

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	23
FINANZE (VI)	»	31
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	37
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	41
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	47
AFFARI SOCIALI (XII)	»	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	»	67
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	»	71

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della VI Commissione per l'audizione dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI	Pag.	73
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI	»	79
ALLEGATO	»	83

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile</i>	»	V
<i>Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)</i>	»	VI
<i>Giustizia (II)</i>	»	VII
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i>	»	VIII
<i>Difesa (IV)</i>	»	IX
<i>Bilancio, tesoro e programmazione (V)</i>	»	X
<i>Finanze (VI)</i>	»	XI
<i>Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)</i>	»	XII
<i>Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)</i>	»	XIII
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i>	»	XIV
<i>Lavoro pubblico e privato (XI)</i>	»	XV
<i>Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi</i>	»	XIX
<i>Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali</i>	»	XX
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i>	»	XXI
<i>Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale</i>	»	XXII
INDICE DELLE CONVOCAZIONI	»	XXIII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 14 dicembre 1989, ore 16,5. —
Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.*

Proposta di legge:

CAPRILI ed altri: Istituzione delle lotterie nazionali abbinate al Carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia (1562).

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, relatore, riferisce positivamente sul provvedimento che in sede di Ufficio di presidenza della Commissione finanze si è convenuto di esaminare, fra i tanti pendenti in materia, allo scopo di porre mano ad un intervento che convalidi gli effetti della lotteria di Viareggio svoltasi nel 1989 ed autorizzi analoga lotteria per il 1990, con la riserva di intervenire successivamente per la definizione di una disciplina organica generale in tema di lotterie.

Favorevole il deputato Lucio STRUMENDO, su proposta del Presidente Silvano LABRIOLA, la Commissione delibera quindi di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che il contenuto del progetto di legge sia riformulato in modo che:

a) il suo ambito applicativo sia limitato alla sola lotteria di Viareggio (con esclusione quindi della lotteria di Venezia);

b) esso rechi esclusivamente disposizioni dirette a convalidare gli effetti della lotteria di Viareggio effettuata nel 1989 e ad autorizzare analoga lotteria per il 1990.

Disegno di legge:

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero (Approvato dal Senato) (4235).

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il relatore Adriano CIAFFI, in riferimento alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nella seduta di ieri, rileva che il fondo di cui al disegno di legge in esame già esiste ed è operante per tutti i Ministeri, proponendosi ora solo un trasferimento straordinario di ulteriori risorse per quattro Ministeri, in relazione alle mansioni aggiuntive richieste al relativo personale in base a recenti leggi. A prescindere da valutazioni di merito, il provvedimento non innova la disciplina del fondo già prevista ed i criteri di cui alla legge-quadro sul pubblico impiego, anzi stabilisce che la ripartizione delle risorse dovrà avvenire sulla base di appositi parametri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale.

Quanto alla valutazione dei motivi per i quali il disegno di legge, che si riferiva inizialmente al solo Ministero delle finanze, è stato poi esteso dall'altro ramo del Parlamento agli altri tre dicasteri, fa presente che per i Ministeri delle finanze, del tesoro e del bilancio non si sono peraltro registrate obiezioni in Senato.

Propone infine, per quanto di competenza della I Commissione, di esprimere parere favorevole, dal momento che il provvedimento si muove pur sempre nell'ambito dei principi dell'ordinamento.

Dopo che il Presidente Silvano LABRIOLA, ringraziando il deputato Ciaffi per essersi sobbarcato l'onere di riferire su un provvedimento di tal genere, ha rilevato l'esigenza di pervenire ad una deliberazione unanimemente condivisa, considerata la ristrettezza dei tempi connessa alla convocazione *ad horas* della Commissione, il deputato Lucio STRUMENDO rileva che le considerazioni del relatore consentono di ritenere superato uno dei rilievi formulati nella seduta di ieri, quello cioè relativo a possibili interferenze del provvedimento su materie attribuite alla contrattazione.

Non giungono però risposte soddisfacenti sulle ragioni per le quali il provvedimento dispone a favore di quattro Ministeri, e non a favore di uno o di tutti, una dotazione finanziaria aggiuntiva per

far fronte ad un aumentato carico di lavoro del personale; non si è risolto in sostanza il problema della *par condicio*, né sono chiare le ragioni per cui il personale degli altri Ministeri non possa sollevare analoga questione.

Pur rendendosi conto che sarebbe preferibile un parere espresso all'unanimità e che il provvedimento presumibilmente rispecchia un'intesa con le organizzazioni sindacali che ha già trovato riconoscimento al Senato e forse presso la Commissione di merito, ritiene che il gruppo comunista non possa esprimersi in senso favorevole senza far rilevare, anche con un'osservazione, l'aspetto prima sottolineato relativo al problema della parità di trattamento.

Il deputato Vito RIGGIO rileva che le perplessità da lui espresse nella seduta di ieri permangono, in quanto al Senato si è ritenuto di creare un'area omogenea tra i Ministeri finanziari, ampliata non in termini di uniformità di trattamento. Riconoscendo le difficoltà di definire i criteri per la ripartizione dei fondi e così attribuire in concreto un valore di incentivazione ai compensi aggiuntivi in questione, osserva che sarebbe necessario conoscere se la contrattazione è già iniziata e se ha definito parametri, in modo che almeno il compenso relativo al 1988, che non va negato, non si risolva in una distribuzione a « pioggia ».

Su proposta del relatore Adriano CIAFFI, che concorda con l'osservazione formulata dal deputato Riggio, la Commissione delibera infine di esprimere il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

osservando che la utilizzazione delle ulteriori somme per le incentivazioni dovrà avvenire, onde garantire la *par condicio* tra i vari comparti della pubblica amministrazione, secondo i criteri ed istituti uniformi sulla base dei criteri stabiliti dalla legge-quadro n. 39 del 1983 e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Testo unificato del disegno e proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere alla XII Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Silvano LABRIOLA comunica che il Presidente della Commissione affari sociali ha trasmesso il seguente testo unificato dei progetti di legge in titolo, elaborato in sede di Comitato ristretto, sottolineando l'esigenza di una sollecita espressione del parere onde consentire alla Commissione da lui presieduta di concludere l'iter sulla base della più compiuta attività istruttoria:

ART. 1.

(Fondo sanitario interregionale).

1. È istituito il fondo sanitario interregionale. Esso è alimentato, per la parte corrente, dal gettito dei contributi di malattia al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati dalla legge finanziaria e successive modificazioni, e da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la quota in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato.

2. Il fondo sanitario interregionale è ripartito entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza, e tenuto conto delle indicazioni del piano sanitario nazionale con particolare riferimento al riequilibrio territoriale. La ripartizione del fondo sanitario interregionale è effettuata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza, e preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, con riferimento ai seguenti elementi:

a) struttura della popolazione per classi di età, sesso, densità;

b) indicatori epidemiologici di bisogno sanitario;

c) mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;

d) *standard* nazionali di organizzazione e di attività, secondo le indicazioni di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978 e successive modificazioni e integrazioni;

e) reddito medio regionale;

f) esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini;

g) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

3. In sede di ripartizione del fondo di cui al comma 2 vanno enucleati i finanziamenti destinati ad istituti di rilievo nazionale o riferiti a iniziative centrali previste da leggi nazionali o riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale, da trasferire, con decreti del Ministro del tesoro, allo stato di previsione del Ministero della sanità; una quota di fondo non superiore al 5 per cento va riservata a fabbisogni particolari e imprevisi e va ripartita tra le regioni, anche in assenza di eventi particolari, non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

4. Le quote del fondo sanitario interregionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

5. Le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale in ordine alla ripartizione del fondo sono esercitate dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano ferme le altre attribuzioni del Consiglio sanitario nazionale, la cui composizione è integrata:

a) da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli affari sociali, nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da otto medici chirurghi di cui quattro dipendenti e quattro convenzionati e da un odontoiatra, designati dalla Federazione stessa;

c) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e da un veterinario dipendente designato dalla Federazione stessa;

d) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e da un farmacista dipendente designato dalla Federazione stessa;

e) dal presidente dell'ordine nazionale dei biologi;

f) dal presidente dell'ordine nazionale degli psicologi.

g) dal presidente dell'ordine nazionale dei chimici;

h) dal presidente dell'ordine nazionale degli ingegneri;

i) dal presidente delle federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia;

l) dal presidente dell'associazione nazionale comuni d'Italia.

6. Le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti sul territorio nazionale, a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché gli eventuali disavanzi nella gestione dei servizi sono finanziati dalle regioni e dalle province autonome con utilizzo delle proprie risorse.

Il finanziamento da parte delle regioni a statuto ordinario degli eventuali disavanzi è subordinato alla attribuzione alle medesime della potestà impositiva. Gli eventuali avanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono utilizzati per il potenziamento delle strutture, per l'acquisto di attrezzature e per il finanziamento di attività connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica e tecnologica.

7. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza, sono indicati alle regioni i criteri per l'adozione di norme basate sul principio della responsabilizzazione dei dirigenti dei centri di spesa delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rispetto all'utilizzo degli stanziamenti annuali ad essi destinati per gli impegni di lavoro programmati. Sono altresì identificate le tipologie dei centri di spesa comprendendovi comunque le strutture sanitarie. Inoltre sono fissate le modalità della rendicontazione a cadenza trimestrale ed i criteri per l'allocazione funzionale delle risorse sanitarie e di quelle sociali inerenti ai progetti-obiettivo di cui al Piano sanitario nazionale nel bilancio regionale e per la presentazione, in allegato al conto consuntivo, del riepilogo dei bilanci delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

8. È soppresso il fondo sanitario nazionale. Il Ministero del tesoro ed il Ministero del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, provvedono alla definizione delle partite

sospese. Sul fondo sanitario di cui al comma 1 non possono gravare oneri relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione del fondo stesso.

9. Per l'esercizio 1990 restano in vigore le modalità di riparto del fondo previste dalle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'attribuzione alle regioni a statuto ordinario della potestà impositiva, le regioni e le province autonome possono presentare disavanzi solo se hanno destinato al settore sanitario almeno una somma pari al finanziamento ricevuto ai sensi del precedente comma 4.

ART. 2.
(Funzioni regionali).

1. Le regioni o le province autonome determinano, attraverso gli organi statutariamente competenti, gli indirizzi di natura politica in materia di assistenza sanitaria, provvedono alla ripartizione e alla erogazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, approvano i relativi bilanci di previsione ed i conti consuntivi, esercitano i controlli sugli atti dell'amministratore unico delle anzidette aziende individuati dalla legge regionale o provinciale, provvedono al consolidamento dei bilanci e alla gestione unificata del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 11. Ai fini delle esigenze di carattere unitario, di rigore e di efficacia della spesa di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1988, n. 833 le regioni e le province autonome sono tenute a svolgere nei confronti delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere funzioni di promozione, di indirizzo tecnico di supporto di vigilanza e di controllo di gestione. Le regioni e le province autonome notificano al Ministero della sanità l'organizzazione predisposta e i provvedimenti adottati per dare esecuzione alle indicazioni del presente articolo.

ART. 3.
(Unità sanitarie locali).

1. Le regioni o le province autonome disciplinano entro il termine perentorio

del 31 dicembre 1990, sentite le province interessate, le aree metropolitane, i comuni e le comunità montane:

a) la delimitazione delle unità sanitarie locali secondo ambiti territoriali individuati sulla base delle funzioni e dei servizi da svolgere e della loro distribuzione all'interno della regione o provincia autonoma e, comunque, in base a gruppi di popolazione compresi tra 150.000 e 400.000 abitanti. Nelle province con popolazione inferiore a 150.000 abitanti la unità sanitaria locale coincide con l'ambito provinciale. Nei comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti l'ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale è determinato dal comune anche in deroga al limite massimo precedentemente indicato. La programmazione regionale definisce i criteri per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, come previsti dall'articolo 10 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e stabilisce quali comunità montane, aventi la maggioranza del territorio in zona montana, possono essere conservate come unità sanitarie locali autonome, in deroga ai limiti sopra indicati. Le unità sanitarie locali sono tenute ad attivare ed organizzare i distretti entro il 30 giugno 1991. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 15. In condizioni territoriali particolari, previo parere del Consiglio sanitario nazionale, è consentita la delimitazione di unità sanitaria locale secondo ambiti con popolazione inferiore a 150.000 abitanti;

b) l'attribuzione alle unità sanitarie locali della natura di azienda pubblica di servizio con personalità giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

c) la composizione e le attribuzioni degli organi delle unità sanitarie locali, costituiti dal comitato di indirizzo, dall'amministratore unico, nei confronti del quale trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dal collegio dei revisori;

d) i criteri per il trasferimento e l'accollo dei rapporti attivi e passivi facenti capo alle unità sanitarie locali preesistenti che vengono accorpate o nel caso di costituzione delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza, sono stabiliti i criteri per la emanazione delle norme di cui al comma 1, avendo riguardo ai seguenti principi:

a) i rapporti attivi e passivi, in caso di accorpamento di unità sanitarie locali o di scorporo di aziende ospedaliere, seguono come norma i servizi cui si riferiscono;

b) il numero dei componenti dei comitati di indirizzo delle unità sanitarie è compreso fra un minimo di cinque e un massimo di nove membri e per la durata di cinque anni;

c) il potere di nomina del comitato di indirizzo delle unità sanitarie locali va riservato agli enti locali di riferimento territoriale; per le aziende ospedaliere, al consiglio regionale in concorso con gli enti locali di localizzazione. L'assemblea dei comuni opera unicamente come collegio elettorale dei componenti del comitato di indirizzo della unità sanitaria locale o della azienda ospedaliera;

d) nei comitati di indirizzo delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere va garantita la rappresentanza della minoranza dell'organo elettivo;

e) i comitati di indirizzo propongono, sulla base delle risultanze dell'esercizio precedente e degli elementi di valutazione forniti dall'amministratore unico, le linee programmatiche al fine dell'adozione del bilancio di previsione da parte dell'amministratore unico medesimo; formulano proposta motivata alla giunta regionale o provinciale per l'adozione del provvedimento di revoca, per grave inosservanza dei doveri del proprio ufficio, dell'amministratore unico scelto con le forme di cui alla successiva lettera g);

accedono alle informazioni sulle attività, sulla organizzazione e sulle procedure delle unità sanitarie locali; procedono a verifiche generali sull'andamento delle attività; propongono l'articolazione della unità sanitaria locale in distretti sanitari di base. Tutti i poteri di gestione sono riservati all'amministratore unico;

f) in ogni unità sanitaria locale e nelle aziende ospedaliere vanno previsti il direttore amministrativo, il direttore sanitario ed il consiglio dei sanitari. Il direttore sanitario deve essere un medico, presiede il consiglio dei sanitari ed è responsabile della organizzazione igienico-sanitaria della unità sanitaria locale. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e l'ufficio di direzione. Le funzioni del coordinatore amministrativo non rientranti nelle attribuzioni dell'amministratore unico sono svolte dal direttore amministrativo; quelle del coordinatore sanitario sono svolte dal direttore sanitario. Il consiglio dei sanitari è composto da nove a quindici membri. Nelle unità sanitarie locali fanno parte del consiglio dei sanitari medici e altri operatori sanitari laureati, dipendenti o convenzionati, con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unità sanitaria locale sono presenti presidi ospedalieri. Nelle aziende ospedaliere il consiglio dei sanitari è composto in maggioranza da personale medico e, per almeno un terzo della composizione, da figure di livello di vertice. Il consiglio dei sanitari deve fornire parere obbligatorio, non vincolante, quando sono in esame decisioni riguardanti attività tecnico-sanitarie e assistenziali o investimenti attinenti; l'amministratore unico è tenuto a motivare espressamente i provvedimenti assunti in difformità del parere reso dal consiglio stesso. Per il restante personale saranno individuate altre forme di consultazione;

g) il rapporto di lavoro dell'amministratore unico, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è regolato da contratto di diritto privato a termine, quinquennale, rinnovabile senza limiti. L'amministratore unico della unità sani-

taria locale e dell'azienda ospedaliera è nominato dalla Giunta regionale o provinciale, su proposta del Comitato di indirizzo il quale lo individua tra gli iscritti in apposito elenco nazionale annualmente aggiornato formato da una commissione di quattro garanti indicati dal presidente del CNEL e presieduta da un magistrato, nominati con decreto del Ministro della sanità. All'elenco nazionale possono accedere candidati in possesso del diploma di laurea che abbiano svolto per almeno cinque anni, con dimostrato esito positivo, qualificata attività professionale di direzione e di gestione in aziende private di media o grande dimensione o in enti pubblici o in amministrazioni dello Stato e che siano in possesso di particolari esperienze manageriali in istituzioni pubbliche o private, compiute con documentata efficacia. Le disposizioni concernenti l'elenco nazionale si applicano nella prima attuazione della presente legge, in attesa della istituzione della Scuola superiore di amministrazione sanitaria, alla quale devolvere il compito della formazione dei quadri dirigenti amministrativi e sanitari del servizio sanitario nazionale. Il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare le modalità di attivazione della Scuola quale sezione della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

h) il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità e da un rappresentante della regione o provincia autonoma da scegliere tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

i) i compensi, le indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto, se dovute, per i componenti del comitato di indirizzo e del collegio dei revisori vanno determinati, in maniera uniforme a livello nazionale, in rapporto a fasce di ammontare dei bilanci di parte corrente delle istituzioni di appartenenza.

ART. 4.

(Aziende ospedaliere).

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentite le regioni e le province autonome, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, comma 1, sono costituiti in aziende pubbliche ospedaliere, con personalità giuridica e con struttura organizzativa autonoma, gli ospedali di alta specializzazione individuati con riferimento al decreto del Ministro della sanità emanato in attuazione dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Entro il termine perentorio di 90 giorni dalla costituzione in azienda pubblica, la regione provvede alla nomina del comitato di indirizzo e dell'amministratore unico dell'azienda ospedaliera. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato, il Ministro della sanità, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario che resta in carica con i poteri degli organi mancanti fino alla loro regolare costituzione.

2. Alle aziende ospedaliere si estendono, in quanto applicabili, le stesse norme di organizzazione dettate per le unità sanitarie locali di cui all'articolo 3.

3. Gli altri ospedali pubblici conservano la natura di presidi delle unità sanitarie locali, con obbligo di prevedere il direttore sanitario. La legge di cui all'articolo 3, comma 1, attribuisce a questi ospedali ampia autonomia funzionale, con propria contabilità all'interno del bilancio della unità sanitaria locale, e la potestà di gestire gli appositi finanziamenti ad essi destinati.

ART. 5.

(Istituti a carattere scientifico, policlinici, enti di ricerca e ospedali militari).

1. Ferme restando le procedure ai fini del riconoscimento del carattere scientifico nazionale, che si estendono agli isti-

tuti zooprofilattici sperimentali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riordinati come aziende pubbliche di servizio dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Il riordino è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro il 30 giugno 1990 con il procedimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1985, n. 400, tenendo presente, in quanto applicabili, i principi di cui agli articoli 3 e 4. Con lo stesso decreto sarà previsto il collegamento degli Istituti con il servizio sanitario nazionale e gli altri enti ed organismi con lo stesso correlati mediante apposite distinte convenzioni, fissandone i caratteri ed i termini, ivi compresi i poteri sostitutivi statali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

2. Ferme restando le procedure ai fini del riconoscimento del carattere scientifico nazionale ed il raccordo con gli obiettivi del Piano sanitario nazionale, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riordinano i propri ordinamenti uniformandosi alle disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica previsto al comma 1, nel rispetto dell'autonomia giuridico-amministrativa di cui godono. I rapporti con il servizio sanitario nazionale e gli altri enti ed organismi con lo stesso correlati sono disciplinati con apposite convenzioni da stipulare in conformità a quanto disposto al comma 1.

3. I rapporti tra le università che gestiscono direttamente policlinici universitari e il Servizio sanitario nazionale sono disciplinati da convenzioni stipulate per ciascun policlinico tra le regioni o le province autonome e le università medesime, rappresentate dal rettore che si avvale dell'organo di gestione del policlinico di cui all'articolo 18 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. Le convenzioni sono stipu-

late in conformità a schemi tipo approvati di concerto dal Ministro della sanità, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale. In caso di mancata stipula delle convenzioni, decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'assistenza delle regioni o province autonome e delle università interessate.

4. I rapporti concernenti le cliniche universitarie, le divisioni, i servizi a direzione univesitaria operanti all'interno di ospedali pubblici, nonché gli enti di ricerca di cui all'articolo 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinati da convenzioni stipulate con le regioni o province autonome sulla base di schemi tipo di convenzione approvati di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale. In caso di mancata stipula delle convenzioni, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con l'assistenza rispettivamente della regione o provincia autonoma e della università interessata.

4-bis. Fino all'emanazione degli schemi tipo delle convenzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 per tutti i presidi di cui al presente articolo si utilizzano gli schemi tipo in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. I rapporti tra gli ospedali militari e il Servizio sanitario nazionale sono disciplinati da convenzioni stipulate per ciascun ospedale tra le regioni o le province autonome e gli ospedali medesimi, rappresentati dal direttore. Le convenzioni sono stipulate in conformità a schemi tipo approvati di concerto dal Ministro della sanità con il Ministro della difesa e con il Ministro del tesoro, sentito

il consiglio sanitario nazionale. In caso di mancata stipula delle convenzioni, decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni sono stipulate dal Ministro della sanità e dal Ministro della difesa, con l'assistenza delle regioni o province autonome e degli ospedali militari interessati.

5. In attesa del riordinamento dei policlinici universitari, il cui regime gestionale e patrimoniale è esercitato, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e contabile delle università, in forma distinta e separata, il Servizio sanitario nazionale assicura ai policlinici universitari a gestione diretta per quanto concerne l'assistenza sanitaria l'equivalente finanziario di tutte le spese di gestione di un ospedale di alta specializzazione di pari livello assistenziale, sulla base degli *standards* di cui al decreto del Ministro della sanità in data 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, per quanto concerne il personale, e dei criteri di finanziamento delle attività ospedaliere adottati in ambito regionale o provinciale per le restanti funzioni di spesa. I costi dell'attività di didattica e di ricerca dei policlinici restano a carico dell'università. Si estendono ai policlinici universitari a gestione diretta, alle cliniche e agli istituti universitari di ricovero e cura e alle divisioni e servizi ospedalieri a direzione universitaria le norme concernenti la istituzione di camere a pagamento e l'esercizio della libera professione intramuraria di cui all'articolo 13, comma 3. Negli organismi collegiali professionali degli ospedali con divisioni ospedaliere e con servizi a direzione universitaria va assicurata una proporzionale presenza di personale universitario.

6. In attesa del riordino dei policlinici universitari, che dovrà prevedere l'istituzione dei ruoli del personale di assistenza sanitaria, il personale di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1985, n. 207, che alla data del 31 ottobre 1989 abbia svolto collaborazione professionale retribuita presso i policlinici universitari a gestione diretta per almeno

tre anni e con impegno orario non inferiore a 15 ore settimanali, continua a prestare servizio presso la struttura universitaria alla quale è assegnato. Detto personale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'attuale rapporto di lavoro, presta servizio con una retribuzione di importo pari a quella delle corrispondenti qualifiche ospedaliere a livello iniziale.

7. Le istituzioni di cui al presente articolo possono essere ammesse direttamente a beneficiare degli investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una apposita quota di riserva, determinata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, in sede di definizione delle disponibilità per i mutui.

ART. 6.

(*Servizi multizonali di prevenzione*).

1. Entro il termine perentorio indicato dall'articolo 3, comma 1, le regioni, sentite le province interessate, e le province autonome riorganizzano i servizi e i presidi multizonali di igiene e prevenzione.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti i criteri che devono sovraintendere alla predetta organizzazione avendo riguardo ai seguenti principi:

a) ai servizi sono attribuiti compiti di coordinamento tecnico, di consulenza e di supporto alle funzioni delle unità sanitarie locali in materia di controllo, tutela, prevenzione e coordinamento di cui agli articoli 21 e 22 della legge 25 dicembre 1978, n. 833;

b) il riferimento territoriale coincide con l'ambito provinciale;

c) i servizi multizonali di prevenzione, articolati almeno nelle sezioni di igiene ambientale e medicina del lavoro, igiene e sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, sono da attribuire per cia-

scuna provincia alla responsabilità gestionale di una unità sanitaria locale, individuata dalla regione o provincia autonoma, con previsione del responsabile del servizio;

d) i laboratori sono funzionalmente integrati secondo modelli organizzativi di tipo dipartimentale con i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali, svolgono attività di analisi e accertamento sulla base di programmi o a richiesta delle unità sanitarie locali e a supporto delle loro attività istituzionali, nonché a richiesta delle province e del Ministero dell'ambiente.

ART. 7.

(Sperimentazioni e concessione di opere e di servizi).

1. Al fine di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'assistenza, sono consentite, in deroga alle normative vigenti, ad iniziativa delle regioni, delle province autonome, delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli organismi di cui all'articolo 5 oppure del Ministero della sanità d'intesa con gli organismi interessati, sperimentazioni gestionali, ivi comprese quelle riguardanti modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e prestazioni forniti da soggetti singoli, consorzi e società di servizi, nonché sperimentazioni di fruizione indiretta di livelli di assistenza sanitaria a tariffe predeterminate e sperimentazioni di modelli che associano l'insegnamento universitario post laurea, la ricerca e la formazione del personale in complessi realizzati e gestiti anche da imprenditori non pubblici. Le sperimentazioni sono condotte nel rispetto dell'autonomia decisionale dei cittadini e in conformità ad un protocollo di sperimentazione.

2. Nel protocollo sono specificati i requisiti della sperimentazione relativi all'oggetto, alla durata, ai luoghi, alle modalità di esecuzione, ai controlli, ai criteri di valutazione, alle intese delle parti che partecipano alla sperimentazione ivi com-

prese le opzioni dei cittadini. Le sperimentazioni sono rese operative con decreto del Ministro della sanità.

3. Le regioni, le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono utilizzare per lo svolgimento delle sperimentazioni, nonché per i propri compiti istituzionali non attinenti a funzioni sanitarie, l'istituto della concessione sia di opere che di servizi, motivando nel provvedimento di concessione le ragioni di convenienza e gli elementi di garanzia che supportano la decisione; a tal fine le regioni possono, altresì, dare vita a società miste a capitale pubblico e privato.

ART. 8.

(Convenzioni e ricorso a strutture private non convenzionate).

1. La programmazione da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali dei rapporti convenzionali per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale va ispirata ai seguenti principi:

a) le regioni che attualmente non soddisfano almeno il 50 per cento della domanda in strutture pubbliche a diretta gestione o convenzionate obbligatoriamente sono tenute a conseguire l'anzidetto livello, salvo ogni eventuale ulteriore incremento;

b) la quota residua va utilizzata, in rapporto alle condizioni locali, nel rispetto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

c) le istituzioni sanitarie private che erogano esclusivamente prestazioni poliambulatoriali, di laboratorio di analisi chimico-cliniche generale e specialistico, di diagnostica strumentale, di diagnostica per immagini, terapia fisica e/o radiante ambulatoriale di medicina nucleare in vivo e in vitro sono sottoposte a regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e possono essere gestite da persone fisiche o giuridiche. Esse devono avere un direttore sanitario che risponda

personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali da parte del personale che ivi opera. La branca di radiologia deve avere un direttore tecnico di branca medico specialistica radiologo e la branca di laboratorio un direttore tecnico di branca medico o biologo o chimico, secondo le rispettive competenze stabilite dalla vigente normativa. Nel caso di struttura monospecialistica la direzione è espletata dal direttore tecnico di branca. Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati i parametri minimi necessari per quanto attiene la dotazione di personale, di attrezzature e di caratteristiche organizzativo-strumentali cui devono conformarsi le istituzioni di cui alla presente lettera, anche per l'accesso al convenzionamento di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché gli ambulatori degli specialisti, anche per l'accesso al convenzionamento di cui all'articolo 48, comma 3, punto 2, della stessa legge. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, attraverso le proprie leggi di programmazione sanitaria, nel conseguente riordino delle citate convenzioni dovranno tener conto, per quanto riguarda le istituzioni convenzionate ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 833 del 1978, della tipologia e dell'inquadramento di tali prestazioni nell'ambito di strutture complesse e/o poliambulatoriali. Le istituzioni sanitarie possono stipulare con il servizio sanitario nazionale le convenzioni ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 833 del 1978 secondo schemi tipo da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che non risultino applicabili le disposizioni delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1983, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 936.

2. Per quanto concerne le prestazioni connesse a tecnologie innovative, individuate dal Ministro della sanità, e, in

prima applicazione, con riferimento alla tomografia assiale computerizzata e alla risonanza magnetica nucleare, le regioni e le province autonome sono tenute a potenziare le strutture a gestione diretta considerando tra le priorità del piano straordinario di investimenti di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, questo impegno e utilizzando allo scopo le relative disponibilità finanziarie. In caso di impossibilità per il Servizio sanitario nazionale di soddisfare le richieste dei cittadini entro i termini di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le unità sanitarie locali autorizzano l'effettuazione delle prestazioni presso strutture private non convenzionate, purché in possesso delle prescritte autorizzazioni sanitarie, certificando sulla copia della richiesta, convalidata da un medico specialista della unità sanitaria locale, da conservare agli atti della unità sanitaria locale, le circostanze che hanno determinato il ricorso alla modalità assistenziale in questione. In questo caso i cittadini hanno diritto al rimborso di un importo pari alla tariffa della analoga prestazione convenzionata, o definita dal Ministro della sanità, al netto del *ticket*, dietro esibizione della ricevuta fiscale di avvenuto pagamento. Si applicano anche per questa modalità assistenziale le esenzioni dal pagamento del *ticket*. Gli esenti per reddito possono, se la struttura privata ne dichiara l'accettazione, delegare la stessa a riscuotere per suo conto il rimborso spettante. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono trasferire la titolarità delle proprie farmacie in esercizio da almeno cinque anni, con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART. 9.

(*Personale dipendente*).

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle unità sanitarie locali e dalle aziende pubbliche ospedaliere del servizio sanitario nazionale è regolato, a decorrere dall'entrata in vigore dei de-

creti delegati di cui al comma 5 del presente articolo, dalle norme del codice civile e dalle altre norme sul lavoro dipendente, in quanto non derogate dalle norme speciali previste dalla presente legge e dalle successive leggi delegate, nonché dagli accordi e contratti collettivi di lavoro.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 le controversie di lavoro relative al personale ivi indicato sono di competenza del giudice ordinario. Si applicano le disposizioni della legge 11 agosto 1973, n. 533. Resta ferma la giurisdizione dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato per le controversie pendenti alla stessa data.

3. A partire dalla data di cui al comma 1, al personale ivi indicato non saranno più applicabili le norme della legge 29 marzo 1983, n. 93 e le altre norme sul pubblico impiego, nonché il decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979.

4. Con il servizio sanitario nazionale non può intercorrere che un solo rapporto di lavoro il quale è incompatibile con altre attività o rapporti, anche libero professionali, intercorrenti con strutture convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale, del tesoro, della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni nazionali più rappresentative dei medici e delle altre categorie del settore sanitario, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, secondo criteri di omogeneità delle situazioni giuridiche su tutto il territorio nazionale e tenuto conto delle peculiarità del settore sanitario, le seguenti materie:

a) individuazione dei livelli di responsabilità dei preposti alla direzione e al coordinamento di strutture e servizi,

ivi compresi i reparti di diagnosi e cura, prevedendo gli ambiti di autonomia tecnico-funzionale dei preposti stessi, le relative attribuzioni e le modalità di accesso ai singoli livelli;

b) forme di reclutamento e di conferma del personale medico, prevedendo criteri di selezione e valutazione tecnico-scientifica differenziati in relazione ai livelli di responsabilità, nonché modalità di passaggio dall'attuale alla nuova disciplina, fissando per tutto il personale ambiti e limiti di applicazione dell'articolo 2103 del codice civile;

c) disciplina delle incompatibilità sulla base dei principi di cui al precedente comma 4, prevedendo gradualità nella sua attuazione con riferimento alle situazioni pregresse.

6. I livelli della contrattazione collettiva e il coordinamento tra gli stessi saranno determinati d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui al comma 5, fatto salvo il principio della unicità del contratto nazionale e quello dell'autonomia delle aree negoziali medica e dirigenziale. Nell'area negoziale per la professionalità medica saranno contrattati tra la delegazione pubblica e le organizzazioni nazionali più rappresentative dei medici tutti gli istituti riguardanti il trattamento economico e normativo delle categorie interessate. Per il contratto nazionale la delegazione pubblica, designata dal Governo d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è costituita da cinque rappresentanti delle aziende sanitarie e ospedaliere e da cinque rappresentanti delle regioni e province autonome.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 non possono essere fatte assunzioni a tempo definito secondo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, né essere accolte domande di passaggio da rapporto di lavoro a tempo pieno a rapporto di lavoro a tempo definito.

8. Restano ferme, per il personale di cui al comma 1, le attuali disposizioni in materia di trattamento di quiescenza e di previdenza.

9. Fino all'adozione dei provvedimenti anche normativi previsti dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1987, n. 270, restano fermi tutti gli effetti degli atti adottati alla data del 31 dicembre 1985 e relativi ai contenuti del suddetto articolo.

ART. 10.

(Regime dei controlli).

1. Nel Servizio sanitario nazionale viene introdotto un sistema di verifiche a livello nazionale basato su indicatori di risultato e di qualità delle prestazioni. Con atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti i moduli informativi del sistema nazionale di verifiche sulla base dei seguenti principi:

a) rilevazione sistematica dei dati relativi al personale, alle prestazioni extraospedaliere, ai ricoveri ospedalieri in funzione della casistica trattata, all'acquisto di beni e servizi e ai consumi per le analisi dell'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie di cui all'articolo 13, comma 8, e ai connessi oneri finanziari;

b) elaborazione di sintesi esplicative e comunicazione delle stesse agli interessati per fini di autovalutazione nonché alle commissioni professionali previste dai contratti e dalle convenzioni per la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni;

c) verifica annuale congiunta da parte dell'amministrazione centrale e delle singole regioni o province autonome della variabilità relativa dei principali indicatori di risultato in funzione della definizione concordata di piani di intervento per riportare i valori stessi entro livelli di accettabilità, al cui conseguimento legare la concessione degli incentivi di produttività per progetti finalizzati. L'attuazione dei piani va supportata in associazione con gli ispettorati regionali, attraverso i nuclei di intervento di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, specializzando il personale

addeito in tecniche di analisi e di revisione organizzativa. Per gli scopi anzidetti quote adeguate del fondo sanitario vanno destinate al potenziamento del sistema informativo gestionale delle singole unità sanitarie locali e aziende ospedaliere.

2. Il controllo sugli atti degli amministratori unici delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è esercitato dalle regioni o province autonome nei limiti e con le modalità individuate dalla legge regionale o provinciale. Il controllo si esercita sugli atti dell'amministratore unico che comportano spese superiori a un miliardo. È abrogato l'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 13, comma 4, della legge 26 aprile 1982, n. 81.

3. Le regioni e le province autonome effettuano il controllo di gestione sulle unità sanitarie locali e sulle aziende ospedaliere; per lo svolgimento del controllo di gestione possono essere utilizzate società specializzate.

4. Il Ministro della sanità riferisce sullo svolgimento e sui risultati dei controlli di gestione in sede di presentazione annuale al Parlamento della relazione sullo stato sanitario del Paese.

5. In caso di inottemperanza delle unità sanitarie locali o delle aziende ospedaliere ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni derivanti da atti di indirizzo e coordinamento, le regioni e le province autonome, previa diffida, adottano i provvedimenti necessari anche mediante l'invio di appositi commissari. Lo stesso potere viene esercitato dal Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

6. Qualora ricorrano gravi motivi o la gestione di una unità sanitaria locale o di una azienda ospedaliera presenti una situazione di dissesto per due esercizi consecutivi, con decreto del Presidente della Giunta regionale si può procedere alla revoca dell'amministratore unico e alla nomina di un Commissario straordinario.

ART. 11.

(Gestione del patrimonio).

1. I beni immobili e patrimoniali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono destinati all'esercizio delle attività istituzionali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono trasferiti al patrimonio del soggetto istituzionale che esercita l'attività.

2. I beni immobili e patrimoniali diversi da quelli indicati al comma 1, pervenuti agli enti locali per effetto di scopri o soppressione di enti ai sensi degli articoli 61, comma terzo, lettera a), 65, comma primo e 66, comma primo, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, sono trasferiti alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere nel rispetto dei titoli originari di proprietà e sono amministrati dalla regione, rispettando gli eventuali vincoli di scopo e di destinazione degli utili secondo gli atti originari di acquisizione.

3. Gli atti di donazione a favore delle unità sanitarie locali e delle aziende pubbliche ospedaliere, che abbiano ad oggetto beni immobili con la specifica destinazione a finalità rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. La stipula dell'atto è effettuata dall'ufficiale rogante all'uopo nominato dall'amministratore unico dell'unità sanitaria locale o dell'azienda pubblica ospedaliera senza spese a carico del donante. Le unità sanitarie locali e le aziende pubbliche ospedaliere hanno la facoltà di assumere provvisoriamente prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al primo comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati. I beni oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati nell'atto di donazione.

ART. 12.

(Partecipazione e diritti dei cittadini).

1. Costituiscono impegno per il Servizio sanitario nazionale l'attivazione di un efficace sistema di informazione al pubblico e l'adozione del sistema della prenotazione oraria finalizzati ad agevolare la fruizione dei servizi, la personalizzazione e l'umanizzazione dei rapporti con i cittadini e la garanzia di poter comunicare con gli amministratori e con i funzionari competenti per materia, la costituzione di comitati per la tutela dei diritti dei cittadini, la definizione, anche mediante l'armonizzazione di quelle adottate in sede locale, di carte dei diritti del cittadino malato. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti i criteri per l'attuazione di quanto sopra, avendo riguardo al principio di rendere effettive e concrete le garanzie previste dalle normative vigenti in favore dei cittadini e dei malati.

2. Il Ministro della sanità riferisce, in sede di presentazione annuale al Parlamento della relazione sullo stato sanitario del Paese, in merito all'applicazione dei principi enunciati al comma 1. Le regioni e le province autonome indicano annualmente una seduta pubblica dei rispettivi consigli dedicata allo stesso argomento.

ART. 13.

(Misure diverse connesse alla manovra finanziaria).

1. Con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti gli indirizzi ai quali le regioni e le province autonome devono uniformarsi nel processo di riorganizzazione dei presidi ospedalieri, in attuazione al decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 aprile 1988, n. 109. L'atto di indirizzo e coordinamento deve uniformarsi ai seguenti principi:

a) promuovere ed agevolare il processo di riequilibrio territoriale nelle dotazioni strutturali, strumentali e di personale al fine di garantire l'uniformità di accesso e contenere le attese e la mobilità sanitaria ospedaliera;

b) eliminare le situazioni di diseconomia, rappresentate da eccesso di posti letto non utilizzati o dalla presenza di presidi che uniscono ad una diseconomia di scala un modesto livello tecnologico, anche attraverso la chiusura o la riconversione degli ospedali che non raggiungono lo *standard* minimo di 120 posti letto, con deroghe motivate in presenza di situazioni di particolare disagio assistenziale o riguardanti attività di particolare impegno svolte dal presidio ospedaliero oltre la normale attività di ricovero;

c) accrescere la produttività dei servizi diagnostici, delle attrezzature tecnologiche ad alto costo e dei complessi operatori, data la loro diretta influenza sulla durata delle degenze ospedaliere;

d) potenziare le attività di degenza a ciclo diurno, le forme di assistenza domiciliare integrata e di spedalità domiciliare quali modalità idonee a trattenere i cittadini nell'ambito della famiglia, riducendo nel contempo il ricorso alle strutture ospedaliere di degenza;

e) promuovere forme di integrazione dipartimentale entro l'ospedale e con i servizi territoriali allo scopo di garantire la continuità assistenziale e l'organicità degli interventi a tutela della salute dei cittadini, coinvolgendo tutte le competenze professionali opportune;

f) promuovere forme di controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate come metodo ordinario di perfezionamento progressivo del sistema e come modalità di coinvolgimento professionale degli operatori, con priorità per i processi innovativi che non comportano aumento dei costi;

g) sviluppare le misure di riorganizzazione della rete ospedaliera raccordan-

dole unitariamente al processo di programmazione generale dei servizi, in coerenza con le indicazioni del Piano sanitario nazionale e regionale, dato il carattere unitario del processo di tutela della salute della popolazione;

h) fissare termini perentori perché sia garantito il sollecito e definito compimento dei provvedimenti di attuazione, alla cui disapplicazione ingiustificata collegare le ordinarie misure sostitutive previste dalle leggi vigenti.

2. Gli *standard* di personale previsti dal decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, sono da determinare sulla base della riorganizzazione della rete ospedaliera come prevista dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1. L'adeguamento delle situazioni in atto agli *standard* va realizzato progressivamente, tenendo conto dei ridimensionamenti in diminuzione e in aumento dei posti letto, della chiusura o della conversione degli ospedali di dimensioni inferiori a quelle minime consentite, del ricambio annuale del personale che cessa dal servizio e dello stato di realizzazione delle nuove opere, secondo programmi quinquennali di adeguamento, definiti dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza.

3. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionati obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e una quota non superiore al 10 per cento dei posti letto per la istituzione di camere a pagamento; in caso di mancata possibilità di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture gli spazi stessi vanno reperiti dalle unità sanitarie locali o dalle aziende ospedaliere mediante convenzioni con case di cura o altre istituzioni di ricovero, dandone notizia alla regione o provincia autonoma e all'amministrazione centrale. Le convenzioni vanno

limitate al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche in diretta gestione. Le regioni e le province autonome provvedono a dare attuazione alla presente disposizione entro il termine perentorio di mesi quattro dalla data di entrata in vigore della presente legge; ove le regioni e le province autonome non provvedano nei predetti termini, provvede il Ministro della sanità su segnalazione del Commissario di Governo.

4. A decorrere dell'esercizio finanziario 1990 è abrogato il secondo comma dell'articolo 25 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

5. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è differito al 30 giugno 1990.

6. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, vengono definiti criteri uniformi per la fissazione dei valori minimi nazionali delle tariffe e dei diritti spettanti al Servizio sanitario nazionale per prestazioni non di diritto, rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, rispettando il principio del pagamento dei servizi resi secondo il costo reale, nonché tenendo conto del valore economico delle operazioni di riferimento.

7. Fino al 30 giugno 1990 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialità medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale. Per il periodo successivo il prezzo dei farmaci è determinato dal CIP, integrato dai Ministri della sanità e del bilancio e della programmazione economica.

8. Presso il Ministero della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie sanitarie come articolazione del sistema informativo sanitario per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia. I dati

relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura del Ministero della sanità. Nell'ambito dell'osservatorio è istituito l'albo dei fornitori. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabiliti criteri in materia di acquisti e approvvigionamento di beni e servizi, da ispirare ai principi di garanzia delle normative vigenti presso il Provveditorato generale dello Stato per le forniture alle amministrazioni pubbliche statali.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la misura del contributo di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissata nella aliquota del 6,5 per cento del premio incassato nell'anno precedente dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte, depurati degli oneri di gestione determinati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

10. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità, sono determinate le modalità e i tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del contributo di cui al comma 9.

11. Per le esigenze dei servizi sociali del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità sono istituiti appositi capitoli sullo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. La determinazione dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma è demandata, annualmente, alla legge finanziaria. Agli oneri per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992, quantificati in lire 1 miliardo e 200 milioni per ciascuno degli anni, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità ». Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro possono ricevere contributi da privati per lo svolgimento ed il coordinamento di programmi di ricerca a carattere nazionale e internazionale rientranti nei propri fini istituzionali, ovvero ricevere contributi straordinari per lo svolgimento della propria attività istituzionale alla cui promozione il soggetto erogante sia interessato.

13. Sono istituite le federazioni regionali degli ordini delle professioni sanitarie e le sezioni regionali degli ordini nazionali delle altre professioni sanitarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana norme relative alla costituzione, ai compiti ed al funzionamento delle federazioni e sezioni regionali medesime.

ART. 14.

(Piano sanitario nazionale 1990-1994).

1. La ripartizione del finanziamento della prima annualità del Piano sanitario nazionale, la cui durata viene fissata in cinque anni a decorrere dal 1990, è effettuata con le modalità previste per la ripartizione del fondo sanitario nazionale, sulle quote a destinazione vincolata all'uopo accantonate, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.

ART. 15.

(Disposizioni di attuazione).

1. Nei casi di inosservanza da parte della regione o della provincia autonoma dei termini perentori indicati nella presente legge la quota del fondo sanitario interregionale viene trasferita alla regione o alla provincia autonoma in misura uguale alla corrispondente quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita per l'esercizio 1990.

2. Decorsi i termini richiamati al comma 1 senza che siano stati adottati da parte della regione o della provincia autonoma i provvedimenti necessari per la trasformazione delle unità sanitarie locali, la costituzione delle aziende ospedaliere e la riorganizzazione dei servizi multizonali di prevenzione, decadono tutti gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali. La regione o la provincia autonoma nomina commissari straordinari che provvedono alla gestione delle unità sanitarie locali sino all'insediamento degli organi previsti dalla presente legge. In caso di inerzia delle regioni o delle province autonome, decorsi 60 giorni, i commissari straordinari sono nominati dal Ministro della sanità su segnalazione del Commissario del Governo. Nello stesso termine il Ministro della sanità procede alla nomina di commissari per il compimento degli atti necessari per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli richiamati al comma 1.

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ritiene infine – e la Commissione consente – che si possa procedere all'esame del provvedimento nella seduta di domani 15 dicembre, alle 8,30.

La seduta termina alle 16,25.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 8,50. — Presidenza del Presidente Virginio RONGONI. — Intervengono il ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Vincenzo Sorice ed il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo Ruffino.

Disegno e proposte di legge:

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale (3325-ter).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII (ex articolo 93, comma 3-bis), della X e della XI Commissione).

ALINOVI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti disposizioni in tema di misure di prevenzione e contro il fenomeno mafioso (1169-bis).

(Parere della I, della V, della VI, della VIII e della X Commissione).

PANNELLA ed altri: Abolizione delle misure di prevenzione e modifica di disposizioni vigenti in

tema di pene accessorie e di indagini patrimoniali nel caso di procedimenti patrimoniali per determinati reati (2138).

(Parere della I, della III e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione dei progetti di legge.

Il Presidente Virginio RONGONI, comunicato che, su richiesta del gruppo comunista, la pubblicità della seduta sarà assicurata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 65 del regolamento, anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso, ricorda che la Commissione ha approvato, in via di principio, gli articoli 14, 15, 21-bis, 21-ter e 21-quinquies del disegno di legge n. 3325-ter, assunto quale testo base, per la trasmissione per il parere all'VIII Commissione (Ambiente).

Al riguardo avverte che la VIII Commissione (Ambiente) ha espresso, nella seduta di ieri, parere favorevole sugli articoli 15, 21-ter e 21-quinquies, e parere

favorevole sugli articoli 14 e 21-*bis* a condizione che:

A) all'articolo 14, sesto capoverso, dopo le parole: « incaricata di ritirarli » sia aggiunto il seguente periodo:

« La certificazione è valida per tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 »;

B) all'articolo 14, settimo capoverso, in fine, sia aggiunto il seguente periodo:

« Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione »;

C) all'articolo 14, decimo capoverso, le parole: « fatta salva » siano sostituite con le seguenti parole: « è fatta comunque salva »;

D) all'articolo 14, il sedicesimo capoverso sia sostituito con il seguente:

« Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma precedente »;

E) prima dell'articolo 21-*bis* sia inserito il seguente articolo:

ART. ...

1. Fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 21-*bis*.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti i ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del tesoro, d'intesa con il ministro dei lavori pubblici, sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento, la sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'Albo stesso.

F) il comma 1 dell'articolo 21-*bis* sia sostituito dal seguente:

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

G) al comma 2 dell'articolo 21-*bis* siano soppresse le parole: « le società o »;

H) al comma 3 dell'articolo 21-*bis* siano sostituite le parole: « può essere autorizzato » con le parole: « è autorizzato »;

I) al comma 3 dell'articolo 21-*bis* i numeri 1 e 2 siano sostituiti con il seguente:

« 1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il 40 per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del 15 per cento per le opere della categoria prevalente »;

L) al comma 3 dell'articolo 21-*bis* il numero 3 sia sostituito con il seguente:

2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

M) al comma 4 dell'articolo 21-*bis* la parola: « 15 » sia sostituita con la parola: « 20 »;

N) dopo il comma 4 dell'articolo 21-*bis* siano inseriti i seguenti commi:

4-*bis*. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

4-*ter*. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 2.

4-*quater*. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i

lavori; è, altresì, responsabile *in solido* dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al successivo comma 4-*quinqües*. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

4-*quinqües*. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

O) dopo il comma 8 dell'articolo 21-*bis* siano aggiunti i seguenti commi:

9. Le disposizioni dei commi dal 3 al 6 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente

ovvero con imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcuna di quelle elencate dalla tabella di classificazione per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori.

10. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2 del comma 3, relativa all'iscrizione all'Albo nazionale di costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto od in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 13 settembre 1982, n. 646.

La VIII Commissione ha altresì formulato la seguente osservazione riferita all'articolo 10 del disegno di legge n. 3325-ter, già approvato dalla Commissione giustizia:

si sottolinea l'opportunità di inserire all'articolo 10, secondo capoverso, tra i divieti di conclusione di contratti di appalto e relativi subcontratti, oltre alle forniture con posa in opera e ai noli a caldo, anche i noli a freddo.

Si riprende quindi la discussione sull'articolo 14.

Il relatore Egidio ALAGNA dichiara il suo avviso favorevole a che vengano recepite le condizioni poste dalla VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo 14, che devono pertanto ritenersi recepite in corrispondenti emendamenti che sottopone alla valutazione della Commissione.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gian Carlo RUFFINO, dichiara l'avviso favorevole del Governo alle condizioni riferite al settimo, al decimo ed al sedicesimo capoverso dell'articolo 14, ri-

mettendosi alla Commissione sulla condizione riferita al sesto capoverso dello stesso articolo.

Il deputato Aldo RIZZO esprime la propria perplessità sulla condizione riferita al decimo capoverso dell'articolo 14, alla luce del disposto del settimo capoverso.

Il sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO invita il deputato Rizzo a non insistere in questo suo rilievo posto che la modifica proposta al decimo capoverso va posta in relazione anche al disposto del nono capoverso dell'articolo 14.

La Commissione approva quindi l'emendamento del relatore recettivo della condizione di cui alla lettera A) del parere della VIII Commissione.

Il deputato Aldo RIZZO, in relazione alla condizione riferita al settimo capoverso dell'articolo 14, ritiene che debba essere chiarito che essa deve intendersi riferita non solo ai subcontratti, cessioni e cottimi ma anche ai noli a caldo o a contratti simili.

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA e il sottosegretario per l'interno Gian Carlo RUFFINO hanno dichiarato di concordare con l'interpretazione testé proposta dal deputato Rizzo, la Commissione approva l'emendamento del relatore recettivo della condizione di cui alla lettera B) del parere della VIII Commissione.

Il deputato Giuseppe BOTTA, Presidente della Commissione Ambiente, precisa che l'esatta formulazione della condizione di cui alla lettera C) è da intendersi, per un *lapsus calami*, nella seguente formulazione: Al decimo capoverso, sostituire le parole da « In presenza » sino a « fatta salva » con le seguenti: « È fatta comunque salva ».

La Commissione approva poi, di seguito, gli emendamenti del relatore recettivi delle condizioni di cui alle lettere C)

(con la precisazione fornita dal Presidente Botta) e *D*), del parere della VIII Commissione, e quindi, in via definitiva, l'articolo 14, nel testo risultante dalle modifiche approvate.

Si riprende quindi la discussione dell'articolo 15 che viene approvato, in via definitiva, dalla Commissione.

Si riprende quindi la discussione sull'articolo 21-*bis*.

Il relatore Egidio ALAGNA dichiara il suo avviso favorevole a che vengano recepite le condizioni poste dalla VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo 21-*bis*, che devono pertanto ritenersi recepite in corrispondenti emendamenti che sottopone alla valutazione della Commissione.

Il sottosegretario di Stato per l'interno, Gian Carlo RUFFINO, si rimette alla Commissione sulle condizioni poste dalla VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo 21-*bis* di cui alle lettere *E*), *I*) e *M*), esprimendo parere favorevole sulle restanti condizioni.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei deputati Aldo RIZZO, Raffaele MASTRANTUONO, Antonio BARGONE, che sottolinea in particolare il disposto del comma 3 dell'articolo introdotto dalla condizione di cui alla lettera *E*), e del deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA, che sottolinea come con l'articolo introdotto da tale condizione si stabilisce espressamente che la disciplina adottata vale fino all'approvazione della disciplina generale degli appalti di opere pubbliche, la Commissione approva l'emendamento del relatore recettivo della condizione di cui alla lettera *E*) del parere della VIII Commissione.

Il deputato Antonio BARGONE dichiara l'avviso favorevole del gruppo comunista sulle restanti condizioni poste dalla VIII Commissione al parere favorevole sull'articolo 21-*bis*, salvo quelle di cui alle lettere *I*) ed *M*) sulle quali preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Dopo che il deputato Aldo RIZZO ha espresso la propria posizione favorevole sulle restanti condizioni poste all'articolo 21-*bis*, salvo quella di cui alla lettera *I*) su cui manifesta la propria perplessità, il deputato Raffaele MASTRANTUONO dichiara il favore del gruppo socialista su tali condizioni, con particolare riferimento a quella di cui alla lettera *N*).

La Commissione approva quindi di seguito gli emendamenti del relatore ricettivi delle condizioni di cui alle lettere *F*), *G*), *H*), *I*), *L*), *M*), *N*), e *O*), del parere dell'VIII Commissione.

Il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA dichiara il voto favorevole del gruppo comunista sull'articolo 21-*bis*, nel suo complesso quale modificato dagli emendamenti testé accolti, che è il risultato di un concreto confronto tra la Commissione giustizia e la VIII Commissione, su cui si è registrata la convergenza unanime dei gruppi parlamentari. Sottolinea altresì l'importanza che in sede di revisione della normativa antimafia si sia approvata, con il contributo della VIII Commissione, una norma relativa alla disciplina degli appalti e subappalti di opere pubbliche, che costituisce senz'altro una risposta positiva all'esigenza di assicurare una maggiore trasparenza a questo importante settore economico.

Il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA intende ricordare la posizione del gruppo democristiano contraria ad introdurre in sede di revisione della normativa antimafia norme relative alla disciplina degli appalti, rientranti nella competenza della VIII Commissione. Ciò posto, dichiara comunque il voto favorevole del gruppo democristiano sull'articolo 21-*bis*, anche alla luce del recepimento delle condizioni poste dalla VIII Commissione, nelle quali, tra l'altro, è giustamente stabilito che le norme approvate conservano efficacia fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbli-

che e in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche.

Il deputato Aldo RIZZO dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 21-*bis*, grazie al quale viene garantita una maggiore trasparenza nei pubblici appalti e si evita il ricorso improprio all'istituto del subappalto.

Il deputato Raffaele MASTRANTUONO dichiara il voto favorevole del gruppo socialista sull'articolo 21-*bis*, anche alla luce delle modificazioni apportate in conseguenza delle condizioni poste dalla VIII Commissione.

La Commissione approva quindi in via definitiva l'articolo 21-*bis*, quale modificato dagli emendamenti accolti.

Si riprende, quindi, la discussione sull'articolo 21-*ter* che viene approvato, in via definitiva, dalla Commissione.

Il Presidente Virginio ROGNONI, in ordine alla osservazione della VIII Commissione riferita all'articolo 10, fa presente che questa non può essere presa in considerazione posto che l'articolo 10 è già stato approvato in via definitiva dalla Commissione.

Il relatore Egidio ALAGNA ed il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA dichiarano comunque di condividere lo spirito di tale osservazione.

Si riprende quindi la discussione dell'articolo aggiuntivo Piro 21. 032, fatto proprio dal relatore, di cui la Commissione, nell'ultima seduta, aveva deliberato l'accantonamento.

Dopo che il relatore Egidio ALAGNA ha raccomandato l'approvazione di tale articolo aggiuntivo, che viene accettato dal sottosegretario di Stato per l'interno Gian Carlo RUFFINO, il deputato Anna Maria PEDRAZZI CIPOLLA dichiara il voto favorevole del gruppo comunista.

Dopo che il deputato Aldo RIZZO ha espresso la propria contrarietà a che tale articolo aggiuntivo sia esaminato in sede di riforma della normativa antimafia, il deputato Mauro MELLINI richiama l'attenzione dei commissari sulla gravità di quanto disposto con tale articolo, in base al quale il denaro, i valori ed i beni provenienti dal delitto previsto dall'articolo 648-*bis* del codice penale diverrebbero oggetto di confisca a favore dello Stato e sottratti all'azione civile per le restituzioni ed il risarcimento danni da parte della vittima del reato.

Dopo che il deputato Benedetto Vincenzo NICOTRA ha dichiarato di condividere le argomentazioni contrarie testé illustrate dal deputato Mellini, il Ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI, modificando il parere favorevole previamente espresso dal Governo, dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il relatore Egidio ALAGNA alla luce delle argomentazioni svolte dal deputato Mellini ritira infine l'articolo aggiuntivo 21. 032.

Il Presidente Virginio ROGNONI rinvia quindi il seguito della discussione dei progetti di legge ad altra seduta da stabilirsi nell'Ufficio di Presidenza, che sarà convocato nella giornata di domani.

La seduta termina alle 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 14,20. — Presidenza del Vicepresidente Raffaele MASTRANTUONO. — Interviene il ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli.

Proposte di legge:

TRANTRINO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene accessorie temporanee (1477).

BALBO ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo (4395).
NICOTRA ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto (4401).

(Parere della I Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO, relatore sui progetti di legge all'ordine del giorno, chiede un breve rinvio per poter approfondire le tematiche oggetto dei provvedimenti.

Il deputato Giulio MACERATINI chiede che la Commissione fissi fin d'ora

la data della prossima riunione dedicata all'argomento auspicando che, comunque, sia programmata prima della chiusura natalizia.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO, precisato che egli sarà in grado di riferire fin dalla prossima settimana, dichiara che sarà cura dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, convocato per domani, stabilire il successivo *iter* dei progetti di legge in esame.

L'esame dei progetti di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,30.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 14 dicembre 1989, ore 9,10. —
Presidenza del Presidente Franco PIRO.*

Proposte di legge:

DE MITA ed altri: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna (2339-bis e abb.).

NATTA ed altri: Norme per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), concernente il piano organico per la rinascita economica e sociale dell'isola (2420-bis).

CRAXI ed altri: Disciplina dell'intervento organico in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna (2536-ter).

LOI e COLUMBU: Disciplina organica dell'intervento straordinario per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (2680-bis).

PAZZAGLIA ed altri: Nuovo piano di sviluppo economico e sociale della Sardegna (3178-bis).

(Parere alla V Commissione ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento).

(Esame e rinvio).

La Commissione procede all'esame del testo unificato trasmesso dalla V Commissione bilancio.

Il relatore Mario USELLINI sottolinea che nell'articolo 11 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto nominato per l'esame delle proposte di legge presentate in materia di interventi a favore della Sardegna sono previste ulteriori agevolazioni fiscali rispetto a quelle già stabilite dall'articolo 14 della legge n. 64 del 1986 concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, in forza del quale è già prevista l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti e l'esenzione decennale dall'IRPEG per le nuove società costituite nel Mezzogiorno.

Appare pertanto opportuno, al fine di evitare possibili equivoci e imprecisioni, riformulare il comma 1 dell'articolo 11 del testo unificato, in particolare prevedendo che l'importo degli utili da reinvestire sia evidenziato nel bilancio delle società interessate. A questo proposito, propone di esprimere un parere favorevole a

condizione che il comma 1 dell'articolo 11 sia sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti delle imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi alla produzione, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 14 della legge 14 marzo 1986, n. 64, non concorrono a formare il reddito ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR gli utili effettivamente reinvestiti in Sardegna entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono conseguiti anche per programmi di ricerca e innovazione tecnologica delle citate imprese. L'agevolazione compete se e nella misura in cui nel primo bilancio successivo gli utili da reinvestire sono accantonati in apposito fondo iscritto nel passivo del bilancio. L'agevolazione è applicabile indipendentemente dalla localizzazione della sede sociale dell'impresa ».

Il deputato Francesco AULETA esprime, a nome del gruppo comunista, forti riserve se non contrarietà sull'attuale formulazione dell'articolo 11 del testo unificato, pur rilevando la necessità di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento, peraltro sollecitata da tutte le forze politiche. In effetti, soprattutto nel comma 1 dell'articolo 11 sembrano evidenti rilevanti incongruenze laddove è prevista la deducibilità ai fini dell'IRPEG ed ILOR degli utili reinvestiti, che appare priva di senso; sembra quindi opportuna una riformulazione che, facendo salve le agevolazioni già esistenti, ne permetta l'estensione anche nei casi di investimenti effettuati da imprese già operanti in Sardegna. Su questo obiettivo, infatti, il gruppo comunista è disposto a convenire, purché si proceda alle necessarie correzioni. Sembra inoltre indispensabile stabilire che le imprese interessate alleghino alle dichiarazioni dei redditi un prospetto dal quale risulti la tipologia e il volume degli investimenti effettuati, fermo restando che le agevolazioni debbono corrispondere alle condizioni di cui agli articoli 1 e 3. Propone quindi, a nome anche dei colleghi Bellocchio, Monello e Pascolat, l'espressione di

un parere favorevole alternativo a quella del relatore, in quanto condizionato alla seguente diversa formulazione del comma 1 dell'articolo 11:

« 1. Nei limiti fissati nei precedenti articoli 1 e 3, gli utili delle imprese, operanti nei settori dell'industria e dei servizi alla produzione e in quelli di programmi di ricerca e innovazione tecnologica, effettivamente reinvestiti in Sardegna nel biennio successivo all'esercizio cui tali utili si riferiscono non sono soggetti all'IRPEG e all'ILOR. La non assoggettabilità all'imposta dei predetti utili è applicabile indipendentemente dalla localizzazione della sede sociale dell'impresa e a condizione che i soggetti interessati alleghino alla dichiarazione dei redditi un prospetto analitico dal quale risulti il tipo degli investimenti effettuati e il loro ammontare ».

Il presidente Franco PIRO, presa conoscenza delle proposte di parere formulate dal relatore Usellini e dal collega Auleta, propone che non si concluda oggi l'esame in sede consultiva del provvedimento: esso risulta infatti violare, con l'articolo 11, se non altro gli articoli 23 e 53 della Costituzione, laddove vengono posti impedimenti ordinamentali alla creazione di sistemi tributari speciali. Non si comprende infatti perché altre regioni non dovrebbero poi richiedere per sé l'estensione delle agevolazioni fiscali che il provvedimento in esame intende stabilire per la Sardegna: entra così in questione l'effetto che l'istituzione di porti franchi finisce per produrre sulla stessa unità nazionale.

Nel rilevare l'assenza del Governo, che pure giustamente richiama la necessità di prevedere una colonna delle spese fiscali nel bilancio, sottolinea il rischio che sulla base della normativa che si vuole varare le filiali sarde di imprese italiane decidano di sovrapprodurre (così come avviene per San Marino, che però è una repubblica indipendente), il che consentirebbe un meccanismo sugli utili reinvestiti tale da produrre effetti di distorsione alloca-

tiva e di elusione. La Commissione finanze non può consentire l'introduzione di sistemi tributari speciali: nel ribadire pertanto la sua proposta di rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere, auspica con forza che nel frattempo possano maturare intese tali da produrre una proposta unitaria.

Il deputato Pietro SERRENTINO intende sottolineare la necessità di conoscere compiutamente il complesso delle agevolazioni fiscali concesse, nonché il quadro normativo vigente per la regione Sardegna: negli anni passati, infatti, sono state concesse agevolazioni ad aziende che in Sardegna hanno accumulato capitali per trasferirli poi in altre aree. L'attenzione del legislatore deve essere massima su questi aspetti così delicati: va infatti compiuto uno sforzo per consentire un reinvestimento degli utili che sia rigoroso, ed è anche giusto prevedere forme di contributo finalizzate allo sviluppo della Sardegna, purché si mantengano nei limiti della logica normativa complessiva, e in questo senso auspica la definizione di norme che siano chiare e non diversamente interpretabili.

Il deputato Carlo D'AMATO esprime il consenso del gruppo socialista sulle valutazioni del presidente e del collega Serrentino circa la necessità di procedere ad un approfondimento, al fine di chiarire gli aspetti del testo unificato in esame, che potrebbero dare adito a fenomeni distortivi: per questo motivo ritiene utile una pausa di riflessione, onde giungere nella prossima settimana all'espressione del parere.

Il deputato Renzo PASCOLAT esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, anche perché con esso si dà attuazione al dettato dell'articolo 13 dello statuto della regione Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948. In tal senso va rilevato che le misure previste si muovono in una logica di programmazione e di intervento concordato tra lo Stato e la re-

gione. Costituirebbe pertanto un fatto negativo che la Commissione, limitandosi a considerare le questioni emerse a proposito della formulazione dell'articolo 11, ne deducesse la incompatibilità del provvedimento con l'ordinamento fiscale vigente. Invita infine i colleghi a considerare attentamente le particolari esigenze della Sardegna: per questo motivo ritiene inaccettabili le argomentazioni del presidente circa la inammissibilità dell'articolo 11.

Dopo che il presidente Franco PIRO ha precisato di non aver sostenuto la inammissibilità dell'articolo 11, sul quale ha invece espresso valutazioni negative non diversamente da altri colleghi intervenuti in proposito, il relatore Mario USELLINI precisa che la sua proposta di parere era scaturita dalla presunzione di una generale disponibilità a consentire il proseguimento dell'*iter* del provvedimento presso la Commissione bilancio, la quale ha in effetti compiuto un grande sforzo abbandonando le proposte più estreme, in materia di agevolazioni fiscali, recate dagli originari progetti di legge. Il limite dell'intervento è riferito all'attività delle società, e lo strumento è l'utile reinvestito, che è al tempo stesso limite e garanzia; ad integrazione viene poi aggiunta all'esenzione già prevista ai fini ILOR degli utili reinvestiti dalla legge n. 64 del 1986 una analoga esenzione ai fini IR-PEG. La formulazione dell'articolo 11 prevede inoltre una destinazione specifica per i programmi di ricerca e innovazione tecnologica, ma, al di là di questa ulteriore indicazione, il principio generale è l'agevolazione per gli utili reinvestiti, che in senso lato sono poi tutti gli utili non distribuiti.

Sottolinea quindi l'incongruenza di una norma a valore permanente riferita ad un principio di carattere temporalmente limitato: l'aspetto della temporalità deve essere dunque attentamente preso in considerazione, se non si vuole determinare poi un'ondata di richieste, rispetto alle quali non sarebbe facile graduare il disagio sociale ed economico e legiferare in proposito. Dopo aver ricor-

dato la correttezza della considerazione del collega Pascolat circa il rapporto tra questa normativa e la legislazione costituzionale, conviene sull'esigenza di una complessiva ricognizione e di un'analisi sistematica delle agevolazioni fiscali vigenti.

Il presidente Franco PIRO condivide l'esigenza posta dal collega Serrentino richiamata da ultimo dal relatore, facendo presente, in proposito, che la Commissione è chiamata ad esprimersi in sede consultiva anche su un provvedimento che reca agevolazioni fiscali a proposito della Valtellina. Nel sottolineare la necessità di definire la temporalità dell'agevolazione al fine di un'attenta valutazione del relativo costo, torna ad auspicare che nei prossimi giorni possa tra i colleghi maturare una proposta di parere favorevole condizionato, da esprimere nella prossima settimana, di carattere unitario.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO, intervenendo sull'ordine dei lavori, nel ricordare che nella seduta del 6 dicembre scorso la Commissione si è espressa unanimemente invitando il Governo ad adottare un decreto-legge per far fronte all'urgenza relativa all'autorizzazione allo svolgimento della lotteria di Viareggio, rileva che sui giornali è riportata la notizia secondo la quale il Presidente del Consiglio dei ministri escluderebbe l'ipotesi di adottare decreti-legge in materia. Stante il fatto che il ministro delle finanze non ha ancora provveduto a presentare un disegno di legge, sembra pertanto opportuno inserire quanto prima nel calendario dei lavori della Commissione la proposta di legge Caprili ed altri n. 1562, per procedere ad una sua rapida approvazione.

Il presidente Franco PIRO rileva che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli ha comunicato ieri l'orientamento negativo del Presidente del Consiglio circa l'ipotesi di adottare un decreto-legge relativo alla lotteria di Viareggio, contraddicendo così l'impegno as-

sunto in tal senso in Commissione dall'onorevole Susi, sottosegretario di Stato per le finanze, sulla base dell'invito, peraltro sollecitato dallo stesso Governo, rivolto in tal senso da tutti i gruppi.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Milziade CAPRILI e Antonio BELLOCCHIO, la Commissione concorda con la proposta del presidente Franco PIRO di rimettere la questione all'ufficio di presidenza convocato al termine dell'odierna seduta in sede consultiva.

Proposta di legge:

PATRIA ed altri: Norme amministrative e fiscali per le associazioni turistiche e pro-loco (2597).

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio dell'esame).

Assente il relatore Ferrari, l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 14,15. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono i ministri del tesoro Guido Carli e dell'industria, del commercio e dell'artigianato Adolfo Battaglia e il sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo Babbini.

Audizione ai sensi dell'articolo 143 secondo comma del Regolamento, dei Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro sulle linee del Governo in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.

Il presidente Franco PIRO avverte che, in mancanza di obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche dalla ripresa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Riferiscono sulla materia oggetto dell'audizione i ministri Guido CARLI e Adolfo BATTAGLIA.

Intervengono a porre quesiti il presidente Franco PIRO e i deputati Riccardo BRUZZANI, Salvatore GRILLO, Mario USELLINI, Antonio BELLOCCHIO e Carlo D'AMATO, cui rispondono volta a

volta i ministri Adolfo BATTAGLIA e Guido CARLI.

La seduta termina alle 15,30.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione dei ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato è pubblicato in allegato a pagina 83.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 15,30. — Presidenza del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il ministro dei beni culturali e ambientali, Ferdinando Facchiano.

Disegno e proposte di legge:

Interventi urgenti di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto Unico europeo (4322).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

SEPPIA ed altri: Interventi nel settore dei beni culturali per il biennio 1989-1990 (4217).

(Parere della I, della V, della VIII e della XI Commissione).

NICOLINI ed altri: Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali (4331).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di

Presidenza della Commissione è stata sottolineata l'importanza di un rapido varo del provvedimento in esame per evitare che gli appositi stanziamenti previsti in bilancio passino « in economia ».

Invita dunque tutti i Gruppi ad esprimere il loro consenso in ordine alla richiesta al Presidente della Camera di autorizzare una deroga al disposto dell'articolo 119 del regolamento per poter proseguire la discussione del provvedimento in esame anche durante la sessione di bilancio.

Il relatore Domenico AMALFITANO, nel dare atto del lavoro proficuo e celere svolto dal Comitato ristretto che ha elaborato un testo unificato, sottolinea che in tale testo è stato recepito il senso del disegno di legge presentato dal Governo.

Si augura che tale provvedimento rappresenti l'inizio di un importante lavoro in materia di inventariazione e catalogazione dei beni culturali, come è testimoniato dal titolo del testo unificato che si riferisce puntualmente all'avvio di un piano organico sulla materia.

Dopo averlo rapidamente illustrato, presenta quindi il seguente testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

Interventi urgenti per l'avvio di un piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta dei rischi dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo.

ART. 1.

1. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, su proposta degli Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma inerente le attività ed i compiti di catalogazione, di inventariazione, di prevenzione e di interventi di salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.

2. Il programma, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:

a) l'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione dei beni pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonché di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civiltà e della cultura;

b) elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio con relativa banca dati;

c) potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio.

3. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci.

4. Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

5. Il programma di cui al comma 1 entro 15 giorni dalla sua approvazione è inviato alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 2.

1. Il programma di cui al precedente articolo è attuato mediante progetti.

2. I progetti possono essere presentati dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali o, tramite questi, da soggetti pubblici e privati interessati, secondo le modalità, i tempi e le procedure fissate nel decreto ministeriale di approvazione del programma di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Nei progetti deve essere prevista la utilizzazione dei beni e dei risultati documentali e scientifici derivanti dalla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali e previa istruttoria da parte dei competenti Istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, approva nell'ambito degli stanziamenti stabiliti dal programma per ciascuna finalità i progetti ritenuti rispondenti alle finalità medesime.

5. L'elenco dei progetti approvati è inviato alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 3.

1. Per la realizzazione dei progetti di cui al precedente articolo, possono essere stipulate apposite convenzioni tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e idonei soggetti pubblici e privati.

2. Le convenzioni debbono prevedere l'impiego preferenziale del personale che

abbia svolto attività di catalogazione od intervento sui beni culturali presso gli istituti dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali o nei progetti di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. La direzione tecnico-scientifica dei progetti è affidata ai competenti Istituti centrali e agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di università, di istituti di ricerca e di enti specializzati, mediante apposite convenzioni.

4. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti di catalogazione del patrimonio ambientale, architettonico, archeologico, artistico e storico ed etnografico. L'Istituto centrale del restauro sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti per la formazione della carta conoscitiva aggiornabile relativa alla situazione di rischio del patrimonio e della banca dati nazionale. L'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti concernenti i beni librari. L'Ufficio centrale per i beni archivistici sovrintende e coordina la realizzazione dei progetti relativi al patrimonio archivistico.

5. Le regioni e altri enti ai fini della catalogazione e inventariazione del proprio patrimonio culturale possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 mi-

liardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il ministro per i beni culturali e ambientali Ferdinando FACCHIANO dà atto del proficuo lavoro svolto dal Comitato ristretto nell'elaborare un testo senza dubbio di grande importanza e che migliora in alcuni punti il disegno di legge governativo.

Nell'augurarsi che l'approvazione di tale provvedimento possa costituire l'avvio di un processo più ampio di attenzione ai beni culturali, si riserva in sede di discussione degli articoli di presentare eventuali emendamenti tesi a migliorare ulteriormente il testo.

Il Presidente Mauro SEPPIA rinvia il seguito della discussione in attesa che sul testo unificato fatto proprio dalla Commissione siano acquisiti i prescritti pareri.

La seduta termina alle 15,45.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 15,10. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Michele VISCARDI fa presente che la proposta di legge n. 4158, Ravaglia ed altri, « Norme concernenti gli stabilimenti balneari » è stata assegnata, in sede referente, alla IX Commissione trasporti, con il parere, tra le altre, della X Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento. La proposta di legge si propone come principale finalità, enunciata nell'articolo 1, quella di ricomprendere nell'ambito delle imprese turistiche quelle che gestiscono gli stabilimenti balneari o che esercitano le attività accessorie o integrative agli stessi. In tal modo, atteso che i titolari e i gestori delle imprese turistiche sono tenuti ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio, si garantisce che anche i titolari delle imprese che svolgono attività di ge-

stione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici siano dotati dei necessari requisiti formali, professionali, culturali e morali previsti per l'iscrizione nel predetto registro. Le altre disposizioni della proposta di legge sono strettamente funzionali o conseguenti a quanto previsto dall'articolo 1. La proposta di legge concerne quindi la materia del turismo, rientrando nella competenza primaria della X Commissione.

Propone, quindi, di rivendicare alla competenza esclusiva primaria della X Commissione o, in subordine, alla competenza delle Commissioni riunite IX trasporti e X attività produttive l'esame della proposta di legge.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 15,15. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.

Proposte di legge:

SCOTTI VIRGINIO ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (1744).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

BIANCHINI ed altri: Norme a favore delle industrie fonografiche (2085).

(Parere della II, della III, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge all'ordine del giorno.

Il relatore Vito NAPOLI illustra analiticamente il seguente testo unificato delle proposte di legge:

ART. 1.

(Inquadramento delle aziende di produzione fonografica).

1. La musica registrata su disco, nastro e supporti analoghi – mezzo di diffusione culturale pari al libro – è bene di interesse nazionale.

2. Le aziende di produzione fonografica appartengono all'industria e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

ART. 2.

(Obblighi dei titolari delle concessioni e delle autorizzazioni radiotelevisive).

1. Il servizio pubblico nazionale e i titolari delle autorizzazioni e delle concessioni radiotelevisive previste dalla legge sono tenuti alla osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, nonché di quelle comunque concernenti la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

ART. 3.

(Utilizzazione dei fonogrammi).

1. La utilizzazione dei fonogrammi da parte delle radiotelevisioni è soggetta agli obblighi indicati dagli articoli da 72 a 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla legge 5 maggio 1976, n. 404.

2. Il giudice che accerti la mancata corresponsione dei diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490, oltre alla liquidazione degli stessi, può stabilire la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo che va da un minimo di quindici giorni sino ad un massimo di sei mesi.

3. Il giudice che accerti l'utilizzazione di un fonogramma che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrechi pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva al suo uso, può comminare una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 10.000.000.

ART. 4.

(Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro).

1. Gli autori e i produttori di fonogrammi e di videogrammi e loro aventi causa, indipendentemente dai diritti ad essi riconosciuti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di esigere per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi o di videogrammi, un compenso sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o strumenti analoghi di registrazione (musicassette, videocassette o altri supporti) e degli apparecchi di registrazione. Il compenso è fissato nella misura del 10 per cento per i nastri o strumenti analoghi di registrazione audio (musicassette o altri supporti); del 5 per cento per nastri o strumenti analoghi di registra-

zione video (video cassette o altri supporti); del 5 per cento per gli apparecchi di registrazione audio; del 3 per cento per gli apparecchi di registrazione video.

2. Detto compenso è raddoppiato per gli apparecchi di registrazione a sistema digitale e per gli apparecchi di registrazione a due o più piastre.

3. Il compenso è dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per farne commercio, i detti apparecchi, nastri o supporti analoghi.

4. Il compenso per i nastri, i dischi e strumenti analoghi audio e per gli apparecchi di registrazione audio è corrisposto alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), ente pubblico previsto dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, in conformità alla normativa dell'ente stesso, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi o tramite anche le loro associazioni di categoria.

5. I produttori di fonogrammi devono ripartire il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 con gli artisti, interpreti od esecutori interessati.

6. Il compenso per i nastri ed altri supporti video (videocassette, videodischi o altri supporti e per gli apparecchi di registrazione video) è corrisposto alla SIAE la quale provvede a ripartirlo, al netto delle spese, sulla base del criterio di 1/3 agli autori e 2/3 ai produttori di videogrammi tramite anche le loro associazioni di categoria i quali devono ripartire il 50 per cento del compenso con gli artisti interpreti ed esecutori.

7. I compensi maturati e maturandi ai sensi dell'articolo 73, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1974, n. 490 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 1° settembre 1975, fermo restando il disposto dell'articolo 2 del decreto stesso, saranno versati dai produttori di fonogrammi all'Istituto Mu-

tualistico Artisti Interpreti Esecutori (IMAIE) promosso unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie degli artisti interpreti ed esecutori e firmatarie dei contratti collettivi nazionali. L'Istituto avente come finalità statutaria la tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori nonché l'attività di difesa e promozione degli interessi collettivi di queste categorie provvederà alla ripartizione dei compensi di cui sopra in applicazione di criteri definiti con accordi fra le associazioni di categoria dei produttori e le predette organizzazioni sindacali. Tali accordi provvedranno altresì a definire le modalità di riscossione e di erogazione dei compensi. L'IMAIE, entro centottanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, inoltrerà domanda di riconoscimento quale ente morale; inoltre il consiglio d'amministrazione dell'Istituto stesso provvederà a nominare nel collegio dei revisori dei conti, su designazione dei ministeri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale rispettivamente il Presidente ed un membro del collegio stesso.

8. I compensi per artisti interpreti ed esecutori di cui ai commi 5, 6 e 7 saranno versati dai produttori di fonogrammi e da quelli di videogrammi o dalle loro associazioni di categoria allo Istituto di cui al comma 7 il quale provvederà ad individuare gli aventi diritti ed a corrispondere, al netto delle spese, le quote di compenso ad essi spettanti secondo procedure e criteri definiti da accordo tra le organizzazioni di cui al comma 7, l'Istituto, sentita la SIAE.

9. I compensi di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 spettanti agli artisti interpreti ed esecutori non ritirati entro settantotrenta giorni dalla messa a disposizione degli interessati saranno devoluti all'IMAIE. Tali somme saranno utilizzate dallo IMAIE per attività istituzionale di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, formazione e sostegno professionale degli artisti interpreti ed esecutori.

ART. 5.

(Credito al settore: ammissione ai finanziamenti della sezione autonoma per il credito teatrale della Banca Nazionale del Lavoro).

1. Alle imprese fonografiche è esteso il credito a medio e a lungo termine prestato dalla sezione autonoma per il credito teatrale della Banca Nazionale del Lavoro, alle condizioni presso la stessa vigenti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della sezione e ne è incrementato il fondo di gestione.

ART. 6.

(Promozione all'estero).

1. Annualmente, il Ministero del commercio con l'estero ed il Ministero del turismo e dello spettacolo, stabiliscono, nell'ambito delle loro competenze, fondi per l'attuazione di manifestazioni promozionali del prodotto fonografico all'estero.

2. Per la definizione dei criteri e dei programmi è costituito, a cura del Ministro del commercio con l'estero, un comitato consultivo.

3. L'organizzazione delle manifestazioni può essere delegata a terzi - enti, società ed associazioni - che dimostrino elevata qualificazione professionale nella materia e offrano consistenti garanzie operative.

ART. 7.

(Accesso del disco nella scuola).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione emana disposizioni per incentivare l'accesso del disco nella scuola, quale mezzo di diffusione della cultura ed ausilio di incentivazione educativa, determinandone i criteri e i programmi.

ART. 8.

(Determinazione delle tariffe postali).

1. Le tariffe postali per la spedizione di fonogrammi e di videogrammi sono parificate a quelle in vigore per la spedizione dei libri.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le relative disposizioni attuative.

Il deputato Renato DONAZZON prospetta l'utilità di poter disporre di un adeguato margine di tempo per valutare le questioni implicate nel testo unificato predisposto dal relatore; sottolinea, in particolar modo, l'esigenza di acquisire le informazioni e la documentazione indispensabile per valutare gli effetti recati dalla normativa in esame, per ciò che riguarda, in modo particolare, quella recata dall'articolo 4 del testo unificato, ribadendo, altresì, la posizione del gruppo comunista favorevole, una volta approfondite le questioni richiamate, ad una rapida approvazione delle proposte di legge riguardanti le industrie fonografiche.

Avendo la Commissione, su proposta del relatore, scelto come testo base il testo unificato di cui è stata data lettura, il Presidente Michele VISCARDI propone, anche al fine di approfondire le questioni connesse al testo unificato presentato nella seduta odierna, di proseguire l'esame delle abbinare proposte di legge alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le prossime festività.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15,35.

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 15,35. — Presidenza del Presidente Michele VISCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato Franco Bonferroni.

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento sulla proposta di nomina dell'ingegner Federico Mantero a presidente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la seta in Milano.

(Esame e rinvio).

Il relatore Dante Oreste ORSENIGO, illustrando la proposta di nomina sottoposta all'esame della Commissione, precisa preliminarmente che non si soffermerà nella sua relazione sulle questioni sollevate nel corso dell'esame della proposta di nomina svolto al Senato e concernenti il funzionamento e l'attività della Stazione sperimentale, in quanto la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sulla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta di Milano. Fa presente, al riguardo, che il presidente di tale Stazione sperimentale deve essere nominato fra i componenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 ed in questo senso da parte del ministro dell'industria il quale, come da comunicazione pervenuta alla Presidenza della Camera dei Deputati, invita alla riconferma dall'ingegner Federico Mantero, che già ha ricoperto sino ad ora tale ruolo. Ritiene che la proposta del ministro dell'industria sia valida, proponendo quindi un parere positivo su tale designazione. L'ingegner Federico Mantero, infatti, non solo ha potuto dimostrare in quest'ultimo periodo come presidente della Stazione sperimentale per la seta di Milano la sua competenza specifica per questo settore economico-produttivo, garantendo all'istituzione pubblica quella dinamicità necessaria a porla e mantenerla come valido strumento a supporto del quadro delle imprese che nella nostra nazione lavorano nel settore della seta e del tessile specifico; l'ingegner Mantero, inoltre, resta uno degli imprenditori più significativi in questo campo, non solo in Italia, bensì

nel mondo intero. La sua formazione, oltre che in Italia, ha potuto completarsi anche all'estero, in Svizzera ed in Germania, dove ha acquisito i titoli di studio e le qualificazioni a pieni voti, sino a completare la propria preparazione negli Stati Uniti. Il suo impegno, oltre i confini della nazione, continua oggi che è presidente di una delle aziende del gruppo Mantero, proiettata su dimensione mondiale. Nei rapporti internazionali, il presidente del gruppo, ingegner Federico Mantero si occupa personalmente delle relazioni commerciali con la Repubblica Popolare Cinese che, come è noto, resta la principale fornitrice di materia prima. Da ciò deriva l'ampia competenza specifica che l'ingegner Mantero ha nel mercato e nella qualità delle sete, intendendosi sia come materia prima che come prodotto lavorato e finito. Si occupa, inoltre, in prima persona dei rinnovamenti tecnologici degli impianti di produzione, sia delle innovazioni da apportare al mercato commerciale. Un'esperienza, insomma, nata anche sul campo, che l'ingegner Mantero ha già potuto mettere a disposizione alla guida del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta di Milano, per la cui riconferma, in qualità di relatore, propone alla Commissione di esprimersi con parere positivo. Peraltro, in tale ruolo, l'ingegner Mantero potrà perseverare a rappresentare un valido tramite fra l'organismo di interesse pubblico abilitato alla ricerca ed alla sperimentazione su questo prodotto tessile ed il mondo industriale al quale la Stazione sperimentale deve offrire un supporto in cui gli industriali devono credere. Ribadisce quindi conclusivamente la proposta di esprimere parere favorevole.

Il deputato Renato DONAZZON ritiene che la relazione puntuale e precisa del relatore non sia comunque servita a risolvere il quesito circa l'utilità e il ruolo della Stazione sperimentale. In un settore così importante per la produzione del nostro Paese e che si è qualificato anche storicamente nel settore economico occorre porre tutta la necessaria attenzione

per valutare ogni iniziativa e ogni intervento che possano risultare avere una qualche incidenza sulla direzione di sviluppo del settore stesso. Nel caso specifico, richiedendosi il parere su una riconferma alla presidenza del consiglio di amministrazione dell'ente, sarebbe opportuno poter disporre di informazioni e di dati precisi sui risultati della precedente gestione; più in generale, comunque, per poter esprimere una valutazione compiuta sarebbe necessario acquisire anche elementi sul ruolo e sulla funzione della Stazione sperimentale stessa. Annuncia, in conclusione, l'astensione del gruppo comunista nella vota-

zione sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Dopo che il relatore Dante Oreste ORSENIGO ha richiamato la precisazione svolta in premessa alla sua relazione sottolineando, altresì, di condividere le considerazioni circa l'importanza del settore serico per l'economia nazionale, il Presidente Michele VISCARDI, rinvia il seguito dell'esame per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, a domani 15 dicembre 1989, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15,55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 8,45. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI. — Interviene il sottosegretario di Stato al ministero di grazia e giustizia Vincenzo Sorice.

Disegno di legge:

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (Approvato dalla II Commissione del Senato) (3963).
(Parere della I, II, V e XII Commissione).

(Discussione e costituzione di un comitato ristretto).

Il Presidente Vincenzo MANCINI, dopo aver ricordato che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni Affari costituzionali e bilancio e dopo aver fatto presente che, a norma dell'articolo 119, quarto comma del regolamento è sospesa ogni deliberazione da parte delle Commissioni in sede legislativa sui progetti che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate salvo la eventua-

lità, col consenso unanime dei gruppi di richiedere una apposita deroga alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, concede la parola al relatore affinché venga avviata la discussione del disegno di legge 3963, già approvato dalla II Commissione del Senato il 10 maggio 1989 ed assegnato alla Commissione lavoro in sede legislativa.

Il relatore Giovanna TEALDI osserva che si tratta di un provvedimento molto atteso in quanto riguarda una categoria di circa 250 soggetti che attualmente si trovano in una situazione di grave e mortificante precariato che è necessario sanare. Dopo aver rilevato, a suo giudizio, che il testo in esame non dovrebbe comportare oneri, ricorda che l'articolo 1 prevede che i medici, i farmacisti ed i veterinari assunti in via provvisoria al fine di coprire posti vacanti degli organici di cui alle tabelle A e D della legge 740 del 1970, qualora abbiano prestato effettivo servizio senza note di demerito per almeno 6 mesi negli istituti e servizi penitenziari possono essere nominati a domanda medici, farmacisti e veterinari in-

caricati nei limiti dei posti stabiliti dagli attuali organici. In particolare, al comma 3 si prevede che tale nomina sia subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti ed alla valutazione dei titoli da parte di un'apposita Commissione. Dopo aver rilevato che tale comma è stato aggiunto durante la discussione presso l'altro ramo del Parlamento, conclude il proprio intervento ribadendo la necessità di una rapida approvazione del provvedimento che riguarda una categoria di soggetti i quali svolgono un ruolo professionale importante che deve essere giustamente considerato.

Si apre la discussione sulle linee generali.

Il deputato Ivana PELLEGATTI concorda sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento rilevando, contestualmente, che nella seduta di ieri in Aula, nel momento in cui si era passato all'esame della Tabella relativa al Ministero di grazia e giustizia, era stato segnalato che la categoria interessata dal provvedimento si apprestava ad intraprendere iniziative di lotta che testimoniano una situazione di emergenza che va rapidamente sanata.

Aggiunge, però, che se tale sanatoria si rivela necessaria è altrettanto importante agire in modo complessivo su tale materia al fine di tutelare fino in fondo nei loro diritti i destinatari della normativa. A tal proposito ricorda come il suo gruppo abbia presentato, in Commissione giustizia un ordine del giorno accettato come raccomandazione dal Governo che evidenzia importanti problematiche, quali l'indennità penitenziaria.

Conclude il proprio intervento sottolineando la necessità che si faccia chiarezza circa il problema della « titolarità » della sanità nelle carceri che, a suo giudizio, deve essere raccordata in modo più stringente con il Servizio sanitario nazionale.

Il deputato Annamaria NUCCI si dichiara favorevole sul contenuto del provvedimento ma osserva che il limite tem-

porale previsto dall'articolo 1 con riferimento al servizio prestato senza demerito quale requisito per la nomina rischia di penalizzare soggetti che hanno prestato la propria attività lavorativa per un periodo inferiore. Per questi motivi le sembra opportuno prevedere che tutto il personale che abbia prestato effettivo servizio ininterrotto senza demerito possa usufruire della sanatoria prevista dal disegno di legge in esame. Dopo un breve intervento del deputato Giuseppe LUCENTI il quale chiede chiarimenti circa il ruolo dei veterinari di cui alla tabella D della legge n. 740, prende la parola, per la replica, il relatore Giovanna TEALDI che ritiene valide le considerazioni svolte dalla collega Nucci ribadendo, comunque, la necessità di una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario di Stato al ministero di Grazia e Giustizia Vincenzo SORICE osserva come dalla relazione al disegno di legge presentato al Senato emerge la necessità di coprire posti in organico che l'Amministrazione penitenziaria è costretta ad affidare a medici, farmacisti e veterinari ricorrendo ad incarichi provvisori. La situazione che si è determinata questi anni ha portato, causa della precarietà del rapporto, alla conseguenza che molti sanitari provvisori hanno lasciato l'incarico loro affidato con conseguenze dannose per l'Amministrazione stessa e con ripercussioni negative sul funzionamento del servizio sanitario degli istituti e dei servizi penitenziari. Dopo aver ripercorso l'iter del provvedimento presso il Senato, e dopo aver osservato come il dicastero del Tesoro ha sollevato obiezioni sul fatto che la commissione di cui si prevede al comma 3 la istituzione presenta problemi di copertura, si dichiara perplesso circa i rilievi svolti dall'onorevole Nucci dal momento che è necessario prevedere un termine preciso per il servizio prestato. Quanto alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Lucenti osserva come la categoria dei veterinari prevista nelle tabelle della legge n. 740 è funzionale allo svolgimento di un ruolo di controllo sanitario.

Il Presidente Vincenzo MANCINI precisa che la richiesta di deroga cui ha fatto all'inizio riferimento andava intesa in senso eminentemente procedurale, peraltro, considerando che la sessione di bilancio dovrebbe terminare nella giornata di martedì prossimo. Dopo essersi domandato se non sia più opportuno costituire un comitato ristretto che valuti la sussistenza dei problemi di copertura sollevati dal rappresentante del Governo, suggerisce, inoltre, quanto alla commissione prevista dal comma 3 del provvedimento in esame, che si consideri la opportunità di operare un più stringente richiamo con la normativa prevista dall'articolo 9 della legge 740 del 1970 la quale, nel disciplinare la materia, individua la figura del presidente di tale organo e specifica coloro i quali designano i soggetti componenti la commissione stessa. Invita, pertanto, i colleghi a pronunciarsi circa la via procedurale migliore da seguire, e cioè se costituire un comitato ristretto oppure, acquisito l'orientamento favorevole dei gruppi, conferire mandato al relatore a presentare modifiche al testo che tengano conto dei rilievi emersi durante il dibattito.

Il deputato Ivana PELLEGATTI pronunciandosi sulla proposta procedurale del Presidente esprime il consenso del suo gruppo all'ipotesi di costituzione di un comitato ristretto anche se desidera chiarire che molti dei problemi relativi al personale interessato rimangono irrisolti col provvedimento in esame il quale, tuttavia, costituisce una positiva forma di sanatoria di un precariato che si trova in una situazione disagiata. Dopo aver ri-

cordato come spesso, in questa Commissione, ci si sia trovati a discutere di provvedimenti che hanno interessato il personale del Ministero di grazia e giustizia, ribadisce la necessità di operare con buon senso nei confronti di una situazione, quella dei soggetti destinatari del disegno di legge in esame, estremamente pesante e da sanare.

Il Presidente Vincenzo MANCINI chiarisce ulteriormente che al di là della proposta procedurale da lui precedentemente fatta, essendo emersa la opportunità di modificare il provvedimento, desiderava unicamente invitare i colleghi ad una considerazione più approfondita del testo.

Dopo un breve intervento del sottosegretario di stato al ministero di grazia e giustizia Vincenzo SORICE il quale ribadisce, al fine di evitare equivoci, che la volontà del suo dicastero è quella di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento senza ulteriori ritardi, e dopo un breve intervento dell'onorevole Anna Maria NUCCI MAURO che si dichiara favorevole ad un breve passaggio in comitato ristretto il Presidente Vincenzo MANCINI, acquisito l'orientamento favorevole dei gruppi alla costituzione di un Comitato ristretto propone che esso si riunisca nel pomeriggio alle ore 15,45 al fine di elaborare un testo che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito e che sarà immediatamente inviato alle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio per l'espressione dei pareri di competenza.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 9,20.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 14 dicembre 1989, ore 13,50. — Presidenza del Vicepresidente Lino ARMELLIN. — Intervengono il ministro del bilancio Paolo Cirino Pomicino, il ministro della sanità Francesco De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per la sanità Paolo Bruno.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Lino ARMELLIN comunica che il deputato Valerio Zanone è componente della Commissione affari sociali in sostituzione del deputato Savino Melillo, sottosegretario alla pubblica istruzione.

Comunica altresì che è pervenuta la relazione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sulla gestione finanziaria dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) per gli esercizi dal 1981 al 1988 (doc. XV, n. 105).

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Lino ARMELLIN comunica che il ministro del bilancio Cirino Pomicino intende intervenire nella discussione.

Il deputato Luigi BENEVELLI, prima che il Ministro del bilancio prenda la parola, segnala l'assenza del relatore.

Il Ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO rileva l'opportunità di abbandonare sia la logica che sottende alla sottostima del Fondo Sanitario Nazionale per far quadrare i saldi differenziali di spesa, sia la logica dell'opposizione intesa a colmare la spesa così come si viene formando, diretta a far corrispondere il fondo al livello di spesa periferico. Bisogna superare i pregiudizi per stabilire cosa è opportuno fare, e, considerando anche che la riforma sanitaria del 1978 trovò consensi pressoché unanimi dei gruppi parlamentari (pari a circa il 90 per cento), occorre procedere ad uno sforzo comune per capire ciò che non ha funzionato.

I dati forniti dal Servizio bilancio della Camera, che prevede una sottostima del fabbisogno sanitario oscillante tra i 3.000 e i 5.000 miliardi, sarebbero corretti se non si provvedesse ad una modificazione di tipo ordinamentale del sistema sanitario; infatti, la cessazione degli incrementi di spesa non sarebbe comprensibile senza una modifica dell'ordinamento in cui tali incrementi si inseriscono. Invece, la stima governativa si fonda sul nuovo ordinamento che la riforma sanitaria configurerà. La stima è stata così determinata in relazione alla spesa sanitaria degli ultimi anni a consuntivo, da cui si ricava che in alcune regioni (governate dalle diverse compagini politiche) si sono registrati incrementi di spesa aggregata e per settore tra il 12 per cento e il 17 per cento, rimanendo bloccati i prezzi dei farmaci e non rinnovati convenzioni e contratti.

Certo sembra sfuggire al Parlamento la determinazione di tutte le entità finanziarie; sottolinea che il Governo propone di effettuare una stima al netto delle convenzioni e dei contratti, nell'ambito di un nuovo sistema ordinamentale che potrà consentire un andamento della spesa pari al tasso di inflazione programmata. Il Governo è consapevole che l'operazione comporta dei rischi ma, pure, che è necessario innovare l'ordinamento.

Chiede, dunque, che venga attivato un osservatorio, affidando non esclusivamente a funzionari pubblici ma anche al

contributo di società specializzate nella certificazione di bilancio il compito di verificare entro il primo quadrimestre del 1990 dove e perché sussistano distorsioni o scollamenti di spesa rispetto alle stime preventive; ciò deve essere effettuato dopo la realizzazione del nuovo ordinamento, anche al fine di garantire la governabilità delle Regioni e degli enti locali e verificare se quelle distorsioni sono state corrette dal nuovo ordinamento o se sono necessari altri interventi. Dopo di che le Commissioni Bilancio e Affari sociali potranno valutare la congruità del fondo sanitario. Il sistema di controllo potrà essere effettuato anche con tecniche innovative.

Invita la Commissione a non scontrarsi sulle stime che spesso sono frutto di valutazioni diverse; è più importante piuttosto garantire un metodo a tempo accompagnato da un'intesa a livello istituzionale con le Regioni, per capire quali siano le correzioni da fare sia all'entità degli stanziamenti che ai meccanismi. Ricorda che il Governo non ha utilizzato tutti gli strumenti che pur il Regolamento predispone per l'esame immediato da parte dell'Assemblea del disegno di legge di accompagnamento: la ritiene una linea sbagliata, ma tuttavia la Commissione deve farsi carico del problema e procedere nella riforma ordinamentale. Ricorda di aver proposto la data del 22 dicembre per una riunione dei Presidenti delle Commissioni Bilancio e Affari sociali e dei rappresentanti delle Regioni onde programmare il monitoraggio a cui ha accennato. Successivamente le Commissioni Bilancio e Affari sociali potranno valutare congruità di stanziamenti e meccanismi.

Ribadisce l'opportunità di evitare nebulosità e incomprensioni e di analizzare a fondo le problematiche; se ciò non venisse fatto, si correrebbe un grosso rischio.

Il deputato Luigi BENEVELLI ritiene che la proposta formulata dal Ministro del bilancio non fornisca elementi di arricchimento della discussione ed ignori il

problema dell'efficienza del Ministero della sanità, inerente alla mancanza di dati contabili e di una vera programmazione, problemi che rimarranno anche con il nuovo ordinamento e che impediscono di prevedere gli sbocchi e le conseguenze a cui si va incontro. Sulla questione centrale della qualità e del controllo della spesa, il gruppo comunista aveva chiesto di effettuare un'operazione-verità, che invece non è stata fatta, sussistendo tuttora una aleatorietà dei dati. Con il disegno di legge in esame si vuole procedere ad una prima riforma della Pubblica amministrazione, ma rimane aperto il problema della programmazione delle risorse e si deve parimenti evitare di stravolgere il sistema attuale, sì da provocare un tracollo totale e di peggiorare ulteriormente la situazione. Il Ministro del bilancio non ha fornito risposte adeguate a questi problemi, né sembra adeguato il meccanismo di controllo per il primo quadrimestre dell'anno prossimo. Il gruppo comunista è disponibile a tutte le iniziative che garantiscano che gli attuali livelli delle prestazioni non scadano.

Il ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO, dopo avere ricordato che il Governo non può oggi fornire risposte esaustive in ordine a tutti i problemi del settore sanitario, che costituisce un'area a rischio, ribadisce il proprio convincimento sull'utilità di un controllo per il primo quadrimestre del 1990, che permetta di spiegare le differenze tra le spese delle diverse Regioni (cita l'esempio dei diversi dati riguardanti gli incrementi di spesa per il personale, pari al 12 per cento in Lombardia e al 17 per cento in Emilia-Romagna). Né il Governo né altri soggetti istituzionali sono in grado, attualmente, di fornire delle risposte esaurienti. ribadisce quindi l'opportunità di successivi incontri tra Governo e Commissioni parlamentari — e non per rinviare il problema — dopo che sia stata effettuata l'analisi delle distorsioni e dei meccanismi per verificare l'erraticità dei

flussi di spesa, che va messa sotto controllo con l'ausilio delle regioni.

Il deputato Gabriele RENZULLI pone l'interrogativo se siano sufficienti quattro mesi per effettuare un'attenta verifica.

Il Ministro del bilancio Paolo CIRINO POMICINO osserva che il controllo verrà effettuato su quelle unità sanitarie locali i cui dati più si discostano dalle stime; è certo che non si potrà realizzare pienamente la riforma senza l'attivazione dell'intera manovra economica del Governo nel 1991.

Il deputato Luigi BENEVELLI osserva che la proposta del Ministro del bilancio deve essere valutata perché apre una serie di questioni, sulle quali è interessato all'opinione del relatore; però vi sono problemi legati ai tempi dei lavori della Commissione ed alla competenza della stessa a procedere ad una prima riforma della pubblica amministrazione. È altresì difficile calcolare l'impatto del nuovo ordinamento. Preannuncia comunque la presentazione di un documento del suo gruppo per l'organizzazione dei lavori in Commissione, in modo da trovare il modo migliore per lavorare con efficacia. In ordine ai punti nodali, quali quelli riguardanti i finanziamenti, gli ordinamenti, le titolarità ed i rapporti di lavoro, sui quali è aperto un confronto non solo in Commissione, ma nella stessa maggioranza, c'è infatti una situazione di enorme tensione. La necessità di lavorare approfonditamente (se è vero che questa è la prima riforma della pubblica amministrazione) e presto non deve portare pertanto ad uno egretolamento del sistema e ad effetti devastanti sui servizi.

Ritiene gravi le affermazioni del Ministro del bilancio, secondo cui la pubblica amministrazione non è capace da sola di approntare i necessari strumenti di verifica dell'attendibilità delle stime sulla spesa (diversamente dai paesi i cui meccanismi di controllo sono ben più efficienti).

Devono essere predisposte le condizioni per procedere ad un lavoro veramente utile che, seppur rapido, sia efficace e condotto con la dovuta competenza.

Il deputato Mariella GRAMAGLIA ritiene che abbia una propria logica l'esposizione del Ministro del bilancio, secondo cui, per verificare l'entità del fabbisogno si deve procedere ad una riforma ordinamentale, che comporta una modifica dei soggetti responsabili ed un allentamento delle maglie burocratiche (aspetto questo su cui è particolarmente d'accordo). È necessario, però, un adeguato addestramento del personale. Osserva in particolare che l'articolo 1 comma 7 del testo, laddove prevede un atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mal si coordina con la proposta del Ministro inerente alla verifica da effettuarsi pienamente nel primo quadrimestre.

Il deputato Gabriele RENZULLI ritiene che nessuno possa trarre giovamento dal continuo ritardo e dai reiterati dubbi sulla manovra finanziaria globale: bisogna che ciascuno chiarisca le proprie posizioni e che le forze politiche si assumano le proprie responsabilità. Osserva che già il Ministro del bilancio ha evidenziato il carattere di forte sperimentality dell'anno venturo; già nell'esprimere il parere sui documenti finanziari è stato sottolineato che il Fondo sanitario interregionale non dovrà essere attivato finché non sia stata fatta luce sulle entità finanziarie, che sono certamente legate al regime ordinamentale. L'innovazione è necessaria per evitare che si provochi una sclerosi del sistema, ed il ricorso anche a società private per il controllo e la verifica della spesa può essere un primo passo importante, necessario per avere un quadro fedele della situazione. Propone a nome del gruppo del PSI che si proceda nell'esame del provvedimento e si verifichino nella prossima primavera gli esiti conseguenti alla prima applicazione della

riforma con un esame congiunto del Governo, del Parlamento e delle regioni.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE non è d'accordo con la proposta fatta dal deputato Renzulli, né è convinto dal meccanismo di verifica e valutazione degli incrementi di spesa auspicato dal Ministro del bilancio. Osserva che l'autonomia decisionale delle unità sanitarie locali riguarda il 20 per cento della spesa sanitaria, mentre per l'80 per cento si decide a livello centrale; per esempio, nel settore farmaceutico, si hanno prezzi bloccati ma l'inserimento di nuove specialità nel prontuario farmaceutico a prezzi molto più elevati ha determinato un incremento della spesa, che dovrebbe essere quantificato. Similmente, per quanto riguarda beni e servizi, sui quali le unità sanitarie locali hanno sufficiente autonomia, i prezzi vengono decisi a livello centrale. È opportuno, quindi, verificare le spese effettuate a livello centrale, pur senza trascurare le indubbe responsabilità degli amministratori delle USL. Osserva che il Ministro del bilancio gli ha dato ragione nel confermare la sottostima di circa 6.000 miliardi del Fondo sanitario.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO contesta la veridicità di questa affermazione.

Il deputato Gianfranco TAGLIABUE, dopo aver ribadito le affermazioni del Ministro del bilancio, che a suo avviso ha riconosciuto la validità delle stime del Servizio Bilancio della Camera, ricorda che le principali innovazioni ordinamentali inserite nel testo di riforma del Servizio sanitario nazionale sono: l'Amministratore unico, il Comitato di indirizzo e le aziende ospedaliere; si dovrà vedere se queste innovazioni saranno in grado di produrre un contenimento della spesa entro la stima effettuata. Dopo aver sottolineato che la privatizzazione del rapporto di lavoro non comporterà una diminuzione della spesa ma, eventualmente, un suo aumento, rileva l'opportunità di realizzare una simulazione dei possibili ef-

fetti della riforma ordinamentale sui meccanismi di spesa, onde poter disporre di risultati sufficientemente attendibili. Il gruppo comunista ha espresso da tempo l'orientamento di realizzare una riforma che venga realmente incontro alle esigenze dei cittadini ed è disposto a lavorare costruttivamente, purché le modifiche all'attuale sistema siano innovative e fughino tutti i dubbi; cosa che finora non è stata fatta.

Il deputato Giuseppe SARETTA ritiene che la Commissione non stia procedendo ad una valutazione dei problemi più urgenti secondo criteri meramente ideologici e ritiene che ogni forza politica deve valutare se il proprio atteggiamento sia effettivamente funzionale alla realizzazione degli obiettivi oppure serva piuttosto a rinviare le questioni. Vi è un dato comune a tutti i gruppi, vale a dire l'esigenza di modificare il sistema che fu approvato da circa il 90 per cento dei componenti del Parlamento: e la stessa maggioranza, adesso, ritiene necessaria una modifica.

Ricorda le questioni su cui vi è convergenza di tutti i gruppi: la creazione del Fondo sanitario interregionale; la responsabilizzazione dei soggetti erogatori di spesa, a differenza dal passato, e la conseguente necessità dell'autonomia impositiva; la distinzione dei ruoli fra i soggetti istituzionali, con una chiara delimitazione fra ambito proprio della politica ed ambito proprio dei tecnici; il passaggio ad un rapporto di lavoro di tipo privatistico, con il riconoscimento dei criteri di responsabilità e produttività che, senza limitarsi a distinzioni puramente nominalistiche, superi la situazione eccessivamente garantistica dell'attuale sistema, che si è rivelata inutile; infine, l'organizzazione riguardante gli ospedali.

Bisogna affrontare le questioni e valutarle attentamente: c'è ancora da riflettere su alcuni punti importanti, quali gli articoli 3 e 9, in ordine ai quali l'impostazione è sì giusta, ma di cui devono essere verificati attentamente i meccanismi.

È opportuno chiarire se le USL siano aziende della regione o dei comuni: il Governo fa riferimento ad aziende regionali, senza tuttavia disconoscere l'importanza della partecipazione dei comuni. Bisogna pure chiarire i meccanismi di controllo del Comitato di indirizzo e delle relative possibilità di intervento dei Comuni.

Quanto alla questione della sottostima del Fondo sanitario, da tempo lo denunciano tutte le forze politiche e il Governo ha rilevato che i dati attuali non sono completamente attendibili. L'articolo 1 del testo in esame fornisce comunque indicazioni che garantiscono l'avviamento della riforma e l'azzeramento dei debiti pregressi, come si ricava dal testo dell'articolo 1, comma 8, laddove si afferma che sul fondo sanitario non possono gravare oneri relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione del Fondo stesso. Alcuni aggiustamenti sul testo del provvedimento sono possibili (ad esempio, sugli articoli 2, 3, 6, 9) sì da produrre effetti di razionalizzazione e di umanizzazione (non ci si deve dimenticare, infatti, che finalità ultima del Servizio sanitario è quella di soddisfare le esigenze dell'utente).

Ritiene che si possa procedere all'esame dell'articolo 1 e, successivamente, degli altri articoli, eventualmente accantonando quelli che necessitano di un ulteriore approfondimento.

Il ministro della sanità Francesco DE LORENZO ricorda di essere già intervenuto nel tentativo di sgombrare il campo dagli equivoci e sottolinea che il disegno di legge di accompagnamento, nell'indicare la stima per il 1989 e il fabbisogno per il 1990, già chiariva che esso veniva fatto al netto di contratti e convenzioni; già ha fornito i dati sufficienti a chiarire la situazione. Le cifre fornite dal Servizio Bilancio della Camera non hanno tenuto conto di numerosi fattori e hanno effettuato i calcoli in modo diverso; senza dubbio, il Fondo sanitario interregionale non verrà attivato prima dell'azzeramento dei debiti pregressi, né è utile l'aggancio del fondo stesso al PIL.

Si può approfondire la questione, ma ciò non deve ritardare l'iter del provvedimento.

Replicando alle osservazioni del deputato Gramaglia, osserva che l'articolo 1, comma 7, permette di anticipare il meccanismo di controllo auspicato dal Ministro del bilancio. Le osservazioni del deputato Tagliabue circa le responsabilità e gli incrementi di spesa non sono convincenti, in quanto si deve tener conto della gestione dei fondi e del rispetto della programmazione; vi è una responsabilità diretta dei titolari della gestione periferica: ad esempio, alcune regioni accumulano residui passivi di fondi destinati alle attrezzature e, poi, spendono per convenzioni esterne e tutto ciò non è sicuramente imputabile agli organi centrali; similmente, per il prezzo delle tecnologie, si registrano spese differenziate, collegate al maggiore o minore utilizzo delle apparecchiature; un altro probante esempio è quello relativo ai fornitori delle USL e alle diverse condizioni fatte per servizi uguali al Nord e al Sud; casi di sprechi si registrano per il personale ausiliare e per la spesa farmaceutica. Il disegno di legge governativo cambia il quadro d'insieme ed il metodo di gestione, comportando un rischio calcolato.

Osserva che l'articolo 1 predisporre meccanismi di vincolo e di sbarramento. Sulla base del consuntivo 1989 si stabilirà il fondo per il 1991 ed il relativo adeguamento. È opportuno iniziare a dare risposte chiare all'opinione pubblica e di decidere i punti che possono essere affrontati subito: il Governo non è contrario all'accantonamento degli articoli che necessitano di ulteriori approfondimenti, pur di procedere per il resto all'esame del testo, in un settore che vede intersecarsi molteplici interessi e soggetti, spesso frammentari o contrastanti, tali da poter impedire valutazioni di più ampio respiro. Molti stanno tentando di non modificare nulla in difesa dei propri interessi particolari. Il Governo è disposto a collaborare per fare chiarezza e modificare dove necessario, sul presupposto che si parta da una comune filosofia di base.

Il relatore Alberto VOLPONI sottolinea che condivide solo in parte le preoccupazioni espresse dal deputato Benedikter nella seduta di ieri riguardo all'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano; sarà possibile introdurre dei correttivi tecnici anche se il testo distingue tra Stato, regioni e province autonome. Osserva che accetterà contributi migliorativi del testo che rientrino nella filosofia che sta alla base del provvedimento ed è contrario a proposte contrastanti con il principio che affida alle regioni una competenza più accentuata per la gestione della sanità. Considera acquisito il dato della regionalizzazione della spesa, mentre la partecipazione dei comuni alla stessa e alla gestione costituisce un dato demagogico. Bisogna seguire la strada indicata dal disegno di legge n. 1942 ed è possibile, in un confronto costruttivo, modificare il testo dove è possibile. Alcune indicazioni già sono state recepite nel testo elaborato dal Comitato ristretto, tuttavia sottolinea che l'agganciamento del Fondo al PIL non è uno strumento idoneo: occorre un mezzo più flessibile. L'azzeramento del *deficit* è una questione di non poco conto, da cui bisogna ripartire, sulla base del consuntivo 1989. Non sono accettabili soluzioni che sconvolgano il testo in esame, che nel suo complesso viene incontro ai problemi della popolazione. Ritiene in conclusione che la richiesta di accantonamento degli articoli più complessi e da approfondire sia fondata.

Il deputato Luigi BENEVELLI propone che venga accantonato l'articolo 1.

Dopo che il relatore Alberto VOLPONI ed il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO hanno espresso parere contrario sulla proposta del deputato Benevelli, la Commissione respinge la proposta stessa.

Il Presidente Lino ARMELLIN avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al-

l'articolo 1 del testo del Comitato ristretto, che la Commissione ha assunto come testo base:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Le aliquote per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale poste a carico dei datori di lavoro di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, sono ridotte al 4,8 per cento per l'anno 1990 e soppresse per gli anni successivi.

2. Le aliquote per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale poste a carico dei lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, comprensive dell'aliquota aggiuntiva prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, e successive modificazioni, sono soppresse a partire dal 1° gennaio 1990. Dalla stessa data è soppresso il contributo di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, come modificato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, posto a carico dei pensionati delle amministrazioni statali, delle aziende autonome e dell'ente Ferrovie dello Stato sui trattamenti pensionistici dagli stessi percepiti.

3. Il contributo del 5 per cento di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ridotto al 2,5 per cento per l'anno 1990, ed è soppresso per gli anni successivi.

4. Le somme annue di cui al comma 10 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono ridotte della metà per l'anno 1990 e sono annullate a partire dall'anno 1991. Il contributo del 4 per cento di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è ridotto al 2 per cento per l'anno 1990, e posto integralmente a carico dei

datori di lavoro, ed è soppresso a partire dall'anno 1991.

1. 5.

Gramaglia, Bertone.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Fondo nazionale interregionale).

1. È istituito il fondo nazionale interregionale. Esso è alimentato per gli anni 1990-1991 in attesa della fiscalizzazione dei contributi di malattia, dal gettito dei contributi medesimi al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati dalla legge finanziaria e successive modificazioni e da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la quota in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore almeno al 5 per cento del Fondo sanitario interregionale di parte corrente.

2. In sede di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è determinato in percentuale del prodotto interno lordo prendendo a base il consuntivo consolidato della spesa sanitaria relativa all'esercizio 1988 incrementato delle variazioni percentuali relative all'aumento del prodotto interno lordo per il 1989, nonché con il medesimo meccanismo per l'anno 1990.

3. Per gli anni successivi l'ammontare del fondo è annualmente adeguato in misura pari alla crescita nominale del prodotto interno lordo. Incrementi superiori a tale quota della spesa per contratti, convenzioni, e farmaceutica, se non concordati con la conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono posti a carico del bilancio dello Stato e determinano l'incremento della quota del prodotto interno lordo annuo precedentemente determinato.

4. Con apposita norma di delega le Regioni sono autorizzate ad esercitare poteri autonomi di imposizione per integrare le risorse di cui al comma prece-

dente in relazione a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite alla generalità dei cittadini a norma del piano sanitario nazionale di cui alla legge n. 595 del 1985 posti a carico del fondo di cui al comma precedente.

5. Il fondo sanitario interregionale è ripartito entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza. Restano in vigore per l'anno 1990 le modalità di riparto del Fondo dalle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione del Fondo sanitario interregionale è effettuata sulla base di coefficienti parametrici, su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza, e preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) struttura e densità della popolazione per classi di età e sesso;
- b) indicatori epidemiologici di bisogno sanitario;
- c) mobilità sanitaria per tipologie di prestazioni;
- d) *standard* nazionali di organizzazione e di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) consistenza e stato di conservazioni delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

Ai fini del riequilibrio territoriale e dell'omogeneità del livello delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini si provvede, per il triennio 1990, 1991 e 1992 attraverso quote aggiuntive da parte dello Stato ad integrazione di quelle di parte corrente ed in conto capitale.

6. In sede di ripartizione del Fondo di cui al comma 2 vanno enucleati i finanziamenti destinati alle attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. È altresì individuata una quota non superiore all'1 per cento del Fondo interregionale che può essere destinata al finanziamento di programmi speciali di intervento a livello nazionale o interregionale. Una quota del Fondo non superiore al 3 per cento va riservata a bisogni particolari e imprevisi e va ripartita tra le regioni, anche in assenza di eventi particolari, non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

7. Le quote del Fondo sanitario interregionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

8. Le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale in ordine alla ripartizione del Fondo sono esercitate dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano ferme le altre attribuzioni del Consiglio sanitario nazionale, la cui composizione è integrata:

a) da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli affari sociali, nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da otto medici chirurghi di cui quattro dipendenti e quattro convenzionati e da un odontoiatra, designati dalla Federazione stessa;

c) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e da un veterinario dipendente designato dalla Federazione stessa;

d) da presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e da un farmacista dipendente designato dalla Federazione stessa;

e) dal presidente dell'ordine nazionale dei biologi;

f) dal presidente dell'ordine nazionale degli psicologi;

g) dal presidente della Federazione nazionale dei colleghi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia;

h) da 5 rappresentanti dell'ANCI di cui 2 in rappresentanza delle aree metropolitane.

9. Le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente garantiti su territorio nazionale, a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché gli eventuali disavanzi nella gestione dei servizi sono finanziati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome con utilizzo delle proprie risorse. Il finanziamento da parte delle regioni a statuto ordinario e da parte dei comuni per le funzioni ad esse delegate dalle regioni di cui all'articolo 3, relativo agli eventuali disavanzi, è subordinato all'attribuzione ai medesimi della potestà impositiva. Fino a tale data, le regioni e le province autonome possono presentare eventuali disavanzi solo se hanno destinato al settore sanitario almeno una somma pari al finanziamento ricevuto ai sensi del comma 3. Gli eventuali avanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli ospedali di cui all'articolo 4 sono utilizzati per il potenziamento delle strutture, per l'acquisto di attrezzature e per il finanziamento di attività connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica o tecnologica.

10. È soppresso il Fondo sanitario nazionale. Il ministero del tesoro ed il ministero del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, provvedono alla definizione delle partite sospese. Sul Fondo sanitario di cui al

comma 1 non possono gravare oneri relativi agli esercizi precedenti a quello di attivazione del Fondo stesso.

1. 1.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. È istituito il Fondo nazionale interregionale. Esso è alimentato per gli anni 1990-1991 in attesa della fiscalizzazione dei contributi di malattia, dal gettito dei contributi medesimi al lordo delle quote eventualmente fiscalizzate; da stanziamenti integrativi a carico del bilancio dello Stato determinati dalla legge finanziaria e successive modificazioni e da ogni altra entrata ad esso destinata. Per la quota in conto capitale il fondo è alimentato da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato non inferiore almeno al 5 per cento del Fondo sanitario interregionale di parte corrente.

1. 20.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

Al comma 1 dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. In sede di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è determinato in percentuale dal prodotto interno lordo pari a quello corrispondente al bilancio consuntivo consolidato del Servizio sanitario nazionale nell'esercizio 1988. L'ammontare del fondo è annualmente adeguato in misura pari alla crescita nominale del prodotto interno lordo. Incrementi superiori a tale quota della spesa per contratti, convenzioni e farmaci, se non concordati con la conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono posti a carico del bilancio dello Stato e determinano l'incremento della quota del prodotto interno lordo annuo precedentemente determinata.

1. 16.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

Al comma 1-bis dell'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

1-ter. Con apposita norma di delega le Regioni sono autorizzate ad esercitare poteri autonomi di imposizione per integrare le risorse di cui al comma precedente in relazione a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite alla generalità dei cittadini a norma del Piano sanitario nazionale di cui alla legge n. 595 del 1985 posti a carico del Fondo di cui al comma precedente.

1. 17.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. In sede di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è determinato in percentuale del prodotto interno lordo prendendo a base il consuntivo consolidato della spesa sanitaria relativa all'esercizio 1988 incrementato delle variazioni percentuali relative all'aumento del prodotto interno lordo per il 1989, nonché con il medesimo meccanismo per l'anno 1990.

Per gli anni successivi l'ammontare del fondo è annualmente adeguato in misura pari alla crescita nominale del prodotto interno lordo. Incrementi superiori a tale quota della spesa per contratti, convenzioni e farmaceutica, se non concordati con la conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono posti a carico del bilancio dello Stato e determinano l'incremento della quota del prodotto interno lordo anno precedentemente determinato.

Con apposita norma di delega le Regioni sono autorizzate ad esercitare poteri autonomi di imposizione per integrare le risorse di cui al comma precedente in relazione a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite alla generalità dei cittadini a norma del piano sanitario nazionale di cui alla legge n. 595 del 1985

posti a carico del fondo di cui al comma precedente.

1. 21.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1 sopprimere il comma 2 fino a: riequilibrio territoriale.

1. 7.

Del Donno.

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: 31 ottobre con le parole: 31 dicembre.

1. 8.

Del Donno, Nania.

All'articolo 1, comma 2, alla lettera d), sopprimere da: secondo le indicazioni fino alla fine.

1. 11.

Nania, Del Donno.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere le lettere e), f), g).

1. 9.

Del Donno.

All'articolo 1, comma 2, sopprimere il punto f).

1. 18.

Borra, Dal Castello.

All'articolo 1 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Fondo sanitario interregionale è ripartito entro il 31 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza.

Restano in vigore per l'anno 1990 le modalità di riparto del fondo previsto dalle norme vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione del Fondo sanitario interregionale è effettuata sulla base di coefficienti parametrici, su proposta del Ministro della sanità, sentita la conferenza, e preordinati al progressivo conseguimento di livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, con riferimento ai seguenti elementi:

- a) struttura e densità della popolazione per classi di età e sesso;
- b) indicatori epidemiologici di bisogno sanitario;
- c) mobilità sanitaria per tipologie di prestazioni;
- d) standard nazionali di organizzazione e di attività secondo le indicazioni di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

Ai fini del riequilibrio territoriale e dell'omogeneità del livello delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini si provvede, per il triennio 1990-91-92 attraverso quote aggiuntive da parte dello Stato ad integrazione di quelle di parte corrente ed in conto capitale.

1. 22.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In sede di ripartizione del Fondo di cui al comma 2 vanno enucleati i finanziamenti destinati alle attività di ricerca degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. È altresì individuata una quota non superiore all'1 per cento del Fondo interregionale che può essere destinata al finanziamento di programmi spe-

ciali di intervento a livello nazionale o interregionale. Una quota di Fondo non superiore al 3 per cento va riservata a bisogni particolari e imprevisti e va riportata tra le Regioni, anche in assenza di eventi particolari, non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

1. 23.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le quote del Fondo interregionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio.

1. 24.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1, comma 5, sopprimere la lettera a).

1. 10.

Nania, Del Donno.

All'articolo 1, comma 5, sopprimere le lettere b) e c).

1. 12.

Del Donno.

All'articolo 1, comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) dal presidente della Federazione nazionale dei Ordini dei farmacisti, da un farmacista dipendente del Servizio sanitario nazionale e da un farmacista convenzionato, designati dalla Federazione stessa.

1. 2.

Augello.

All'articolo 1, comma 5, sopprimere la lettera g).

1. 13.

Del Donno.

All'articolo 1, comma 5, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) dal presidente del Consiglio nazionale dei chimici e da un dottore in chimica designato dal Consiglio stesso.

1. 3

Pazzaglia, Del Donno, Nania.

All'articolo 1, comma 5, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri.

1. 4

Augello.

All'articolo 1, il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale in ordine alla ripartizione del Fondo sono esercitate dalla Conferenza ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Restano ferme le altre attribuzioni del Consiglio sanitario nazionale, la cui composizione è integrata:

a) da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri per il coordinamento della protezione civile e per gli affari sociali, nonché da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, da otto medici chirurghi di cui quattro dipendenti e quattro convenzionati e da un odontoiatra, designati dalla Federazione stessa;

c) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari e da

un veterinario dipendente designato dalla Federazione stessa;

d) dal presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti e da un farmacista dipendente designato dalla Federazione stessa;

e) dal presidente dell'ordine nazionale dei biologi;

f) dal presidente dell'ordine nazionale degli psicologi;

g) dal presidente della federazione nazionale dei collegi degli infermieri professionali degli assistenti sanitari e delle vigilatrici di infanzia;

h) da 5 rappresentanti dell'ANCI di cui 2 in rappresentanza delle aree metropolitane.

1. 25

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1, comma 6 sopprimere le parole da: Il finanziamento fino a: potestà impositiva.

1. 14

Nania, Del Donno.

All'articolo 1, comma 6 dopo le parole: Aziende ospedaliere sono utilizzati aggiungere le seguenti: dalle stesse.

1. 26

Saretta.

All'articolo 1, al comma 6, sopprimere le parole: di ricerca scientifica e tecnologica.

1. 15.

Del Donno.

All'articolo 1, sopprimere il comma 7.

1. 6.

Gramaglia, Bertone.

All'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Le maggiori spese di gestione derivanti da prestazioni e servizi eccedenti

quelli uniformemente garantiti sul territorio nazionale, a norma degli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché gli eventuali disavanzi nella gestione dei servizi sono finanziati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome con utilizzo delle proprie risorse. Il finanziamento da parte delle regioni a statuto ordinario e da parte dei comuni per le funzioni ad esse delegate dalle regioni di cui all'articolo 3, relativo agli eventuali disavanzi, è subordinato all'attribuzione ai medesimi della potestà impositiva. Fino a tale data, le regioni e le province autonome possono presentare eventuali disavanzi solo se hanno destinato al settore sanitario almeno una somma pari al finanziamento ricevuto ai sensi del comma 3. Gli eventuali avanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli ospedali di cui all'articolo 4 sono utilizzati per il potenziamento delle strutture, per l'acquisto di attrezzature e per il finanziamento di attività connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica o tecnologica.

1. 27.

Tagliabue, Benevelli, Macciotta.

All'articolo 1, comma 7, sostituire le parole: basata sul principio fino a: sanitarie con le parole: di contabilità basate sul principio della responsabilizzazione dei centri di spesa delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

1. 19.

Borra, Dal Castello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1bis.

(Delega al Governo per la disciplina contabile).

1. Il primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, della legge

29 febbraio 1980, n. 33, è sostituito dai seguenti:

Il Ministro delle sanità in accordo con la Conferenza di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, è delegato ad emanare entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme fondamentali sull'amministrazione, gestione e contabilità delle aziende sanitarie locali, coordinando le disposizioni contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335, con i principi:

a) della predisposizione di un bilancio di previsione triennale di competenza in armonia con il periodo di validità della legge contenente le norme per il finanziamento pluriennale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595. Il bilancio di previsione triennale di competenza, che indica gli stanziamenti separatamente per ciascun anno considerato, è autorizzatorio per l'assunzione degli accertamenti e degli impegni. È aggiornato in occasione della presentazione del bilancio annuale in relazione alle variazioni discendenti dalle variazioni derivanti dagli incrementi nominali del PIL;

b) della classificazione delle voci del bilancio di previsione triennale organizzata per entrata;

c) della predisposizione di un bilancio di previsione annuale di cassa nell'ambito del bilancio di previsione triennale di competenza;

d) delle predisposizione di un conto consuntivo annuale di competenza e di cassa, intendendosi riferiti all'anno, per la competenza, tutti gli accertamenti e gli impegni assunti con riferimento all'anno stesso;

e) della organizzazione delle parte spesa dei bilanci di previsione triennale ed annuale e del conto consuntivo annuale in tre sezioni, rispettivamente, spese correnti di mantenimento, spese in conto capitale, spese per lo sviluppo;

f) della tenuta di una specifica contabilità dei costi, ispirata alle respon-

sabilizzazione dei vari centri di spesa delle aziende sanitarie locali e degli ospedali di cui all'articolo 3;

g) della gestione del budget dei programmi e dei progetti individuati nell'ambito della programmazione sanitaria regionale;

h) dell'invio trimestrale delle risultanze finanziarie ed economiche della gestione, secondo un modello di rilevazione nazionale, ai Ministeri della sanità e del Tesoro, che diano conto, rispetto alla previsione di competenza e di cassa dell'anno relativo dell'ammontare degli accertamenti e degli introiti, degli impegni e dei pagamenti, ai fini della valutazione della rispondenza delle previsioni all'evolversi della gestione;

i) della costituzione dell'ufficio di revisione interna dell'azienda sanitaria locale e degli ospedali di cui all'articolo 4 diretto da un funzionario, nominato dalla regione competente, su proposta degli organi di governo degli enti territoriali di riferimento dell'azienda sanitaria locale e degli ospedali di cui all'articolo 4;

l) della certificazione del conto consuntivo annuale da parte di una apposita commissione composta di tre membri nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Ministro del Tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dalla regione competente;

m) del divieto alle aziende sanitarie locali ed agli ospedali di cui all'articolo 4 del ricorso a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve:

1) l'anticipazione, da parte tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo risultante dalla somma delle previsioni di cassa delle sezioni spesa corrente di mantenimento e spesa di sviluppo;

2) nonché la contrazione di mutui per il finanziamento di programmi e progetti previsti nella sezione spese di sviluppo fino ed una ammontare complessivo delle relative rate di mutuo per capitale ed interessi non superiore al venti per cento dello stanziamento iscritto nel

bilancio di previsione annuale di cassa nella medesima sezione.

1. 01

Benevelli, Tagliabue.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1bis.

1. È istituita l'imposta regionale sui consumi finali.

2. L'imposta si applica con l'aliquota del 1,5 per cento per l'anno 1990 e del 3 per cento per gli anni successivi, sul valore aggiunto destinato al consumo interno.

3. A partire dall'anno 1992, le regioni possono, con legge, modificare l'ammontare dell'aliquota, mantenendola fra un minimo del 2 per cento e un massimo del 4 per cento.

4. L'imposta è dovuta dai contribuenti che effettuano le operazioni imponibili di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata aggiungendo al valore delle vendite imponibili registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il valore delle operazioni esenti diverse da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c) e 8-bis) del decreto medesimo e sottraendo dall'ammontare così determinato il valore degli acquisti imponibili effettuati presso contribuenti assoggettati in Italia all'imposta sul valore aggiunto, il valore degli acquisti esenti diversi da quelli di cui all'articolo 10 comma 1, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, delle operazioni non imponibili indicate nell'articolo 8, lettera c) e 8-bis) del decreto medesimo, e il valore degli acquisti per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta. Qualora la base imponibile risulti negativa l'imposta non è dovuta.

6. L'ammontare delle operazioni utilizzate per la determinazione della base imponibile di cui al comma 5, è quello risultante dai registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. Entro i termini previsti per la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto dagli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il contribuente è tenuto a calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o all'articolo 24 del suddetto decreto la base imponibile e la relativa imposta.

8. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mensilmente o trimestralmente secondo le modalità previste per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la differenza tra l'imposta risultante dalla dichiarazione annuale e l'importo dei versamenti eseguiti nel corso dell'anno risulta favore del contribuente, il relativo importo è computato in detrazione dei versamenti dell'anno successivo.

9. In caso di inosservanza degli obblighi relativi alle registrazioni, liquidazioni, versamenti e dichiarazioni annuali, si applicano le sanzioni previste per gli stessi obblighi dalla normativa dell'imposta sul valore aggiunto.

10. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, stabilisce le modifiche da apportare alla delega e all'attestazione di pagamento evidenziando in una sezione apposita il relativo importo. Nella dichiarazione annuale da presentare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto devono essere riportati in apposita sezione gli ammontari delle operazioni indicate nel comma 5, la base imponibile annuale, l'imposta relativa e l'ammontare dei versamenti effettuati nel corso dell'anno. L'imposta risultante dalla dichiarazione annuale, diminuita dell'importo dei versamenti mensili o trimestrali, va versata secondo le modalità previste dal citato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

11. La banca presso la quale sono effettuati i pagamenti è tenuta a versare l'imposta incassata al netto delle relative commissioni all'ufficio IVA competente, con le modalità e nei termini previsti per l'imposta sul valore aggiunto, utilizzando un apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

1. 02

Bertone, Gramaglia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1ter.

1. Il finanziamento delle spese correnti del Servizio Sanitario Nazionale è trasferito alle regioni, che vi provvedono con le disponibilità dei propri bilanci, ai quali affluiscono le entrate di cui all'articolo 1-bis, nonché con le entrate derivanti da trasferimenti dal Fondo sanitario nazionale.

2. Gli uffici IVA sono tenuti a versare l'imposta in una contabilità speciale tenuta presso la Tesoreria provinciale dello Stato. Effettuate le operazioni di controllo, i fondi versati presso la tesoreria provinciale dello Stato devono essere trasferiti a cura dell'agente contabile dell'ufficio IVA, entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione da parte dell'ufficio, alle tesorerie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio, con un unico mandato di pagamento. L'anagrafe tributaria comunica mensilmente ai ministeri delle finanze, del tesoro e della sanità l'importo dei versamenti effettuati in contabilità speciale e l'importo degli ordinativi emessi a favore delle tesorerie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto legislativo da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo provvederà a rideterminare il Fondo sanitario nazionale nonché i criteri e i parametri per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle relative disponibilità, te-

nendo conto degli oneri effettivamente sostenuti dalle regioni, delle entrate ad esse rinvenienti ai sensi del comma 2, e dei criteri ed indici di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e agli articoli 1 e 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

4. Nulla è innovato per quanto concerne il finanziamento della spesa sanitaria in conto capitale.

1. 03.

Gramaglia, Bertone.

Il Relatore Alberto VOLPONI è favorevole agli emendamenti Borra 1. 18 e Sarretta 1. 26, invita il deputato Borra a ritirare il suo emendamento 1. 19 ed è contrario a tutti gli altri.

Il Ministro della sanità Francesco DE LORENZO concorda con il relatore.

Il deputato Mariella GRAMAGLIA, parlando per dichiarazione di voto sul suo emendamento 1. 5, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 illustra le ragioni per le quali il gruppo della Sinistra indipendente auspica una riforma radicale del finanziamento del Fondo sanitario, che comporti la fiscalizzazione del Fondo, non più basato sugli oneri sociali. Le proposte modificative del suo gruppo prevedono l'istituzione di un'imposta regionale sui consumi finali e ne determinano la

base imponibile e prevedono altresì che il finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario nazionale siano trasferite alle regioni che dovranno provvedervi con le disponibilità dei propri bilanci ai quali affluiscono le entrate relative all'imposta sui consumi finali, nonché le entrate derivanti da trasferimenti dal Fondo Sanitario Nazionale.

Il deputato Luigi BENEVELLI dichiara che i deputati del gruppo comunista voteranno a favore dell'emendamento 1. 5, con la cui logica concorda pienamente, ritenendo che le modalità di finanziamento del Fondo in tal modo previste potranno dare certezza sulle risorse. Concorda altresì con la filosofia delle proposte modificative della Sinistra indipendente diretta a realizzare le finalità dello Stato sociale.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Gramaglia 1. 5.

Il Presidente Lino ARMELLIN ricorda che alle 16 sono previste votazioni in Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'esame, constatando l'assenso di tutti i gruppi, a domani 15 dicembre 1989, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

*Giovedì 14 dicembre 1989, ore 13,50. —
Presidenza del Presidente Augusto BARBERA.*

Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta concernenti il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto.

Il deputato Gianluigi CERUTI, premesso di condividere le riserve di carattere pregiudiziale formulate ieri dal collega Bassanini in ordine alla possibilità stessa di adottare questo provvedimento, dovendosi considerare già esercitata la delega di cui alla legge n. 453 del 1981, dichiara il suo avviso nettamente contrario allo schema di decreto che, se dovesse essere approvato, potrebbe avere conse-

guenze estremamente negative non solo per quello che riguarda il Parco del Gran Paradiso, ma anche per la unitarietà di gestione degli altri parchi nazionali; ci sono infatti vari segnali che testimoniano della pressione che da diverse parti si va esercitando per aprire varchi nell'azione di tutela nei confronti delle aree protette che esistono nel Paese.

Ricorda che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato il principio della unitarietà di gestione dei parchi nazionali, da ultimo con la sentenza n. 1029 del 1988 concernente appunto il Parco del Gran Paradiso; non si tratta di espropriare competenze della Regione, ma di assicurare allo Stato un potere programmatico, sia in ordine alla struttura e al funzionamento dei parchi, sia in merito alla loro localizzazione e dimensionamento. Quanto all'ente parco si tratta di un'istituzione volta ad assicurare un regime speciale dei beni immobili e delle attività sociali insistenti nell'area protetta.

Il senatore Concetto SCIVOLETTO premette di non condividere il rilievo for-

mulato dal deputato Bassanini in ordine al fatto che il Governo avrebbe già esercitato la delega e realizzato il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative concernenti la protezione della natura, le riserve e i parchi naturali, confermando, peraltro, la disciplina di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. La delega di cui all'articolo 1 della legge n. 453 del 1981, quella relativa alle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non è stata rinnovata; la legge n. 309 del 1988, infatti, ha prorogato solo i termini per l'esercizio della delega concernente le materie di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 453. Non vede perché il decreto ora in esame dovrebbe considerarsi « contenuto » nel richiamo che viene fatto all'articolo 83 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 182 del 1982, cioè il provvedimento che avrebbe attuato la delega: tanto più che, senza quel richiamo, e in attesa di disciplinare la « sottomateria » del Parco esistente (il Gran Paradiso), si sarebbe potuto ipotizzare un trasferimento di funzioni avvenuto senza vincoli. Peraltro, è tecnica comune, nell'esercizio delle deleghe, articolare eventualmente in più atti la disciplina da adottare, pur dovendosi, alla fine, realizzare il trasferimento di un settore organico. Conclude osservando che, per quanto meritevoli di tutela siano le esigenze di salvaguardia dell'ambiente, non si può attribuire a quest'esigenza un valore tale da annullare ogni altra competenza, primaria o concorrente, delle autonomie regionali.

Il deputato Franco BASSANINI ribadisce la validità delle obiezioni da lui sollevate nella seduta di ieri con riferimento all'eccesso di delega cui ci si trova di fronte. Un'attenta lettura degli articoli 1 e 2 della legge n. 453 del 1981 chiarisce, infatti, che la materia della protezione dell'ambiente rientra nella delega di cui all'articolo 1 della predetta legge, alla quale, lo ribadisce, già si è data attuazione con l'emanazione del decreto del

Presidente della Repubblica n. 182 del 1982: in particolare, si è stabilito di mantenere ferme le disposizioni di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 che, nell'ambito della materia concernente la protezione della natura, rimettono alla emananda legge quadro sulle aree protette la disciplina concernente i parchi nazionali e le riserve naturali esistenti.

Quanto al merito del decreto, ritiene che avrebbe conseguenze assai gravi e pericolose la scelta di muoversi fuori da un contesto di principi fissati in una legge quadro. D'altra parte, l'area antropizzata nell'ambito del parco è, allo stato, estremamente ridotta, così come del resto sono assai ridotte nel nostro Paese le aree protette sotto il profilo ambientale: a suo avviso questo rende tanto più giustificabile una tutela rigorosa di queste zone.

Il deputato Luana ANGELONI ritiene che la questione non debba essere radicalizzata in base a schieramenti pro o contro la tutela dei parchi e dell'ambiente e che la soluzione di un contrasto, certamente reale, debba esprimersi all'interno di una scelta articolata, in grado di contemperare al massimo le diverse esigenze nazionali e locali. Il territorio del Parco non può costituire un'isola all'interno della quale non si esplica alcuna delle competenze che la Costituzione riconosce alla Regione, alla quale vanno perciò attribuite le funzioni amministrative che attengono alle materie di sua competenza: nell'ambito però di indirizzi, limiti e controlli che garantiscano la salvaguardia degli interessi nazionali nel settore. Sotto questo profilo condivide l'auspicio per una sollecita approvazione della legge quadro sulle aree protette, in corso di elaborazione alla Camera.

Dopo essersi soffermata sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 1029 del 1988 conclude illustrando alcune proposte di modifica al testo del decreto predisposte dal suo gruppo e criticando la mancata partecipazione del Governo al dibattito su una tematica così delicata.

Il deputato Vito RIGGIO ricorda che con questo provvedimento si attua, con grande ritardo, il trasferimento alla Regione delle competenze in materia di protezione della natura. In proposito ritiene che il rilievo nazionale che ha il Parco del Gran Paradiso non può costituire un motivo per intaccare le attribuzioni che sono proprie della Regione, anche se richiede una armonizzazione delle competenze regionali con quelle statali, al fine di garantire l'effettiva tutela del patrimonio naturale. Se i meccanismi di raccordo previsti nel testo del decreto non sembrano sufficienti, si possono introdurre modifiche atte a meglio specificare le procedure: sotto questo profilo condivide le proposte di modifica testè illustrate dalla collega Angeloni, proposte di cui è cofirmatario. Del resto la stessa Corte Costituzionale ha ravvisato nella mancata definizione di idonee forme di raccordo tra competenze statali e competenze regionali una grave inadempienza rispetto agli assetti istituzionali. Vi è una contraddittorietà nella posizione di quanti danno per scontata una sorta di vocazione antiambientalista della Regione, ravvisando, invece, una sicura garanzia nella potestà di intervento dell'amministrazione centrale. Conclude criticando il fatto che il Governo non abbia ritenuto di venire ad esporre alla Commissione le proprie considerazioni su una problematica certamente delicata e notoriamente controversa.

Il deputato Antonio CEDERNA sottolinea che con questo provvedimento si compromette in modo irreparabile la tutela del patrimonio naturale nella Regione, i cui interventi in passato non si sono certo caratterizzati per la cura posta nella salvaguardia dell'ambiente. È giustificato il dubbio che si vogliano difendere interessi che nulla hanno a che fare con la protezione della natura e che quella che è in gioco è, in sostanza, la possibilità di riuscire a costruire nell'area protetta senza l'autorizzazione dell'ente-parco. Aggiunge di non condividere le modifiche proposte al testo del decreto,

che introducono la previsione di un nulla osta dell'ente-parco per determinati provvedimenti autorizzatori adottati dal Presidente della Giunta Regionale, ma con riferimento solo ad alcune aree, quelle indicate dal piano come aree di maggior tutela. Conclude, affermando che si raccolgono, purtroppo, i frutti del ritardo con cui le forze politiche, in particolare quelle di sinistra, hanno affrontato il problema della difesa della natura: quando, infatti, si opera efficacemente e si sensibilizzano le popolazioni, come è accaduto per il Parco nazionale d'Abruzzo, si riesce ad avere dalla propria parte anche gli enti locali.

Dopo una breve interruzione del deputato Valerio ZANONE, per auspicare che i Ministri interessati avvertano l'esigenza di esplicitare alla Commissione il proprio punto di vista, il deputato Matteo PIREDDA interviene per esprimere il proprio consenso allo schema di decreto, pur non nascondendosi le difficoltà insite nell'espletamento di compiti di gestione delle aree protette da parte delle autonomie locali. Dopo aver sottolineato il grave ritardo con cui si provvede al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di protezione dell'ambiente, aggiunge che le attribuzioni conferite alla Regione trovano comunque un limite nei poteri programmatici riconosciuti allo Stato, che impartisce direttive e definisce indirizzi. Riscontra peraltro un'anomalia, sotto il profilo giuridico, nel fatto che il testo del decreto non fa alcun riferimento all'altra regione interessata ai problemi di gestione e funzionamento del Parco del Gran Paradiso, cioè la Regione Piemonte: a suo avviso nell'esprimere parere favorevole sullo schema di decreto la Commissione dovrebbe inserire una raccomandazione intesa a correggere quest'anomalia.

Il relatore Luciano CAVERI desidera ribadire che lo schema di decreto rispetta le indicazioni ricavabili dalla pronuncia della Corte Costituzionale che ha ripetutamente lamentato la mancata definizione

delle competenze rispettive dello Stato e della Regione nella materia in esame ed ha indicato i principi fondamentali in base ai quali operare, cioè attribuzione allo Stato dei compiti di indirizzo e trasferimento alla Regione delle funzioni che comunque le spettano in base allo Statuto. D'altra parte è bene non dimenticare che le leggi che regolamentano l'ente parco risalgono al 1922 e che quasi un quarto del territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce patrimonio naturale. Non si tratta quindi di volere lo snaturamento del Parco, ma di compiere un atto di giustizia, assegnando alla Regione le funzioni che le spettano. Conclude ribadendo la sua proposta di parere favorevole sullo schema di decreto in esame e precisando che, ove questa non dovesse essere condivisa dalla Commissione, egli si asterebbe sulle modifiche suggerite da alcuni colleghi, ritenendo di dover comunque rendere possibile l'espressione del parere da parte della Commissione, in tempo utile prima della scadenza della delega.

Il deputato Franco BASSANINI propone, a questo punto del dibattito, che la Commissione ascolti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'ambiente sulle questioni emerse.

Con la proposta formulata dal deputato Bassanini concordano i deputati Ceruti e Riggio, mentre il relatore Caveri osserva che, data la ristrettezza dei tempi tecnici utili per evitare la scadenza della delega, si rischia di rendere impossibile il varo del decreto.

La Commissione delibera quindi, con l'astensione del deputato Danilo Bertoli, di rinviare il seguito del dibattito al termine della seduta pomeridiana della Camera, dando mandato al Presidente Barbera di contattare i Ministri Maccanico e Ruffolo per sollecitarne l'intervento nel prosieguo della seduta.

(La seduta sospesa alle 15,50 riprende alle 21,35).

Il Presidente Augusto BARBERA informa di aver contattato i Ministri Maccanico e Ruffolo che hanno accolto l'invito della Commissione ad intervenire nel dibattito, ma avendo per questa sera precedenti impegni si sono dichiarati disponibili, in linea di massima, per la giornata di lunedì 18 dicembre.

Rinvia quindi il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 21,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali**

*Giovedì 14 dicembre 1989, ore 15,30. —
Presidenza del Presidente MARZO. — Inter-
viene il ministro del commercio con l'e-
stero, ambasciatore Renato Ruggiero.*

**Indagine conoscitiva sulla internazionaliz-
zazione delle partecipazioni statali in rap-
porto all'evoluzione dei mercati mondiali.**

**Seguito dell'audizione del ministro
del commercio con l'estero.**

Dopo un breve intervento del ministro RUGGIERO, intervengono nel dibattito sulla relazione svolta dal ministro stesso nella seduta del 13 aprile 1989 i deputati POLIDORI, SANGUINETI, CASTAGNOLA, il senatore FOGU ed il Presidente MARZO, i quali formulano domande, richieste di chiarimento e di integrazione.

A questi replica diffusamente il mini-
stro del commercio con l'estero RUG-
GIERO.

La seduta termina alle 17.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali simili**

*Giovedì 14 dicembre 1989, ore 8,40. —
Presidenza del Presidente CHIAROMONTE.*

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL PRO- BLEMA DEL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE STRUTTURE DELLO STATO NELLA LOTTA CONTRO LA MAFIA

Il presidente Chiaromonte ricorda che nella seduta del 4 agosto scorso il Presidente del Consiglio ha illustrato le valutazioni e l'azione del nuovo governo sui temi della criminalità organizzata.

A quattro mesi da quell'incontro si è convenuto di dedicare l'odierna seduta al delicato problema del coordinamento dei pubblici poteri impegnati nella lotta con-

tro la mafia. Numerosi commissari hanno trasmesso al Presidente del Consiglio — per il tramite della Presidenza della Commissione — quesiti sull'argomento. Di essi il Presidente del Consiglio terrà conto nella sua esposizione.

Prende successivamente la parola il Presidente Andreotti. L'oratore fa riferimento all'audizione del Ministro dell'interno sulla situazione dell'ordine pubblico nell'area napoletana, conclusasi il 13 dicembre scorso presso la prima Commissione permanente della Camera dei deputati. Giudica molto pesante la situazione determinatasi in quell'area, come dimostra, fra l'altro, l'esplosione di una violenza omicida senza precedenti. In altre aree del Paese ad alta densità criminale si registrano altresì preoccupanti segnali che non sfuggono al Governo, impegnato nello sforzo di prevenzione e di repressione con tutti i mezzi a disposizione. Anche le scelte compiute in vista del completamento del mercato unico europeo e dell'abbattimento delle frontiere

presuppongono un contenimento dell'azione del grande crimine organizzato.

Il Presidente del Consiglio si sofferma successivamente sui vari aspetti del problema del coordinamento, illustrando, fra l'altro, l'attività, ai diversi livelli, del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, dei comitati provinciali e dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Quest'ultimo Ufficio è chiamato dalla legge istitutiva ad operare sia promuovendo conferenze interprovinciali sia assumendo ogni utile iniziativa nella direzione del migliore coordinamento. Fatto altresì riferimento ai significativi progressi compiuti nella raccolta di dati da parte dei pubblici poteri impegnati nella lotta alla mafia ed al miglioramento della gestione dei servizi interforze, ritiene che, complessivamente, qualche passo avanti sia stato fatto verso l'obiettivo del compiuto coordinamento tra le diverse strutture dello Stato nella lotta contro la mafia.

Da questo punto di vista sottolinea come fra i vertici delle diverse forze dell'ordine vi sia accordo e come sia stata superata la tendenza di esse ad una certa concorrenzialità — certamente non produttiva — che talvolta affiorava in passato.

Il Presidente del Consiglio tratta successivamente di alcuni problemi sollevati dai Commissari che hanno posto quesiti specifici sul tema dell'odierna audizione. Ritiene possibile un certo alleggerimento dei servizi di scorta, operando, con tutta la necessaria cautela, nella direzione del recupero di personale da utilizzare nei servizi attivi di prevenzione e repressione del crimine organizzato. Si sofferma successivamente sull'urgenza di reperire circa milleduecento magistrati per assicurare una migliore amministrazione della giustizia, con particolare riguardo alle esigenze poste dalla recente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Ritiene possibile individuare una via mediana fra quella di un reclutamento massiccio di magistrati, di cui si è parlato, e quella di un troppo lento espletamento delle procedure concorsuali con-

suete, fermo restando l'obiettivo di una selezione rigorosa, atta ad assicurare un'elevata professionalità dei giudici. A tal fine il Governo presterà attenzione alle indicazioni che perverranno dagli organismi rappresentativi dei magistrati.

Avuto riguardo alle difficoltà incontrate dagli operatori della giustizia dopo la recente entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ritiene che talune difficoltà potranno essere superate con l'esperienza, trascorsa la fase di necessaria sperimentazione che si sta attraversando; rileva tuttavia che, anche poche settimane prima dell'entrata in vigore del nuovo codice, praticamente tutti i rappresentanti degli operatori del settore si dicevano pronti a far fronte alle esigenze di varia natura poste dal nuovo rito; atteggiamento che contrasta non poco con le prese di posizione di questi giorni.

Il Presidente del Consiglio passa successivamente a fornire elementi di risposta ad altri quesiti concernenti sia il funzionamento degli uffici giudiziari — con particolare riferimento alla necessità di assicurare comunque la presenza di un congruo numero di magistrati, anche nelle sedi meno richieste — sia l'attività dell'Alto Commissario, rilevando sul punto, fra l'altro, come il bilancio di essa debba essere compiuto con senso di responsabilità.

Altri quesiti pervenuti dai Commissari riguardano il problema dei cosiddetti pentiti: sulla delicata materia occorre fissare delle regole — prosegue il Presidente del Consiglio — atte a considerare il contributo dei pentiti come una base seria da verificare, evitando il rischio che i pubblici poteri non traggano vantaggio dalle dichiarazioni dei pentiti; in secondo luogo va assicurata la massima protezione ai dichiaranti ed ai loro familiari, tenendo conto che è quanto mai problematico garantire nella pratica un'effettiva protezione a certe persone, in situazioni quasi sempre difficili.

Oltre a rappresentare il fattivo interesse del Governo per favorire la rapida approvazione di provvedimenti legislativi, quale quello recante modificazioni

alla legge Rognoni-La Torre, il presidente Andreotti sottolinea l'importanza di intensificare la collaborazione internazionale nella lotta contro il terrorismo e contro il narcotraffico, sia attraverso strumenti legislativi sia attraverso i rapporti diplomatici all'interno dell'area comunitaria ed all'esterno di essa. Rileva al riguardo come, da parte di un numero sempre crescente di Stati, vi sia la consapevolezza dell'importanza di fronteggiare l'espansione della grande criminalità organizzata, contrastando ogni genere di traffici illeciti ed il riciclaggio del denaro proveniente da essi.

Il Presidente del Consiglio ritiene che i servizi di informazione possano ancora più incisivamente contribuire allo sforzo coordinato contro la delinquenza mafiosa. Prescindendo dai diversi punti di vista in ordine all'opportunità di mantenere l'operatività di più servizi di informazione o di uno solo (personalmente dichiara di condividere quest'ultima opinione), osserva che la situazione internazionale attuale favorisce oggettivamente la tendenza a concentrare maggiormente l'azione dei servizi informativi dei vari Paesi verso un contrasto efficace del crimine organizzato e verso forme più evolute di protezione della popolazione civile. Si riserva, in un prossimo incontro con la Commissione, di formulare proposte più precise dopo aver maggiormente approfondito la questione.

Riferendosi al contrastato provvedimento concernente l'allungamento dei termini di carcerazione preventiva, il presidente Andreotti sottolinea la necessità che l'ordinamento giuridico non presenti falle troppo vistose, che finirebbero per ostacolare un'azione serrata e coordinata contro la criminalità. Se meccanismi eccessivamente garantisti consentono con facilità di protrarre oltre il termine di scadenza i tempi necessari per avere una sentenza definitiva di condanna, è chiaro che si finisce per appesantire la macchina dello Stato e per sacrificare concorrenti esigenze fondamentali di altri cittadini che hanno patito e che potranno patire danni derivanti da azioni criminose.

Sottolinea infine che, come durante la fase più acuta della lotta contro il terrorismo, così anche contro la criminalità organizzata l'azione dello Stato non può non essere supportata da un maggiore impegno collettivo della cittadinanza. Anche le denunce della grave situazione dell'ordine pubblico saranno davvero utili se contribuiranno a rendere la popolazione più consapevole della necessità di contribuire fattivamente a superarla.

Il presidente Chiaromonte — dopo aver ribadito la richiesta, che aveva già formulato al Ministro dell'interno, volta ad ottenere che l'esito dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di studiare una normativa sui « pentiti » sia sottoposto all'attenzione della Commissione antimafia — invita i Commissari a rivolgere osservazioni ed eventuali richieste di chiarimento al Presidente del Consiglio.

Il deputato Forleo dichiara la propria insoddisfazione per quanto affermato dal presidente Andreotti e ciò non già per il contenuto delle sue dichiarazioni, ma per il forte scarto esistente tra esse e la realtà della lotta alla criminalità organizzata. Ricordato che, proprio sul coordinamento, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri ha affermato recentemente di non condividere alcune proposte del Ministro dell'interno, si chiede se non sia opportuno intervenire in ordine a tali divergenze.

La deputata Fumagalli ritiene essenziale che il Governo indirizzi la sua attenzione soprattutto al funzionamento della magistratura, al problema dei pentiti ed alla cooperazione internazionale contro il narcotraffico. È necessario, a suo giudizio, restituire piena indipendenza all'attività della magistratura, anche limitando i « distacchi » di magistrati presso le amministrazioni dello Stato che, in taluni casi — come presso l'Alto Commissariato — suscitano perplessità, specie per le contiguità che si determinano con i servizi di sicurezza.

Osserva, infine, che, per garantire l'invio di magistrati nelle zone più difficili, sarebbe opportuna la previsione di adeguati incentivi.

Il deputato Azzaro rileva come si stia determinando il rischio dell'assuefazione all'esistenza di una diffusa criminalità organizzata. È necessario che tutti gli organismi pubblici – a cominciare da quelli di carattere locale – si mobilitino per superare il clima di sfiducia e per riaffermare le regole della civile convivenza. Ritiene che nella gestione dei pentiti sia indispensabile una maggiore riservatezza, sia per garantirne la incolumità sia per ottenere maggiori risultati investigativi. Anche se è prematuro un bilancio dell'attività dell'Alto Commissario, non bisogna perdere di vista l'importanza del raggiungimento di risultati in tempi rapidi.

Il deputato Violante, dopo aver osservato che il Presidente del Consiglio non ha formulato una valutazione sull'attività dell'Alto Commissario e che, su questo tema, sarà necessario promuovere una nuova audizione, si sofferma sui problemi di coordinamento tra le diverse forze di polizia. Esprime un giudizio positivo in ordine all'accordo raggiunto alla Camera sulle norme in materia di appalti ed auspica che le difficoltà che ancora permangono su quelle per le società finanziarie possano essere superate. Segnala, infine, che la permanenza dei sottoufficiali dei Carabinieri nelle sedi è troppo lunga, mentre appare eccessivamente rapida la rotazione degli ufficiali della stessa Arma.

Il deputato Caria denuncia, in primo luogo come deputato eletto a Napoli, la gravissima situazione dell'ordine pubblico nelle zone ad alta densità mafiosa. Ritiene che si debba procedere ad una repentina copertura degli organici della magistratura, anche attraverso reclutamenti straordinari. Rileva come permangono difficoltà di intervento dello Stato anche quando si conosce, come nella realtà napoletana, la precisa configura-

zione della criminalità; segnala quanto sta avvenendo in talune località della Campania, come ad esempio il monte Faito, in cui si sta affermando il prepotere delle cosche.

Il deputato Antonino Mannino sottolinea che il coordinamento deve essere inteso in senso ampio: esso non deve riguardare solo le forze di polizia, ma tutti gli organismi pubblici, ivi compresi gli enti locali. La Commissione – a distanza di anni – tornando negli stessi luoghi in cui si erano recate precedenti Commissioni antimafia, ha modo di constatare che le denunce avanzate non hanno avuto effetto e ciò, soprattutto, a causa della mancanza di un'azione combinata dei diversi settori dello Stato.

Il senatore Imposimato, rilevata la non sufficiente collaborazione tra Alto Commissariato e SISDE, osserva che, pur se in talune occasioni la gestione dei « pentiti » non è stata corretta, ciò non deve indurre a sottovalutare l'importanza che essi possono avere nelle indagini di mafia. È, piuttosto, necessario, approvare una legge per la tutela dei familiari dei pentiti e riscontrare le loro dichiarazioni con elementi obiettivi. Dopo aver precisato che nel caso del pentito Mannoia non vi è stata leggerezza da parte degli inquirenti, si sofferma sulle lacune – nelle quali si inserisce l'attività della criminalità organizzata – esistenti nella normativa comunitaria.

Il senatore Gualtieri considera opportuno che un prossimo incontro con il Presidente del Consiglio possa essere dedicato ai problemi del controllo sulla gestione delle amministrazioni locali. Sono stati evidenziati, infatti, gravi limiti nell'azione di tali organismi che non riescono a contrastare in modo soddisfacente l'inserimento della mafia nella vita sociale, anche in settori – come quello urbanistico – di diretta competenza locale. Condivide le affermazioni del presidente Andreotti circa la necessità che lo Stato debba poter trasferire funzionari e

anche magistrati nelle zone di maggiore densità criminale.

Il senatore Cappuzzo, criticata la eccessiva propensione di taluni funzionari e magistrati a rilasciare dichiarazioni pubbliche, talvolta anche in contrasto tra loro, come è accaduto recentemente a Palermo, osserva che sarebbe necessario superare la tendenza a semplificate diagnosi ed a giudizi precostituiti, per rafforzare, invece, l'impegno operativo, soprattutto nel campo delle indagini sugli arricchimenti illeciti. Per contrastare la mafia e la sua capacità di intimidazione e di corruzione è necessario procedere ad una migliore articolazione delle forze di polizia: esse, anche per le esigenze del nuovo codice di procedura, devono essere più specializzate nel campo della investigazione, senza che siano persi di vista i compiti di intervento e di presenza nel territorio.

Il senatore Murmura, lamentata una certa carenza qualitativa, più che quantitativa, delle forze di polizia, dichiara di concordare con l'esigenza di regolare meglio i trasferimenti di ufficiali e sottufficiali e di limitare i « distacchi » dei magistrati. A suo giudizio, è necessario superare una logica di eccessivo garantismo — che genera sfiducia nelle forze dell'ordine — nonché prestare particolare attenzione all'assetto di tutti gli uffici periferici dello Stato. Si sofferma, infine, sulla gravissima situazione esistente in Calabria.

Il senatore Corleone, ricordato che il suo Gruppo è sempre stato contrario alla istituzione dell'Alto Commissariato, osserva che le vicende che hanno riguardato i pentiti Contorno e Badalamenti hanno confermato le preoccupazioni a suo tempo manifestate. È importante che lo Stato agisca sempre nel rispetto del diritto e che non si lasci invischiare nelle dispute tra le diverse cosche. Rifiuta le polemiche sulle eccessive garanzie ai cittadini e concorda sulla necessità di limitare l'utilizzazione dei magistrati fuori dai compiti d'istituto.

Il senatore Sartori ritiene che dal Governo siano venuti — soprattutto nel periodo più recente — segnali positivi di impegno nella lotta alla mafia. Permangono, tuttavia, gravi difficoltà di intervento ed è forte il rischio di una assuefazione ai fenomeni criminosi. Per questo considera importante che siano mobilitate tutte le energie del Paese, ivi comprese le organizzazioni economiche e sindacali, così come accadde nella lotta contro il terrorismo.

Il senatore Vetere, dopo essersi chiesto se l'intendimento, manifestato dal Presidente del Consiglio, di far sì che lo Stato possa realizzare la più alta efficienza delle strutture più impegnate nella lotta alla mafia, potrà avere un seguito sul piano operativo, osserva che non vi è stata nel passato nessuna programmazione che consentisse la copertura ordinaria degli organici della magistratura. Rileva che i dati sugli omicidi, le rapine gravi e le estorsioni nelle regioni Calabria, Sicilia, Campania e anche Puglia indicano un preoccupante aggravarsi dei fenomeni. Si chiede a chi debba essere imputato il coordinamento della non felice operazione dell'Aspromonte.

Il Presidente del Consiglio, replicando agli intervenuti, osserva che, sul coordinamento delle forze di polizia, non vi sono opinioni contrastanti tra i diversi responsabili dei vari Corpi. Vi è piuttosto la preoccupazione — che egli condivide — da parte dell'Arma dei Carabinieri di non accedere a tentazioni di smilitarizzazione. Ritiene opportuno limitare i « distacchi » di magistrati presso i ministeri o altri organismi (anche se il contributo di essi presso l'Alto Commissariato può essere importante) e considera necessario che lo Stato si riappropri del potere di coprire, anche d'ufficio, i posti nelle sedi con vacanza di organico. Condivide le preoccupazioni manifestate da diversi Commissari sui rischi di sfiducia e di assuefazione delle popolazioni; anche per questo ritiene necessario evitare ogni eccesso di garantismo per riaffermare l'autorità dello Stato nel pieno rispetto del diritto.

Il presidente Andreotti si sofferma, successivamente, sul problema dei trasferimenti degli appartenenti alle forze di polizia, consentendo con chi ne ha rilevato la scarsa mobilità e comunicando che è avviato un piano di realizzazione di alloggi di servizio proprio allo scopo di facilitare gli spostamenti. Con riferimento alla insufficienza degli organici della magistratura, ribadisce il proprio impegno ad approfondire il tema dei possibili rimedi anche con l'associazione nazionale dei magistrati. Concorda sui rilievi circa la tutela della riservatezza delle indagini e critica l'eccesso di dichiarazioni pubbliche rilasciate da numerosi funzionari. Per il coordinamento dei diversi organismi pubblici, anche non statuali, ritiene che potrebbe essere utilizzato efficacemente il CESIS.

A suo avviso, un bilancio sull'attività dell'Alto Commissario potrà essere svolto in Commissione in tempi abbastanza brevi; osserva che una sollecitazione alla piena collaborazione con l'Alto Commissariato è già stata rivolta al SISDE.

Il Presidente del Consiglio ringrazia, quindi, i Commissari per taluni utili sug-

gerimenti, specie in materia di articolazione e di presenza sul territorio delle forze di polizia. Rileva, comunque, che non bisogna nascondersi la difficoltà di combattere organizzazioni criminali dotate di ingenti capacità di corruzione; per affrontare in radice il problema è necessario colpire il traffico degli stupefacenti. Condivide le preoccupazioni sulla gravissima situazione esistente in Calabria e la necessità di coinvolgere la società civile nello sforzo di sconfiggere la criminalità organizzata.

Soffermatosi successivamente in senso critico sulla recente operazione in Aspromonte, il presidente Andreotti osserva che il miglioramento dei dati sui sequestri di persona — cui non fa riscontro analogo miglioramento per altri gravi reati — dimostra che è possibile raggiungere risultati incoraggianti se si intraprendono linee di azione efficaci.

Il presidente Chiaromonte ringrazia il Presidente del Consiglio per il suo intervento e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 12,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
**sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi**

*Giovedì 14 dicembre 1989, ore 15,10. —
Presidenza del Presidente GUALTIERI.*

In apertura di seduta il Presidente dà conto di alcuni documenti pervenuti dopo l'ultima seduta, dei quali la Commissione delibera la formale acquisizione agli atti dell'inchiesta.

Comunica poi che i generali Notarnicola, Grassini e Fazzino hanno provveduto a restituire, apportandovi correzioni di carattere meramente formale, il testo stenografico delle loro testimonianze formali.

Informa che il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse ha inviato una lettera in cui chiede la riconvocazione del generale Fazzino al fine di contestargli la contraddizione tra la risposta fornita nel corso della sua testimonianza di fronte alla Commissione — con la quale ha asserito di non essersi occupato dell'inchiesta sull'evento di pericolo denunciato l'8 agosto 1981 dal comandante di un DC9 postale dell'Ati in volo nei cieli della Sicilia — e le dichiarazioni rese alla stampa dallo stesso generale Fazzino nel 1981. Il Presi-

dente, osservato che la contraddizione segnalata dal deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse trova riscontro documentale, ritiene opportuno che la sua richiesta venga esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Propone inoltre alla Commissione di assumere, in una seduta da convocare in un giorno della prossima settimana, la testimonianza formale del responsabile del centro di Borgo Piave nel 1980 ed eventualmente di altri ufficiali all'epoca in servizio in tale centro.

La Commissione concorda e così resta stabilito.

*SU ALCUNE DICHIARAZIONI RESE DAL
PRESIDENTE IN ORDINE ALLE VI-
CENDE CONNESSE ALLA STRAGE DI
PIAZZA FONTANA*

Il senatore Toth, riferendosi ad alcune affermazioni rese dal Presidente nel corso

della trasmissione televisiva « La notte della Repubblica » andata in onda martedì 12 dicembre, osserva che esse non possono intendersi espresse a nome della Commissione, ma a titolo personale. Il Gruppo democratico cristiano conferma peraltro di condividere pienamente l'esigenza che la Commissione si impegni, secondo le linee emerse nel dibattito svoltosi nella seduta del 5 dicembre scorso, in una rigorosa inchiesta sulla strage di Piazza Fontana che consenta, superando il livello delle vaghe interpretazioni, di individuare precise responsabilità di determinati organi o apparati dello Stato.

Il deputato Teodori, ribadito come compito proprio della Commissione in ordine a vicende come quella della strage di Piazza Fontana sarebbe di condurre una seria e approfondita inchiesta e non certo di svolgere un inutile dibattito di natura storico-politica, giudica improprie le osservazioni mosse dal senatore Toth al Presidente, il quale, come del resto ogni componente della Commissione, ha pieno diritto di esprimere nelle sedi e nei modi da lui ritenuti opportuni le proprie opinioni personali, che ovviamente vanno tenute distinte dalle acquisizioni di conoscenza cui perviene la Commissione nel suo insieme.

Il deputato Staiti di Cuddia delle Chiuse, ricordato che in occasione della cerimonia commemorativa del ventennale della strage di Piazza Fontana svoltasi a Milano il 12 dicembre il presidente Gualtieri ha solennemente assunto, a nome della Commissione, l'impegno di compiere ogni sforzo per accertare la verità in relazione a quel tragico episodio, sottolinea la necessità che la Commissione avvii una rigorosa inchiesta facendo pieno uso di tutti i poteri dei quali è dotata.

Il deputato Biondi concorda sull'esigenza di sviluppare una seria indagine sui comportamenti tenuti dagli apparati pubblici in connessione alla strage di Piazza Fontana, comportamenti che possono non essere stati approfonditi esausti-

vamente nei procedimenti giudiziari, la cui gestione ha di per sé costituito un capitolo assai triste della storia nazionale.

Il Presidente, rispondendo alle osservazioni avanzate, fa presente che nella commemorazione svoltasi a Milano ha pronunciato un intervento, il cui testo mette a disposizione dei commissari, nel corso del quale ha annunciato la decisione della Commissione di svolgere un'inchiesta su Piazza Fontana e sulle vicende che a questa si connettono. Per quanto riguarda invece la trasmissione televisiva « La notte della Repubblica », registrata circa tre mesi orsono, afferma di essere intervenuto in tale sede come esponente di un partito politico e di avere espresso, a titolo personale, l'opinione secondo la quale è ancora possibile far luce, al di là dell'esito dei relativi procedimenti giudiziari, sulle stragi degli ultimi venti anni. Osservato come sia sua abitudine astenersi in linea generale dal rilasciare, in veste di Presidente della Commissione, dichiarazioni che finirebbero inevitabilmente per essere mal interpretate, afferma che, ove il suo comportamento fosse giudicato censurabile, non mancherebbe di trarne le conseguenze.

Il senatore Toth si riconosce pienamente nelle dichiarazioni — di cui ha ora preso visione — rese dal Presidente a Milano in occasione della commemorazione della strage di Piazza Fontana, e prende atto con soddisfazione che le affermazioni del Presidente nella trasmissione televisiva alla quale ha fatto riferimento in precedenza sono state espresse a titolo personale.

TESTIMONIANZA FORMALE DEL GENERALE ABELARDO MEI SULLE VICENDE CONNESSE ALL'INCIDENTE AEREO DI USTICA

La Commissione procede all'assunzione della testimonianza formale del generale Abelardo Mei, vice direttore del Sismi all'epoca dell'incidente.

Ammonito dal Presidente in ordine alle responsabilità che si assume nel deporre in sede di testimonianza formale di fronte alla Commissione, il generale Mei risponde a quesiti posti dal Presidente e dai deputati De Julio, Casini, Teodori e Staiti di Cuddia delle Chiuse.

Il Presidente, ringraziato il generale Mei, dichiara conclusa la sua testimonianza.

*SULL'INCHIESTA CONDOTTA DALLA
COMMISSIONE IN MERITO ALLE VI-
CENDE CONNESSE ALL'INCIDENTE AE-
REO DI USTICA*

Il senatore Bosco giudica che l'attività di inchiesta che la Commissione sta conducendo in questa fase assume un rilievo del tutto secondario rispetto ai problemi tuttora aperti, uno dei quali — di importanza fondamentale e su cui l'attenzione della Commissione è stata finora inadeguata tanto che importanti documenti, come i tabulati di Ciampino, non sono stati ancora acquisiti — riguarda l'interpretazione dei dati radar: preannuncia pertanto la presentazione di un documento che si soffermerà tra l'altro sulle contraddizioni di enorme gravità esistenti

tra le diverse relazioni tecniche elaborate sui dati radar.

Il Presidente contesta che la Commissione non abbia affrontato in modo serio il problema della lettura dei dati radar: in tutte le audizioni sono state poste moltissime domande sulla questione e si è cercato in primo luogo di ricostruire l'intera vicenda dei nastri radar, del loro sequestro giudiziario, delle loro duplicazioni, della loro lettura da parte di diversi soggetti. Quanto alla documentazione, la Commissione ha da tempo acquisito tutte le relazioni ufficiali concernenti la lettura dei dati radar, la cui interpretazione tecnica non può competerle.

Il senatore Bosco obietta che non si possono porre preclusioni alle indagini della Commissione, tenuto conto che essa, rivendicandone la competenza esclusiva, ha impedito la istituzione di uno specifico organo parlamentare di inchiesta sul caso Ustica.

Il Presidente giudica del tutto infondata l'affermazione da ultimo resa dal senatore Bosco e ricorda che la Commissione sta espletando un mandato espressamente conferitole dal Parlamento.

La seduta termina alle ore 17,05.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE VI

FINANZE

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, ONOREVOLE ADOLFO BATTAGLIA, E DEL MINISTRO DEL TESORO, SENATORE GUIDO CARLI, SULLE LINEE DEL GOVERNO IN MATERIA DI RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE TRA IMPRESE INDUSTRIALI, CREDITIZIE E ASSICURATIVE

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO PIRO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Audizione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Adolfo Battaglia, e del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, sulle linee del Governo in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative:	
Piro Franco, <i>Presidente</i>	87, 89, 93, 95, 96, 98, 100, 101
Battaglia Adolfo, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	89, 94
	95, 96, 100
Bellocchio Antonio	98
Bruzzani Riccardo	93
Carli Guido, <i>Ministro del tesoro</i>	87, 98, 99
D'Amato Carlo	100
Grillo Salvatore	95
Usellini Mario	96

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,15.

Audizione dal ministro dall'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Adolfo Battaglia, e del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, sulle linee del Governo in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, onorevole Adolfo Battaglia, e del ministro del tesoro, senatore Guido Carli, sulle linee del Governo in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.

Se non vi sono obiezioni rimane stabilito, ai sensi dell'articolo 65 del regolamento, che la seduta sia ripresa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Ringrazio il ministro Carli per aver accettato il nostro invito, nonostante fosse impegnato in un importante incontro di lavoro da tempo preventivato con la Banca europea degli investimenti.

Invito i colleghi ed il ministro a contenere la durata degli interventi poiché il tempo a nostra disposizione è limitato, dal momento che l'Assemblea riprenderà i propri lavori alle ore 16 con votazioni e alcuni deputati sono impegnati nella formulazione di subemendamenti che dovranno essere presentati appunto alla ripresa della seduta.

Ricordo che le audizioni odierne sono state previste in funzione del parere che la nostra Commissione dovrà esprimere

sulla cosiddetta legge antitrust, ma anche in riferimento ad alcuni fenomeni emersi negli ultimi tempi nel rapporto fra banche, industria e assicurazioni; in particolare, alcuni colleghi hanno fatto pervenire a questa presidenza alcune richieste di chiarimento sulla recente vicenda che potremmo definire Fondiaria-GAIC.

Prima di dare la parola al ministro Carli, lo ringrazio nuovamente per la sensibilità mostrata nei confronti di questa Commissione e del Parlamento, e rinnovo ai colleghi la preghiera di porre al ministro semplici domande, senza svolgere interventi completi che potranno e dovranno aver luogo in altra sede.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. La ringrazio, signor presidente. Il disegno di legge n. 3755, recante « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », incorpora un complesso di disposizioni alla redazione delle quali hanno contribuito alcuni dei migliori economisti e giuristi, e su cui si è svolto un ampio dibattito parlamentare; ci si è avvalsi anche del confronto con le legislazioni di altri paesi. Ritengo pertanto che il complesso di queste norme possa essere considerato di alto livello.

Non ho obiezioni da porre alle norme concernenti la tutela della concorrenza. Mi è parso opportuno mettere sul medesimo piano imprese non bancarie, bancarie e imprese assicurative, stabilendo che i principi della concorrenza si applicano indistintamente a ciascuna di esse. Ho ritenuto di delegare il compito di accertare il rispetto delle norme sulla concorrenza alla Banca d'Italia, per quanto riguarda le aziende di credito, e all'ISVAP nel caso delle imprese assicuratrici. Si è

affermato che i principi ai quali questi enti devono attenersi sono identici.

Probabilmente, la parte concernente la partecipazione delle aziende di credito ha maggiormente attratto l'attenzione dei commentatori. Il disegno di legge stabilisce un limite massimo al possesso di partecipazioni nelle aziende di credito da parte di soggetti non finanziari e non assicurativi. È stata recepita una dottrina — che nel nostro paese, ma anche all'estero, è stata sostenuta da persone di grande autorevolezza — secondo la quale un ordinamento equilibrato escluderebbe la partecipazione di imprese di questo tipo in aziende bancarie, quando la partecipazione consentisse di esercitare un'influenza rilevante.

Il presidente ha partecipato al dibattito sul disegno di legge n. 3124 concernente l'attribuzione alla banca pubblica della struttura di società per azioni e le condizioni in base alle quali la partecipazione del 51 per cento nella banca pubblica può non essere osservata; fra queste condizioni è stata posta quella secondo la quale gli statuti dell'azienda di credito originariamente pubblica, ordinata nella forma della società per azioni, dovrebbero contenere disposizioni atte a impedire la costituzione di posizioni dominanti o comunque pregiudizievoli per l'autonomia dell'azienda di credito.

Non vi nascondo che analoghe disposizioni avrebbero potuto essere incluse nel disegno di legge sull'antitrust; probabilmente sarebbe risultata una maggiore simmetria tra i due provvedimenti.

Questa legge introduce un discrimine in funzione delle categorie economiche cui appartengono le società partecipanti, ove si consideri la previsione in base alla quale le imprese non finanziarie (espressione con la quale si individuano le imprese industriali), non possono essere ammesse a partecipazioni rilevanti nelle aziende di credito, ritenendo che ciò possa produrre pregiudizi sul piano dell'autonomia.

Vorrei riassumere al ministro Battaglia, che in questo momento ha fatto il suo ingresso nell'aula della Commissione,

le considerazioni finora formulate. Ho messo in evidenza che delle due parti di cui si compone il disegno di legge, la prima (concernente la tutela della concorrenza) ha visto confluire, in sede di elaborazione, l'apporto di commissioni che sono giunte ad interessanti risultanze, avvalendosi del contributo di valenti economisti e giuristi, oltre a quello recato dal dibattito parlamentare, arricchito anch'esso da interventi relevantissimi. In tale contesto abbiamo proceduto ad approfondite verifiche in ambito europeo, confrontando le disposizioni in esame con quelle vigenti in altri paesi. Nel complesso, è stato predisposto un testo normativo che mi pare possa essere degnamente inserito nel nostro ordinamento statale, colmando il vuoto creato dall'assenza di una disciplina legislativa in materia di tutela nella concorrenza.

Ho anche ricordato che uno degli aspetti sui quali si è maggiormente indirizzata l'attenzione generale è relativo alla partecipazione di imprese non finanziarie e non assicurative ad aziende di credito. A tale riguardo avrei preferito si adottasse una soluzione analoga a quella introdotta rispetto all'ipotesi della banca pubblica, che assume la veste di società per azioni, prevedendo una disposizione che affidasse agli statuti la limitazione delle partecipazioni di capitale azionario, al fine di impedire la costituzione di posizioni dominanti o, comunque, pregiudizievoli per l'autonomia dell'azienda di credito.

Il provvedimento accoglie un principio (sul quale si è ampiamente discusso sia in Italia, sia all'estero), in base al quale l'impresa industriale, nel momento in cui assume partecipazioni rilevanti nell'azienda di credito, potrebbe compromettere l'autonomia. A mio avviso, dunque, sarebbe opportuno uniformare le disposizioni previste dai due provvedimenti.

Personalmente esprimo la convinzione che la proposta di inserire nel provvedimento in esame un limite all'assunzione di partecipazioni rilevanti da parte di imprese industriali, debba essere avanzata dall'autorità che ha la responsabilità

della stabilità del sistema bancario e, conseguentemente, credo che la posizione di questa autorità debba essere valutata come prioritaria rispetto alle altre esigenze. Nonostante in passato abbia manifestato una preferenza per una diversa soluzione, non esito ad affermare che in questo caso occorrerebbe privilegiare le preoccupazioni manifestate dall'autorità cui è riferita la responsabilità del sistema.

Ciò detto, aggiungo che vi è un'ulteriore considerazione che milita nel senso di approvare, nei limiti del possibile, il testo in esame nell'attuale formulazione. Si tratta di un'esigenza dettata dall'urgenza; abbiamo atteso anni ed anni ed ora siamo finalmente in presenza di una legge della quale certamente non possiamo vergognarci, perché si tratta di un provvedimento che (nel confronto con analoghe normative che disciplinano la materia) ci consentirà di assumere posizioni onorevoli rispetto a tutti i problemi sul tappeto.

Ritengo, pertanto, che il provvedimento in esame debba essere approvato in tempi brevi, anche accettando soluzioni che possano risultare in conflitto con le convinzioni personali di ciascuno di noi; credo, infatti, che a tali convinzioni sia opportuno rinunciare, se davvero siamo intenzionati a garantire al paese una legge, attesa da decenni.

Partecipo a discussioni concernenti provvedimenti sulla disciplina della concorrenza da oltre un quarto di secolo. Per tale ragione, il fatto che il ministro Battaglia sia riuscito ad assicurare lo svolgimento dell'*iter* della legge rappresenta un grosso risultato soprattutto rispetto alla necessità, comunemente avvertita, di introdurre nell'ordinamento norme conformi ai principi dell'economia di mercato.

Nel mio intervento di replica svolto al termine della discussione sulle linee generali del disegno di legge finanziaria ho ricordato che presso la Camera dei deputati sono pendenti il disegno di legge concernente le società di intermediazione mobiliare, quello relativo alla tutela della

concorrenza e infine il provvedimento concernente l'OPA, già esaminati dal Senato, oltre al progetto concernente le banche pubbliche, per il quale si dovrà procedere all'esame in prima lettura.

Su questo ramo del Parlamento, quindi, grava la grossa responsabilità di garantire la prosecuzione dell'*iter* di tali provvedimenti, anche in considerazione del fatto che ben tre di essi dovranno essere esaminati in seconda lettura.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Carli, che ci ha offerto un modello di concisione encomiabile, dal momento che in soli otto minuti è riuscito a sintetizzare numerose questioni, richiamandoci ai nostri doveri. Peraltro, l'adesione a tale richiamo è testimoniata dall'intenso lavoro svolto dalla Commissione finanze sui provvedimenti pendenti in materia (prevalentemente di iniziativa governativa, ma anche di provenienza parlamentare).

La nostra Commissione, signor ministro, sta lavorando intensamente e siamo convinti di riuscire a lavorare ancora di più, per tenere fede agli impegni che abbiamo assunto soprattutto nei confronti di coloro che ci hanno scelto come rappresentanti in questa sede.

Nel dare la parola al ministro Battaglia, ricordo (come ho già fatto in apertura di seduta), che diversi gruppi parlamentari hanno richiesto informazioni e comunicazioni sulla vicenda della Fondiaria, che ci pare imponga l'adozione di una normativa efficace.

ADOLFO BATTAGLIA, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Temo che il mio intervento risulterà meno conciso di quello svolto dal collega Carli, dal momento che mi sembra utile specificare, in modo quanto più possibile chiaro, le relazioni esistenti tra le norme generali e quelle settoriali in materia di tutela della concorrenza.

Si registra un interesse generale all'affermazione di un certo livello di concorrenza su tutti i mercati, anzi direi del più alto livello di concorrenza possibile. Si tratta di un interesse che deriva dal-

l'effetto che la concorrenza produce sull'efficienza dei mercati e, quindi, su quella dei produttori e sul benessere dei consumatori. La legge sulla concorrenza che stiamo discutendo è destinata a tutelare, infatti, l'efficienza del sistema produttivo e, quindi, l'interesse dei consumatori. Si tratta di un interesse riscontrabile su tutti i mercati, che può essere garantito da una normativa generale applicata con sensibilità, cioè in modo specifico e differenziato per ciascun settore.

Tuttavia, l'intervento dello Stato sul mercato (o almeno in alcuni suoi settori) non può limitarsi ad assicurare il livello di concorrenza; vi sono altri interessi da tutelare, che si ritiene siano collegati alla struttura del mercato ed alle relazioni in esso esistenti. Vi è, inoltre, un interesse pubblico alla stabilità del sistema finanziario, da cui conseguono regole prudenziali in ordine alla gestione del sistema bancario finalizzate alla revisione delle norme connesse alle funzioni degli intermediari finanziari, nonché alla disciplina relativa al rapporto tra settore bancario e assicurativo. Questo è oggetto dei disegni di legge che il ministro Carli ha testé ricordato. Vi è poi un'esigenza di trasparenza, in particolare nei mercati finanziari, a cui sono rivolte le norme sul rapporto tra banca ed industria, le quali fanno parte della disciplina che stiamo esaminando. Vi è inoltre l'esigenza della tutela della libertà di informazione, a cui sono rivolte le preoccupazioni che, in particolare da qualche settimana, serpeggiano nell'opinione pubblica, fino alla proposizione di un apposito disegno di legge di regolamentazione delle concentrazioni editoriali.

Si tratta di interessi pubblici — sottolineo l'aggettivo « pubblici » — settoriali, a cui necessariamente si deve avere riguardo con leggi specifiche settoriali. Queste ultime certamente richiedono specifiche competenze di supervisione settoriale e pertanto possono porre problemi di coordinamento con l'autorità di garanzia della concorrenza (comunque si tratta di problemi di rapporto, non di sovrapposizione), che si collocano probabilmente

alla base dell'identificazione tra legge della concorrenza e legislazioni settoriali. Deve essere tuttavia chiaro che si tratta di problemi differenti, i quali devono essere trattati in contesti diversi.

Vorrei sottolineare un ulteriore aspetto: senza una normativa per la concorrenza, norme specifiche rischiano fatalmente di irrigidire il funzionamento del mercato, di condurre ad una gestione eccessivamente amministrativa, con il rischio, quindi, di giungere alla situazione in cui, da un lato, si assiste ad un mercato privo di meccanismi di autoregolamentazione e quindi preda di ogni iniziativa senza controllo, talvolta addirittura di carattere illecito; dall'altro, lo sviluppo di questo stesso mercato in una direzione di efficienza viene impedito dalla stessa esistenza al suo interno di controlli amministrativi vincolanti, i quali prevengono ogni sua benefica evoluzione.

In questo quadro si collocano le diverse normative in discussione: da un lato, quella sui rapporti tra industrie e banche, inserite nel testo generale sulla concorrenza; dall'altro, quella sui rapporti tra assicurazioni e banche, la quale costituisce anche oggetto specifico di questa audizione.

Si tratta, come dicevo, di discipline separate e diverse fra loro, per la natura dei rapporti che devono regolare, nonché per i problemi specifici dei due settori.

Per quanto concerne i rapporti di partecipazione delle imprese nelle banche, si è cercato di contemperare più esigenze: quella di allargare la base azionaria delle imprese bancarie in un momento cruciale di ristrutturazione (consentendo quindi anche un ingresso di capitale industriale nelle stesse); quella di continuare a far sì che sia il mercato a stabilire la locazione delle riserve finanziarie; quella di evitare che i nuovi assetti azionari possano minare la stabilità del sistema bancario o di singole banche.

In concreto, la normativa stabilisce un divieto all'assunzione del controllo di una banca da parte di un'impresa non finanziaria e non bancaria, fissando, com'è noto, un limite massimo di partecipa-

zione; inoltre, prevede un meccanismo amministrativo di controllo dei processi di acquisizione di quote azionarie delle banche; infine, prevede clausole di garanzia, attraverso la vigilanza della Banca d'Italia, per la trasparenza e la correttezza nella concessione di crediti a soggetti collegati alla Banca.

In merito ai problemi che si pongono in questo settore, immagino che il ministro Carli abbia parlato assai più efficacemente di me. Aggiungo solo una mia notazione personale, affermando che non è opportuno irrigidire ulteriormente il testo, per cui mi associo anch'io all'invito del ministro del tesoro ad un'approvazione rapida, per così dire non perfezionistica, non improntata a visioni puramente personali di possibili miglioramenti da apportare. Infatti, in ogni caso l'acquisizione di quote di partecipazione resta soggetta all'autorizzazione delle autorità monetarie, e pertanto vi sarebbero comunque limiti al processo di acquisizione del controllo; in secondo luogo, norme più restrittive potrebbero comunque essere previste, nei luoghi appropriati, come il ministro Carli ha implicitamente suggerito, o per gli attuali istituti di diritto pubblico o per le banche di interesse nazionale.

Diversi sono i problemi posti dalle partecipazioni fra imprese assicurative ed imprese industriali e creditizie, questione che, com'è noto, è stata approfondita presso il Ministero dell'industria da una apposita commissione a presidenza Piga e, successivamente, Maccanico. Sulla base delle conclusioni della commissione, il ministro dell'industria ha presentato un disegno di legge che, insieme ad alcune norme per il rafforzamento dei poteri dell'ISVAP, detta nuove norme relative, appunto, alla partecipazione delle imprese assicurative e nelle imprese assicurative.

Tale disegno di legge, di cui è cominciato l'esame in questa Commissione, ribadisce il divieto per le imprese assicurative di assumere il controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse e, di conseguenza, pur con le neces-

sarie cautele, il principio positivo della facoltà di acquisire partecipazioni in attività connesse, nel quadro dell'integrazione fra sistema bancario e sistema assicurativo, che costituisce l'indirizzo coerente con l'evoluzione europea attualmente in corso.

Nel caso di acquisizione di partecipazione in società che esercitino attività connesse, le norme prevedono il controllo dell'ISVAP, che è rivolto in particolare a tutelare in ogni caso la stabilità dell'impresa di assicurazione. Il provvedimento in discussione prevede inoltre la comunicazione all'ISVAP dell'acquisizione di partecipazione di altri soggetti in società che esercitino attività assicurative: una vigilanza particolarmente stringente nel caso in cui si determini una situazione di controllo.

Questo disegno di legge è dunque ispirato all'esigenza di garantire la stabilità del sistema assicurativo e di tutelare allo stesso tempo gli interessi degli utenti assicurati: si tratta di favorire, come avviene in tutti i paesi europei, una integrazione del sistema creditizio, in considerazione (come si osserva testualmente nella relazione finale della commissione Maccanico) « della crescente presenza di componenti finanziarie nei prodotti assicurativi », dato di fatto che credo sia sotto gli occhi di tutti, per cui non occorre insistervi; in considerazione altresì — come nota la stessa relazione — « della maggiore collaborazione tra settore assicurativo e settore bancario, ai fini dell'arricchimento dei prodotti offerti e di un efficiente utilizzo delle reti distributive ».

In questo quadro, mi sembra sia stata posta una specifica questione riguardante La Fondiaria, sulla quale mi soffermo brevemente al termine di questa mia esposizione.

Com'è noto, è stata stipulata un'intesa fra la GAIC e la Ferruzzi finanziaria, che prevede la cessione del controllo de La Fondiaria SpA alla GAIC SpA, al prezzo di 3.600 miliardi; l'intesa prevede inoltre che la Ferruzzi finanziaria entri nel capitale GAIC con una quota di partecipazione identica a quella di Paleocapa, con

un impegno di circa 900 miliardi; Paleocapa e Ferruzzi finanziaria hanno inoltre convenuto di sindacare la loro partecipazione paritetica nella GAIC, al fine di assicurarsi congiuntamente il controllo della GAIC e de La Fondiaria.

In proposito, in risposta ad una specifica richiesta fatta dall'ISVAP nell'esercizio della sua funzione di vigilanza, La Fondiaria ha dichiarato che l'acquisizione da parte della GAIC SpA della maggioranza de La Fondiaria non determina alcun cambiamento del programma di ristrutturazione del gruppo La Fondiaria, come precisato dalla stessa GAIC a seguito di richiesta da parte della CONSOB.

Questa operazione si collega agli accordi già raggiunti, e sul cui contenuto ha riferito il 22 novembre scorso alla Camera il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, onorevole Babbini, fra il gruppo La Fondiaria e la Royal Insurance Group, nonché all'operazione di aumento di capitale deciso dall'assemblea straordinaria dell'Italia assicurazione e lo scorporo a favore dell'Italia del ramo de La Fondiaria relativo al lavoro diretto, danni e vita, e la creazione de La Fondiaria Holding.

Come ha osservato alla Camera l'onorevole Babbini, questo complesso di operazioni rientra tra le fattispecie in relazione alle quali la legge qui in discussione propone un allargamento dei poteri dell'ISVAP. In particolare, l'articolo 12 del disegno di legge n. 3822 impone un obbligo di comunicazione preventiva all'ISVAP, riguardo a tutti gli atti aventi contenuto patrimoniale, al fine specifico di consentire alle autorità di vigilanza la verifica dell'eventuale pregiudizio per le garanzie previste a tutela degli assicurati.

Inoltre, l'articolo 11 dello stesso disegno di legge introduce un'altra modifica di rilievo al complesso di poteri di cui dispone oggi l'ISVAP, in quanto prevede la facoltà di convocare gli azionisti di controllo, diretti od indiretti, di un'impresa assicurativa, al fine di conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia dell'autonomia della gestione assicurativa.

Desidero precisare che il Governo è comunque impegnato a garantire la trasparenza dell'operazione, tenuto conto della normativa vigente che, allo stato attuale delle cose, non rende possibile quel più penetrante controllo di carattere preventivo previsto nel disegno di legge attualmente in discussione presso questa Commissione.

Rimane fermo che l'autorità di vigilanza del settore dovrà effettuare tutti i controlli necessari a garanzia della trasparenza delle operazioni intergruppo, naturalmente con l'obiettivo di salvaguardare la stabilità del sistema. Rimane fermo, altresì, che il Ministero dell'industria esaminerà con la massima attenzione le operazioni sottoposte alla sua approvazione, sulla base dell'articolo 72 della legge n. 295 del 1978, a tutela degli assicurati, i cui interessi vanno ovviamente salvaguardati in rapporto alle diverse e possibili oscillazioni della congiuntura del mercato assicurativo.

Ribadisco, infine, che il Governo seguirà con attenzione i problemi che dovessero sorgere in relazione ai livelli di occupazione.

In particolare, rispetto all'operazione che prevede l'aumento di capitale dell'Italia Assicurazioni, rilevo che il passaggio delle attività assicurative de La Fondiaria all'Italia Assicurazioni, con la formazione dunque della Fondiaria SpA e la creazione della Fondiaria Holding, pone problemi sui quali l'esame da parte dell'Istituto di vigilanza per le assicurazioni presuppone una pregiudiziale valutazione positiva della CONSOB in relazione alla tutela degli azionisti di minoranza delle società coinvolte.

Per quel che riguarda più specificamente l'aspetto assicurativo, va considerato che La Fondiaria ha dichiarato espressamente che l'attività che la nuova *holding* si propone di svolgere, a seguito della programmata ristrutturazione, sarà rivolta (cito testualmente) « alla crescita, allo sviluppo ed al supporto delle controllate operanti nel campo di servizi con al centro l'attività assicurativa, sia in Italia che all'estero ». L'impresa ha inoltre co-

municato che l'attuale testo dello statuto rimarrà immutato, salvo le variazioni indispensabili in relazione all'operazione conclusa.

Tali dichiarazioni andranno richiamate al momento opportuno, in particolare in sede di rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero, volta a consentire il trasferimento del portafoglio diretto da La Fondiaria, unitamente ad ogni altra necessaria cautela o garanzia che si riterrà di richiedere in merito agli aspetti tecnico-finanziari, al fine di consentire il mantenimento di un adeguato livello di stabilità della situazione, in funzione di una costante garanzia degli impegni nei riguardi degli assicurati e dei danneggiati e, in via più generale, di stabilità degli assetti societari ed azionari.

Con quanto ho riferito, credo di aver sgombrato il campo da alcune sovrapposizioni tra i provvedimenti che sono stati oggetto di discussione in questa sede, in particolare i progetti di legge sull'ISVAP e sulle assicurazioni da un lato, e quello antitrust dall'altro, oltre al provvedimento sul controllo delle concentrazioni editoriali all'esame, in questi giorni, dell'altro ramo del Parlamento.

Ho voluto far questo perché, mentre da un punto di vista concettuale non vi è dubbio che si tratti di provvedimenti di natura diversa, da quello procedurale i provvedimenti qui discussi — od almeno alcuni di essi — e il progetto di legge antitrust sono naturalmente collegati. Ritengo sia urgente, anzi urgentissimo, che le riserve che hanno finora vincolato l'approvazione di tale progetto di legge vengano sciolte al più presto. Non ho bisogno di insistere su questo punto, che è stato egregiamente illustrato dal ministro del tesoro, il quale ha sottolineato la necessità di approvare urgentemente il provvedimento antitrust rinunciando alla presentazione di emendamenti di carattere perfezionistico.

La discussione di tale provvedimento è iniziata sedici mesi or sono; ci troviamo nel periodo di formazione del mercato europeo ed ogni ulteriore ritardo nell'approvare quel progetto di legge priva il

mercato ed il nostro paese di uno strumento importante per far fronte ai problemi che la congiuntura, incessantemente in evoluzione, ci pone.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Battaglia per la sua esposizione.

Indubbiamente sedici mesi rappresentano un lungo periodo di tempo; ciò che questa Commissione vuole, in primo luogo, è che le banche non possano comprare le assicurazioni e che queste ultime non possano procedere all'acquisto delle banche; in secondo luogo, che si approvi una legge che, di fronte a quanto è avvenuto con il caso de La Fondiaria, conferisca (magari all'ISVAP) i poteri di conoscere i fatti non dopo che sono già avvenuti, ossia i poteri classici di un'*authority*, quale la CONSOB.

In sostanza, questa Commissione intende collaborare con il Governo adempiendo il proprio dovere che è quello di non approvare leggi in base alle quali governare sembra quasi un « far credere ».

Mi chiedo se, qualora il progetto di legge trasmessoci dal Senato fosse già in vigore — condivido il giudizio del ministro che si tratti di un buon testo —, avremmo gli strumenti per conoscere in anticipo i fatti che si verificano nel nostro mercato. Non pretendo risposta alla mia domanda.

Ricordo ai colleghi che la procedura che abbiamo concordato di adottare prevede che il ministro risponda immediatamente a ciascun quesito che verrà posto.

RICCARDO BRUZZANI. A nome del gruppo comunista, desidero porre al ministro Battaglia alcuni interrogativi in relazione a quanto egli ci ha oggi riferito od ha ommesso di riferire.

In considerazione del fatto che nessuno può mettere in dubbio l'esistenza, nel debole settore assicurativo italiano, di un intenso processo di concentrazione finanziaria (che appare preoccupante non sul piano dei principi — data l'esigenza di conferire maggiore forza al settore stesso —, ma per l'assenza di efficaci re-

gole che ne garantiscano l'autonomia), vorremmo sapere dal ministro se egli ritenga davvero inopportuna la presenza, nel ramo assicurativo, di un polo pubblico costituito tra BNL, INA ed INPS.

È necessario anche tenere conto del fatto che l'ISVAP ha affermato che ormai le compagnie assicurative estere hanno superato quelle italiane nella raccolta dei premi e che negli altri paesi sono in vigore regole serie, ma non vi è separazione tra assicurazioni, banche ed imprese. Pertanto, vorremmo sapere dal ministro se egli ritenga o meno che l'ISVAP debba assumere un ruolo autonomo, conferendo a tale istituto quell'autorevolezza e, per così dire, quella dignità che caratterizza, per esempio, la CONSOB, in modo che l'ISVAP (come giustamente rilevava il presidente), possa conoscere anticipatamente i fatti.

Inoltre, per quanto riguarda la vicenda de La Fondiaria, sulla stampa ed altrove si è affermato che le nuove alleanze, concluse nell'operazione di cessione de La Fondiaria da parte del gruppo Ferruzzi alla GAIC, conferiranno alla compagnia di assicurazione un assetto definitivo. Così, si è inteso smentire le voci che indicavano nel passaggio de La Fondiaria alla GAIC un momento provvisorio per un successivo trasferimento alle Generali. Qual è l'opinione del ministro al riguardo?

Infine, sempre in merito all'operazione de La Fondiaria, visto che l'ISVAP ancora non dispone dei poteri di cui prima si parlava, le chiedo di far conoscere al Parlamento le modalità dell'operazione stessa; quali siano i termini del prestito obbligazionario emesso a favore della GAIC per sostenere l'aumento di capitale; quali gli istituti di credito interessati; cosa risulti a proposito del coinvolgimento del socio giapponese della GAIC e quale sia l'eventuale entità di tale coinvolgimento.

Riteniamo che la conoscenza di questi fatti sia indispensabile proprio per essere in grado di assicurare trasparenza; occorre verificare se veramente nel nuovo assetto sia garantita la stabilità che rappresenta un elemento fondamentale — e,

insieme, accertare se il necessario e notevole aumento di capitale avverrà a danno del patrimonio della compagnia di assicurazione oggetto della cessione e, quindi, se sarà garantita la sua autonomia.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. In risposta alla prima domanda, desidero osservare che il comma 4 dell'articolo 20 del disegno di legge sulla tutela della concorrenza prevede che, nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'autorità per la concorrenza siano adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). In capo all'autorità della concorrenza vi è una titolarità di intervento che deriva dall'intera normativa prevista nella legge. Quando vi è concentrazione con abuso di posizione dominante, a termine di legge si può intervenire: interverrà l'autorità per la concorrenza, sentito il parere preventivo dell'ISVAP.

Tale questione non ha nulla a che fare con gli ulteriori poteri di acquisizione di informazioni da parte dell'ISVAP, previsti da un altro disegno di legge, che riguarda più specificamente il settore assicurativo.

Credo, quindi, signor presidente, di aver risposto in maniera chiara alla sua specifica domanda.

PRESIDENTE. Alla domanda del collega Bruzzani, non alla mia.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Per quanto riguarda il polo, non ho mai dichiarato, in nessuna forma, di essere contrario al fatto che l'INA e l'INPS partecipino alla ricapitalizzazione della BNL. Ho dato il mio consenso all'intesa, stretta presso il Ministero del tesoro il 28 giugno, tra INA, INPS e il Ministero stesso in relazione ad operazioni precedentemente intervenute di dismissione di partecipazioni azionarie dell'INA nel Crediop e di utilizzo dei fondi da queste derivanti per la ricapitalizzazione della BNL, a pari titolo con una partecipazione aumentata di 400 miliardi dell'INPS.

Non ho quindi nessuna ostilità nei confronti del polo, cioè di un rafforzamento della posizione dell'INA e dell'INPS nel capitale della BNL. Il punto su cui mi sono dichiarato fermamente contrario e sul quale sono intenzionato a proseguire una saggia politica, è quello che riguarda la previdenza assicurativa: credo che essa debba essenzialmente essere affidata al sistema assicurativo e controllata dall'ISVAP, senza creare nuovi strumenti in capo a enti che sono nati per altre finalità, hanno altre funzioni, differente struttura e già sufficienti problemi da risolvere.

Per quanto riguarda l'aumento di capitale, so benissimo che esiste un accordo firmato da rappresentanti del Ministero del tesoro, dell'INA, dell'INPS e da altri; so anche, perché il ministro Carli lo ha reso pubblico, che sono sorti dubbi sull'interpretazione di queste clausole, ma sono certo che l'intervento del Ministero del tesoro varrà a disperderli.

In merito all'operazione de La Fondiaria, non aggiungo nulla a quanto già dichiarato. Il problema fondamentale che si pone è stabilire se queste operazioni siano di carattere legale o (almeno parzialmente) illegale; a quanto mi pare di capire, non scadono in alcuna maniera nell'illecito. È indispensabile inoltre che i poteri di vigilanza, del Ministero dell'industria da una parte e dell'ISVAP dall'altra, siano esercitati nella maniera più penetrante per garantire la tutela degli assicurati e dei gruppi azionari di minoranza, in particolare da parte della CONSOB.

SALVATORE GRILLO. Il ministro Carli nel suo intervento ha sottolineato come, pur condividendo la normativa su cui la nostra Commissione deve esprimere un parere, mantenga una riserva in relazione alla possibile estensione di tale normativa a quella concernente la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni, oggetto di un provvedimento recentemente licenziato dalla nostra Commissione.

Mi sembra che il ministro Battaglia abbia dato una risposta; tuttavia vorrei un ulteriore chiarimento. Egli ha affermato che la normativa generale sarà portata avanti così come è stata costruita, per problemi sia di tempi sia di completezza, rinviando poi ad apposite leggi di settore ogni possibile ulteriore approfondimento, mentre eventuali leggi di settore, senza una rapida approvazione di questa normativa, potrebbero creare turbative e squilibri. Vorrei che il ministro Battaglia mi confermasse se la mia interpretazione delle sue parole è corretta, perché se così è avremmo sciolto uno dei nodi principali del dibattito di questa Commissione.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dall'artigianato*. Mi pare che l'onorevole Grillo abbia compreso perfettamente la mia opinione: è necessaria una normativa di carattere generale, che si applichi indistintamente a tutte le operazioni; accanto ad essa vi saranno normative di settore (che naturalmente la integrano, prevedendo poteri più penetranti di vigilanza e di intervento), una per le concentrazioni editoriali, una per le assicurazioni e così via.

PRESIDENTE. Da quanto dice il collega Grillo, mi pare di capire che lei, come noi, pensa che non ci possa essere una vigilanza del giorno dopo, perché è un mestiere che non è stato ancora inventato. La CONSOB, per esempio, può sospendere la quotazione di taluni titoli, ingenerando un effetto sospensivo non solo delle quotazioni ma, in alcuni casi, anche dell'efficacia delle operazioni definite. Può darsi che mi sbaglia, ma non mi sembra che questo sia l'attuale potere dell'ISVAP. Forse è questo che l'onorevole Grillo intendeva.

SALVATORE GRILLO. Questo è un altro genere di domanda.

PRESIDENTE. È la stessa cosa. Questo è un punto che la Commissione finanze intende chiarire: vogliamo sapere

se vi sia l'ipotesi di una vigilanza del giorno dopo, mestiere che in Europa e negli Stati Uniti non esiste.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. In alcuni casi, esiste la vigilanza di un anno dopo!

PRESIDENTE. Questo può accadere ovunque, nel mondo.

Se necessario, questo problema può costituire oggetto di una domanda del presidente al ministro Battaglia: vi è una differenza di *authority* tra ISVAP e CONSOB.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Posso rispondere citando il testo della legge, per un chiarimento definitivo.

PRESIDENTE. Lo conosco bene, poiché sono relatore del disegno di legge n. 3822.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Quindi, non faccio altro che ribadire un principio già noto: le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'autorità per la concorrenza; questo vale anche per le concentrazioni tra imprese assicurative, a meno che il fatturato non superi certe soglie. Non vi è discussione in questa Commissione — se ho ben inteso e letto gli atti — sull'articolo 16, che prevede una preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza, con possibilità anche di intervento. All'articolo 20 è previsto che, nel caso di operazioni che coinvolgono l'attività assicurativa, i provvedimenti dell'Autorità per la concorrenza siano adottati, sentito il parere dell'ISVAP (come è naturale, trattandosi di un organo specializzato nella tutela e nella vigilanza del settore assicurativo).

Quindi, non vedo problemi da questo punto di vista, perché la stessa Commissione non ne ha posti, relativamente all'articolo 16 riguardante il tema generale delle concentrazioni.

MARIO USELLINI. Credo che ci troviamo a discutere su questioni che avremmo dovuto affrontare in sede di esame di merito dei provvedimenti relativi, che sono sì al nostro esame, ma solo in parte, in quanto la materia concernente le banche è contenuta in un testo affidato alla competenza primaria di un'altra Commissione. Ciò ha ridotto in misura notevole la possibilità di presenza del Governo nella discussione, in quanto ci troviamo in sede di parere sia pure rinforzato, e di fatto ha penalizzato il dibattito.

Il gruppo democratico cristiano valuta questo provvedimento come il più importante, dal punto di vista politico, tra quelli di competenza della nostra Commissione. Il mio gruppo rileva che l'impianto del testo approvato dal Senato predispone alcune soglie, individua alcuni limiti ed attiva alcuni meccanismi di controllo che sono ritenuti nel loro insieme insufficienti a definire gli obiettivi politici che mi pare siano sottintesi da queste norme.

Tra questi obiettivi vi è in primo luogo un regime di controllo della concorrenza, nell'ipotesi di un suo abuso, da parte di chi ha posizioni dominanti riferite all'insieme del mercato. In secondo luogo, vi è la individuazione di settori di particolare rilevanza per l'interesse nazionale, per i quali ai principi generali che ho ricordato si aggiungono quelli speciali riferiti alla particolarità dei settori che devono trovare in organizzazioni di controllo, e quindi in strumenti adeguati, la risposta per gli obiettivi che vengono dati: in particolare, per quanto riguarda l'informazione, l'obiettivo è quello della tutela del pluralismo e della difesa della libertà di informazione, intesa anche come articolazione dei soggetti abilitati ad operare in questo ambito; per quanto riguarda il credito, vi è l'obiettivo della tutela del risparmio intesa come tutela sia dell'autonomia degli enti creditizi sia degli interessi dei depositanti; per quanto riguarda le assicurazioni, l'obiettivo è di tutelare le finalità proprie di questi enti.

Tutto il sistema dei controlli nelle tre ipotesi ricordate è attualmente scagliato in norme divise fra vari provvedimenti (in parte, per quanto riguarda le banche, sono contenute nel disegno di legge sull'antitrust, in parte nel disegno di legge n. 3822 sulle assicurazioni e in parte in un altro testo esaminato dal Senato sul tema dell'informazione e dell'editoria e sul quale vi è una *querelle* tra i due rami del Parlamento), con il risultato che non si riesce a capire in quale misura strumenti anche simili potrebbero essere utilizzati per l'insieme dei cosiddetti settori speciali e, quindi, coordinati tra loro (ad esempio, non è chiarito quale sia distintamente il ruolo dell'autorità generale rispetto alle autorità speciali).

Credo che le norme speciali debbano essere amministrate dall'autorità preposta alla vigilanza (quindi, le norme sul credito debbono essere amministrate dalla Banca d'Italia); quanto a quelle generali sulla concorrenza, anche per le aziende bancarie, nulla osta che siano amministrate dalla stessa autorità che si occupa della concorrenza.

Questo tipo di integrazione, che vale anche per l'editoria, non traspare dal disegno di legge in discussione; anzi, le norme (così come sono formulate) non fanno chiarezza su questo punto e sembrerebbero ipotizzare una sorta di promiscuità di funzioni o di non ben delimitata area di intervento.

La questione principale relativa alle norme cosiddette speciali attiene alla definizione e all'individuazione di un limite che può riguardare o la quota di mercato per i soggetti dei quali si discute (è il caso del settore dell'informazione), nel senso di individuare in una quota massima la dimensione di espansione di un soggetto in quel settore compatibile con il mantenimento del pluralismo (l'articolo 12 del testo presentato dal Governo contiene una soluzione di questo tipo), ovvero la soglia di acquisizione di partecipazioni con riferimento non alla quota di mercato, ma alla quota di capitale del soggetto (nel caso specifico l'ente creditizio, ma potrebbe essere anche l'ente assi-

curativo); con tale soglia si definisce quale intensità di partecipazione sia compatibile con l'affermazione del principio della tutela della indipendenza dell'ente creditizio quando la partecipazione sia acquisita da soggetti diversi da quelli che esercitano l'attività del credito.

In entrambi i casi il riferimento a quote o a soglie è legato all'individuazione (che si vuole e si deve definire) del soggetto in grado di controllare tale quota. Questo concetto non può che connettersi a tutti coloro i quali per rapporti di partecipazione, o pattizi o di altra natura, sono comunque collegati in modo tale da svolgere quel tipo di coordinamento per il quale la somma delle presenze nel settore raggiunga quella data soglia.

Il meccanismo di identificazione di questa pluralità di soggetti in tutte le leggi, sia quella vigente sull'editoria sia quella approvata dal Senato, è riferito al concetto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Credo che al Governo non sfugga il fatto che l'applicazione di quella norma nel settore dell'editoria ha comportato che una primaria società italiana, la FIAT, proprietaria del 37 per cento di Gemina, è stata ritenuta dal tribunale di Milano « soggetto non controllante l'azienda editoriale *Corriere della Sera* ».

Se questo è il risultato raggiunto da quell'impianto giuridico credo che stiamo « scrivendo sull'acqua fresca », come è stato fatto dalla legge sull'editoria, norme di importanza vitale per la sopravvivenza e lo sviluppo della nostra economia.

La riflessione — che siamo costretti a svolgere in sede di audizione, perché i meccanismi parlamentari e la distribuzione dei provvedimenti non ci hanno consentito di avviare un dibattito di merito — su questi temi deve avere ad oggetto la questione politica alla base della quale vi sono le difficoltà ed i problemi; questi sono i problemi veri, non altri, ed il non prendere atto di ciò credo allontani la possibilità di una soluzione).

Al contrario, se, come sono convinto, lo stesso Governo è intenzionato ad af-

frontare nel merito le questioni che sono state poste, non sarà difficile pervenire anche rapidamente alle soluzioni, giungendo alla necessaria e diversa formulazione degli strumenti già identificati, al fine di conseguire quell'efficacia che mi pare sia oggi presunta, ma tutta da dimostrare nei fatti.

Non ho domande particolari da rivolgere, se non chiedere la disponibilità del Governo a collaborare a questo tipo di lavoro legislativo che ci aspetta.

PRESIDENTE. Consentitemi di ringraziare l'onorevole Usellini, al quale la questione sta a cuore in modo particolare, forse più di quanto non avvenga per gli altri membri della Commissione.

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro. Mi pare che l'articolo 20 del disegno di legge sulla tutela della concorrenza e del mercato distribuisca organicamente le competenze, distinte in tre grandi settori concernenti l'editoria, il credito e le assicurazioni.

Quanto al settore concernente il credito, il provvedimento riafferma che i principi in materia di tutela della concorrenza sono gli stessi che si applicano alla generalità delle imprese; attribuisce poi il compito dell'esercizio della vigilanza all'autorità di vigilanza (gli stessi principi, una diversa autorità). Analogo discorso si intende riferito al settore delle assicurazioni. Diverso, invece, è il problema dell'editoria. Non è possibile risolvere tutti i problemi in una volta, e la normativa in oggetto intende risolvere due problemi: quello della concorrenza nell'ambito delle imprese non finanziarie e quello della concorrenza nell'ambito delle imprese finanziarie e assicurative. Questo è il campo di applicazione della legge; per quanto riguarda l'editoria, lo stesso provvedimento rinvia ad altre disposizioni.

MARIO USELLINI. Il comma 1 dell'articolo 20 tratta proprio di questo argomento.

PRESIDENTE. Vi è un parere, espresso dalla Commissione cultura della Camera, su tale testo.

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro. In tutti i paesi le disposizioni concernenti la concorrenza riguardano le imprese che esercitano attività manifatturiera, commerciale, assicurativa e bancaria. Gli altri settori sono disciplinati separatamente.

PRESIDENTE. Non credo sia così in Germania.

GUIDO CARLI, Ministro del tesoro. Devo dire che nel provvedimento non riscontro contraddizioni, in quanto esso individua due settori: uno finanziario ed uno non finanziario; stabilisce il principio che ad entrambi si applicano le stesse regole: distingue l'autorità chiamata ad applicare queste regole. Si tratta di un sistema chiuso.

ANTONIO BELLOCCHIO. Con la stessa chiarezza del collega Usellini voglio esporre la posizione del maggior gruppo di opposizione di sinistra al ministro del tesoro (che per la prima volta ci onora della sua presenza) e al ministro dell'industria.

Trovo abbastanza anomala questa audizione — mi consentano di dirlo i ministri ed il presidente — perché mi sembra che dalle relazioni dei due ministri si possa riscontrare una sorta di interferenza su quello che deve fare il Parlamento.

Per quanto riguarda la sollecitazione di provvedimenti, signor ministro, la via maestra è quella che sia il ministro per i rapporti con il Parlamento ad indicare quali debbano essere le priorità perché, se dovessimo obbedire alle richieste che di volta in volta ci vengono rivolte dai singoli ministri responsabili dei vari dicasteri, dovremmo lavorare sette giorni su sette! Nel corso della decima legislatura, sono stati approvati solo tre provvedimenti di iniziativa parlamentare; la rimanente produzione legislativa è composta

di decreti e disegni di legge del Governo. Questo a me sembra un modo anomalo di lavorare.

Porro' la mia domanda al termine dell'intervento, per dimostrare l'incongruenza della posizione che si viene a sollecitare al Parlamento. Intendo dire che sul provvedimento relativo all'antitrust dovranno esprimere il parere rinforzato le Commissioni VI, V e I. Sono un attento lettore della documentazione disponibile, ma sinora non ho mai trovato analoga pressione da parte del ministro del tesoro o di quello dell'industria nei confronti delle Commissioni I e V, che hanno assunto lo stesso nostro atteggiamento volto a modificare il titolo di competenza (nel nostro caso, il titolo V del disegno di legge).

Signor ministro del tesoro, vogliamo difendere l'indipendenza amministrativa e gestionale degli enti creditizi (e quindi la tutela del risparmio). È parere del gruppo che rappresento che, per fare questo, debbano esserci regole rigorose, prestabilite e non manipolabili secondo convenienze ed interessi. Atteso che il testo pervenuto dal Senato, nel suo titolo V — a mio avviso — rappresenta un compromesso che offre la possibilità di ingressi non dovuti, ho l'obbligo morale e politico di fare in modo che tale titolo venga modificato.

Signor ministro del tesoro, non mi convince la soluzione che è stata data al problema del conflitto di interessi (quando la banca sia di proprietà di un'impresa o viceversa), così come non mi convince l'opportunità di evitare l'ingresso di partecipanti indesiderabili. Il titolo V del testo è insufficiente, mentre si ha bisogno di regole più efficaci e garantiste. Lo stesso limite del 20 per cento contenuto nel comma 3 dell'articolo 27 non impedisce l'acquisizione del controllo da parte del consorzio: allora l'articolo 27 deve essere riscritto da cima a fondo. Se dovessi obbedire al suo invito ad approvarlo *tout court*, come legislatore farei un cattivo servizio alla collettività. Lo stesso discorso potrebbe valere per i commi 1 e 4 dello stesso articolo, ma non mi dilungo su questo aspetto perché poi non

potrei esporre la mia domanda e contribuirei anch'io a rendere anomala questa audizione.

Signor ministro, vorrei sapere se lei ritenga che si debba prevedere un raccordo tra la legge n. 281 del 1985 e la legge antitrust in ordine ad alcuni problemi. Cito, per esempio, le partecipazioni fra banche: la legge n. 281 e quella antitrust si riferiscono solo ad azioni o quote munite del diritto di voto e trascurano la circostanza, ormai accettata, che anche il possesso e quindi l'implicita facoltà o minaccia di vendita di una significativa quota di capitale, per quanto priva del diritto di voto, conferisce al detentore un'indubbia influenza di fatto sugli organi di amministrazione e di gestione. Lei ritiene che questa sia l'occasione per avere un raccordo fra la legge n. 281 e quella antitrust?

Potrei continuare, ma proprio per dare un certo tono a questa audizione mi sono limitato a rivolgerle una sola domanda, senza ripetere la posizione che ho già avuto modo di assumere e che il ministro dell'industria ben conosce.

Il gruppo comunista auspica un *iter* celere del provvedimento, tant'è che presso la Commissione attività produttive il collega Quercini si è dichiarato, a nome del gruppo, favorevole all'immediata approvazione del testo, modificando però il titolo V.

Confermo la posizione del gruppo comunista: il titolo V deve essere modificato, dopo di che siamo pronti all'approvazione del testo.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. Personalmente ho espresso la preferenza per la soluzione accolta in sede di esame del provvedimento concernente le banche pubbliche, la loro conversione in società per azioni ed i limiti posti negli statuti alla costituzione di posizioni dominanti, o comunque pregiudizievoli. In quella sede non si distingue in relazione alle categorie economiche di appartenenza, così come stabilito dalla prima e dalla seconda direttiva comunitaria che siamo chiamati ad applicare.

Mi permetto di insistere sulla necessità che alcuni dei nostri provvedimenti siano completamente riformulati, quando diverrà esecutiva la seconda direttiva comunitaria.

Richiamo l'attenzione, nell'esame di provvedimenti che concernono l'ordinamento di questo o di quel settore, sulla opportunità di non dimenticare che nell'ambito del mercato comune europeo entreranno sempre più in concorrenza i vari ordinamenti e, conseguentemente, le attività si sposteranno nei luoghi nei quali gli orientamenti saranno più convenienti. In altri termini, nello stabilire gli ordinamenti nel nostro paese, non dobbiamo dimenticare, quali che possano essere le nostre convinzioni personali, che se desimo precedenza ad esse, conseguiremmo un risultato effimero perché costruiremmo un sistema che avrebbe l'effetto di spostare le attività al di fuori del nostro paese.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vi sono altri sistemi per potersi cautelare, come lei sa. Ne abbiamo discusso l'altro giorno con il ministro delle finanze.

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. Onorevole Bellocchio, quando lo vorrà, sarò a sua disposizione per dare la dimostrazione che questi sistemi non esistono.

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre che a me, lo dica al suo collega!

GUIDO CARLI, *Ministro del tesoro*. Io lo dico a coloro i quali mi fanno l'onore di ascoltarmi. È una discussione, comunque, che richiede un approfondimento.

A questo punto avverto che non potrò trattenermi ulteriormente, a causa di precedenti impegni.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Anch'io, purtroppo, ho un impegno di carattere internazionale, vale a dire un incontro con il ministro francese, fissato da quindici giorni.

PRESIDENTE. Anche noi abbiamo impegni a livello nazionale.

CARLO D'AMATO. Intendo rivolgere una brevissima domanda ai ministri, nel senso di sapere se sia vero che nell'operazione GAIC-Fondiarìa, così come è apparso su *La Stampa*, siano entrati capitali giapponesi. Per la verità, credo che non vi sia niente di male a che capitali esteri intervengano nella nostra economia; ritengo tuttavia legittima la domanda se non sia opportuno prevedere sistemi autorizzativi o che almeno ci garantiscano la reciprocità di trattamento per i capitali italiani all'estero.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Chiedo scusa, ma ho un appuntamento con il ministro francese proprio per discutere il regolamento sulla concorrenza.

PRESIDENTE. Il ministro ha constatato — l'onorevole Bellocchio da questo punto di vista ha parlato a nome di tutti noi — che il Parlamento accetta le sue pressioni, ma rivolge anche pressioni nei suoi confronti.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Non mi risulta la circostanza citata dall'onorevole D'Amato, in relazione alla possibilità di intervento di capitali stranieri nell'acquisizione di aziende italiane. Il disegno di legge di tutela della concorrenza prevede esplicitamente, all'articolo 25, il rapporto con le imprese straniere e la possibilità di blocco di tali operazioni, da attuarsi in relazione a deliberazioni del Consiglio dei ministri. Poiché attualmente è impossibile far ricorso a tale possibilità, è tanto più urgente, in relazione al problema sollevato, l'approvazione del disegno di legge n. 3755.

Desidero dire all'onorevole Bellocchio che in effetti le vive sollecitazioni che il Governo, in particolare nelle persone del ministro del tesoro e del ministro dell'industria, ha rivolto e rivolge alla Commissione finanze sono state analoghe a quelle

rivolte nei confronti della I e della V Commissione. In effetti la I Commissione affari costituzionali ha già espresso il suo parere, mentre la V Commissione bilancio è impegnata nella sessione di bilancio. Vi è, però, la garanzia che tale Commissione darà rapidissimamente il suo parere non appena avrà risolto i problemi dell'esame dei documenti di bilancio, il che avverrà nella prossima settimana.

Il Governo come tale è impegnato nell'approvazione del provvedimento nel testo attuale; desidero ribadirlo.

A parte le osservazioni del ministro del tesoro, desidero far presente la circostanza che il testo dell'articolo 27 (sul quale non intervengo, non essendo materia di mia esclusiva e specifica competenza) corrisponde alle preoccupazioni espresse dall'autorità di vigilanza, alla quale viene affidato il controllo delle operazioni che si svolgono nel campo creditizio. Il parere dell'autorità di vigilanza, come il ministro del tesoro ha sottolineato, è evidentemente di tutela per ciascuno di noi, per il Parlamento e per il Governo nel suo complesso. Non vi è preoccupazione più viva di quella dell'autorità specificamente incaricata della vigilanza in questo settore: ritenendo tale autorità che questo complesso di norme sia sufficiente e valido anche in relazione alle direttive comunitarie, credo vi sia una ragione di più di carattere pratico per approvare rapidamente il provvedimento, quali che siano i possibili perfe-

zionamenti, da introdurre eventualmente in un diverso disegno di legge o in una proposta di legge di iniziativa parlamentare, in correlazione con le direttive comunitarie. È intanto opportuno licenziare il testo del disegno di legge citato, perché la mancata approvazione farebbe perdere alcune possibilità al sistema italiano e porrebbe tutte le nostre imprese e il nostro sistema industriale in condizioni di difficoltà, anche in relazione alle acquisizioni di parte straniera che possono determinarsi e per le quali attualmente non vi è alcuno strumento di intervento.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare i ministri Carli e Battaglia. A quest'ultimo vorrei chiarire che anche i membri di questa Commissione non vogliono frammischiare i depositi e la previdenza, gli impieghi e i premi per le polizze, le imprese finanziarie e quelle di informazione. Essi non intendono orientarsi fra esercizi sconfitti e vittoriosi; preferiscono, insomma, gli abiti civili a quelli militari!

La seduta termina alle 15,30.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA*

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali alle 19,45.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Martedì 19 dicembre

(Presso il Salone della Lupa)

All'inizio delle dichiarazioni di voto in Aula o a fine seduta

1) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXII (Napoli).
Relatore: Salvoldi.

2) Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 20 dicembre

ORE 15,30

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Manna (doc. IV, n. 100).

Relatore: D'Alia.

Contro il deputato Vazzoler (doc. IV, n. 109).

Relatore: D'Angelo.

Contro il signor Aldo Cervoni (doc. IV, n. 111).

Relatore: Armellin.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
sulla condizione giovanile**

—*—

Martedì 19 dicembre

(Via del Seminario, 76)

ORE 14,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 8,30

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere alla XII Commissione) — Relatore: Labriola.

* * *

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 8,45

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4318 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia).

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Lunedì 18 dicembre

ORE 13

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

—*—

Giovedì 21 dicembre

ORE 9

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento del Ministro della difesa, onorevole Fermo Mino Martinazzoli, in materia di obiezione di coscienza.

* * *

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 9

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero (*Approvato dalla VI Commissione permanente finanze e tesoro del Senato della Repubblica*) (4235).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Monaci.

Parere sulla proposta di legge:

CAPRILI ed altri: Istituzione delle lotterie nazionali abbinata al carnevale di Viareggio e alla regata storica di Venezia (1562).

(*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Orsini Gianfranco.

Al termine della seduta antimeridiana dell'Aula

(aula V Commissione.)

Comitato dei nove.

Esame del disegno di legge relativo al bilancio pluriennale 1990-1992 (A.C. n. 4361) e del disegno di legge finanziaria 1990 (A.C. n. 4362).

* * *

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 8,30

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4379 (decreto-legge n. 383 del 1989),
concernente l'accertamento dei redditi immobiliari.

ORE 9

In sede consultiva.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

Senatori TORNATI ed altri; GOLFARI ed altri; FORTE ed altri; BISSI ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (*Approvato, in un testo unificato, dal Senato*) (3907).

OCCHETTO ed altri: Provvedimenti per la ricostruzione della Valtellina e della Valbrenbana (2163).

CAPRIA ed altri: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dalle eccezionali calamità dei mesi di luglio e agosto 1987 (3058).

(*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: D'Amato Carlo.

ORE 14

Audizione ai sensi dell'articolo 143, secondo comma del regolamento, del Governatore della Banca d'Italia in materia di rapporti di partecipazione tra imprese industriali, creditizie e assicurative.

* * *

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame del disegno di legge n. 4228 e della proposta di legge n. 4284, concernenti la legge d'accompagnamento per l'edilizia.

* * *

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 8,45

Comitato permanente per i pareri.

Parere sul testo unificato del disegno e della proposta di legge:

Automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico nonché modifiche alle norme concernenti le tasse automobilistiche e l'imposta erariale di trascrizione (2257).

BELLOCCHIO ed altri: Disposizioni relative ai termini di accertamento in materia di tasse automobilistiche.

(Parere alla VI Commissione) — Relatore: Cerofolini.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Venerdì 15 dicembre

Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea

Parere al Governo, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma del regolamento, sulla proposta di nomina dell'ingegner Federico Mantero a Presidente del Consiglio di amministrazione della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Relatore: Orsenigo.

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (*Approvato dal Senato*) (3755).

(*Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*).

d'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(*Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione*).

Relatore: Viscardi.

* * *

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 8,30

Parere, ex articolo 143, comma 4, del regolamento, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, concernente « Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni ».

Relatore: Bianchi Fortunato.

In sede consultiva.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (4378).
(*Parere all'Assemblea*) — Relatore: Bianchi.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4403).

(*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Cavicchioli.

ORE 13,30

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 14

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 2588 (Cassa previdenza ragionieri).

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame della proposta di legge n. 490 (previdenza ingegneri e architetti).

* * *

Sabato 16 dicembre

ORE 8,30

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1989, n. 390, recante norme in materia di trattamento ordinario di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili del Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (4403).

(Parere della I, della V e della XIII Commissione) — Relatore: Cavicchioli.

* * *

Martedì 19 dicembre

ORE 13

Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Venerdì 15 dicembre

Al termine della seduta antimeridiana dell'Aula

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (4227).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della X e della XI Commissione).

STERPA: Norme in materia di personalità giuridica degli enti ospedalieri (1058).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

RUSSO FRANCO ed altri: Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernenti le unità socio-sanitarie locali (1107).

(Parere della I, della V, della VII, della XI e della XIII Commissione).

ZANGHERI ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (3593).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

Relatore: Volponi.

* * *

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

—*—

Venerdì 15 dicembre

ORE 14,30

Comitato ristretto.

Esame delle proposte di legge nn. 1093, 2139, 2683, 2786, 3218 e 3605 concernenti « Norme per l'agricoltura biologica ».

* * *

Mercoledì 20 dicembre

ORE 10

In sede legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Interventi urgenti per la zootecnia (3929).

(Parere della I, della V, della VI, della X e della XI Commissione) —
Relatore: Martino.

In sede referente.

Esame della proposta di legge:

GROSSO ed altri: Norme per la tutela del patrimonio ippico nazionale, per il sostegno e la valorizzazione del turismo equestre e delle attività ippiche minori (4009).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XII Commissione) — Relatore: Pellizzari.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi

—*—

Mercoledì 20 dicembre

ORE 15

Sottocommissione permanente per l'accesso.

Esame, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge n. 103 del 1975, delle richieste di accesso radiotelevisivo.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali

—*—

Mercoledì 20 dicembre

(Aula Commissione - IV Piano — Via del Seminario, 76)

ORE 15,30

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN RAPPORTO ALL'EVOLU-
ZIONE DEI MERCATI MONDIALI

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato dell'Aviofer
Breda.

* * *

Giovedì 21 dicembre

(Aula Commissione - IV Piano — Via del Seminario, 76)

ORE 9,30

Audizione del ministro delle partecipazioni statali in ordine alla
reindustrializzazione siderurgica ed allo stato di attuazione del-
l'accordo ENI-Montedison.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Martedì 19 dicembre

ORE 15

Audizione dei consiglieri della Corte dei conti:

Giovanni Cirillo, delegato per il controllo sulle gestioni fuori bilancio di tipo transitorio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Riccardo Bonadonna, preposto al Servizio relazioni al Parlamento;

Antonino Gallo, del Servizio relazioni al Parlamento.

Audizione dell'Avvocato dello Stato Aldo Linguiti, funzionario delegato al programma straordinario per l'edilizia residenziale nella città di Napoli.

Informazioni sull'andamento dell'attività dei gruppi di lavoro.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

—*—

Mercoledì 20 dicembre

(Palazzo S. Macuto – Via del Seminario, 76 - Aula II Piano)

ORE 9

Parere sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e delle spese di gestione del patrimonio immobiliare degli istituti di previdenza per il 1990.

Relatore: senatore Perugini.

* * *

INDICE DELLE CONVOCAZIONI**Venerdì 15 dicembre**

	<i>Pag.</i>
I AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI	VI
ORE 8,30 - Consultiva.	
II GIUSTIZIA	VII
ORE 8,45 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9 - Comitato ristretto.	
V BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE	X
ORE 9 - Consultiva.	
Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea Comitato dei nove.	
VI FINANZE	XI
ORE 8,30 - Comitato ristretto.	
ORE 9 - Consultiva.	
ORE 14 - Audizione del Governatore della Banca d'Italia.	
VIII AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI . .	XII
ORE 14 - Comitato ristretto.	

	<i>Pag.</i>
IX TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI	XIII
ORE 8,45 - Comitato permanente pareri.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	XIV
Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea - Parere al Governo - Referente.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XV
ORE 8,30 - Parere su schema di decreto - Consultiva - Referente.	
ORE 13,30 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 14 - Comitato ristretto.	
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	
XII AFFARI SOCIALI	XVII
Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea - Referente.	
XIII AGRICOLTURA	XVIII
ORE 14,30 - Comitato ristretto.	

Sabato 16 dicembre

XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XVI
ORE 8,30 - Referente.	

Lunedì 18 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	VIII
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	

Martedì 19 dicembre

GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
All'inizio delle dichiarazioni di voto in Aula o a fine seduta - Plenaria.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	V
ORE 14,30 - Ufficio di Presidenza.	
XI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO	XVI
ORE 13 - Ufficio di Presidenza.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 . . .	XXI
ORE 15 - Audizioni.	

Mercoledì 20 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 15,30 - Plenaria.	
XIII AGRICOLTURA	XVIII
ORE 10 - Legislativa - Referente.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	XIX
ORE 15 - Sottocommissione per l'accesso.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XX
ORE 15,30 - Indagine conoscitiva.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SO- CIALE	XXII
ORE 9 - Plenaria.	

Giovedì 21 dicembre

	<i>Pag.</i>
	—
IV DIFESA	IX
ORE 9 - Audizione del ministro della difesa.	
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTU- RAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	XX
ORE 9,30 - Audizione.	